



**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”**

Dottorato di Ricerca in Management and Law
Curriculum Economia Aziendale
Ciclo XXXII (18°)

**IL FALSO IN BILANCIO NEI SUOI ASPETTI
ECONOMICI E GIURIDICI: UN’INDAGINE EMPIRICA**

Tutor:
Chiar.mo Prof. Sergio Branciarì

Tesi di Dottorato di:
Silvia Agostinelli

Coordinatore del Dottorato di Ricerca:
Chiar.ma Prof.ssa Caterina Lucarelli

Anno accademico 2018 – 2019

INDICE

INTRODUZIONE	1
 CAPITOLO 1	
LE COMUNICAZIONI SOCIALI INATTENDIBILI: ASPETTI ECONOMICO – AZIENDALI	7
1.1 I documenti di rendicontazione di un’impresa e la loro inattendibilità	7
1.1.1 <i>Il bilancio di esercizio e la sua composizione</i>	8
1.1.2 <i>Il bilancio consolidato</i>	17
1.1.3 <i>Le comunicazioni sociali non finanziarie</i>	22
1.2 Le motivazioni alla base delle comunicazioni sociali inattendibili	26
1.3 Le grandezze oggetto di falsificazione: un’analisi delle voci “sensibili”	31
1.3.1 <i>Le immobilizzazioni immateriali</i>	32
1.3.2 <i>L’ammortamento</i>	34
1.3.3 <i>Le rimanenze di magazzino</i>	36
1.3.4 <i>I crediti</i>	38
1.3.5 <i>I fondi per rischi e oneri</i>	41
 CAPITOLO 2	
LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI NELL’EVOLUZIONE LEGISLATIVA	43
2.1 Finalità del bilancio d’esercizio e principi di redazione	43
2.1.1 <i>I principi di redazione sanciti dal codice civile e la clausola generale</i>	44
2.1.2 <i>I principi contabili nazionali ed internazionali: un breve confronto</i>	46
2.2 Il bilancio falso in violazione dei principi di redazione: profili penali	56
2.2.1 <i>Il reato di false comunicazioni sociali prima della riforma del 2002</i>	59
2.2.2 <i>La depenalizzazione del reato sulla base del D.lgs. n. 61/2002: introduzione delle soglie di rilevanza</i>	62
2.2.3 <i>La riforma introdotta dalla L. 69/2015</i>	67

2.3 Il falso in bilancio secondo l'attuale normativa: gli elementi del reato previsti dagli artt. 2621, 2622 e seguenti del codice civile	76
2.3.1 L'elemento oggettivo del reato	78
2.3.2 L'elemento soggettivo del reato	80
2.3.3 I soggetti attivi del reato	83
2.3.4 I fatti di lieve entità e la non punibilità per particolare tenuità	89
2.4 Il falso in bilancio nel contesto internazionale: un breve quadro sulla normativa francese, spagnola e tedesca	92
2.4.1. La disciplina del falso in bilancio in Francia: le disposizioni del Code de commerce	92
2.4.2. Il reato di falso in bilancio nell'ordinamento spagnolo	94
2.4.3. Falso in bilancio: il contenuto della normativa tedesca	95

CAPITOLO 3

GLI STRUMENTI DI CONTROLLO DEL BILANCIO: LE IMPLICAZIONI OPERATIVE SULL'ATTENDIBILITÀ	97
3.1 Il revisore dei conti e il suo giudizio sul bilancio	97
3.1.1 Gli obiettivi della revisione legale e la sua evoluzione storica	98
3.1.2 La relazione al bilancio	105
3.1.3 Errori significativi nel bilancio: giudizio e responsabilità del professionista ...	110

CAPITOLO 4

IL FALSO VALUTATIVO: LE GRANDEZZE OGGETTO DI VALUTAZIONE E L'EVOLUZIONE DEGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI	123
4.1 Il ruolo delle valutazioni nel bilancio: principali grandezze oggetto di stima e profili di inattendibilità	123
4.2 I contrasti giurisprudenziali in merito alle valutazioni economicamente scorrette ed il recupero del falso valutativo.....	126

CAPITOLO 5

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI ED EVOLUZIONE

LEGISLATIVA: UN'INDAGINE EMPIRICA	137
5.1 Obiettivo ed oggetto dell'analisi	137
5.2 L'elaborazione dei dati e loro interpretazione	139
<i>5.2.1 Il reato di falso in bilancio nel Distretto delle Marche: i dati estrapolati dalle relazioni per le inaugurazioni degli anni giudiziari presso la Corte di Appello di Ancona</i>	<i>139</i>
<i>5.2.2 L'andamento dei casi di reato di falso in bilancio nella prospettiva nazionale: un approfondimento sulle casistiche presso il Tribunale di Milano</i>	<i>141</i>
CONCLUSIONI	157
BIBLIOGRAFIA	165

INTRODUZIONE

Il bilancio rappresenta il principale strumento di comunicazione di ogni impresa verso l'esterno.

Esso è conseguenza di un articolato, ampio e complesso processo che ha inizio con l'apertura dei conti ad inizio esercizio, la rilevazione dei dati contabili relativi ai fatti avvenuti durante l'esercizio considerato, l'elaborazione di tali dati, le rilevazioni di fine esercizio, e termina con la chiusura dei conti e la conseguente redazione del documento definitivo destinato a pubblicazione.

Durante tutti questi passaggi, i quali devono essere effettuati nel pieno rispetto di quanto sancito dal codice civile e dai principi contabili nazionali o internazionali, può verificarsi l'alterazione dei valori che andranno a confluire nel bilancio di esercizio, la quale può avvenire sia per volontà fraudolenta dei vertici societari, al fine del raggiungimento di determinati scopi, che per mero errore involontario commesso dal redattore del documento.

Verosimile è, infatti, il verificarsi di situazioni in cui vengano erroneamente contabilizzati i fatti avvenuti, o addirittura potrebbe essere del tutto omessa la loro rilevazione contabile.

Gli stessi fatti potrebbero, inoltre, subire una scorretta classificazione, qualora dovessero essere inseriti all'interno di voci non appropriate, oppure potrebbero essere oggetto di inopportune compensazioni.

Le manipolazioni dei valori possono riguardare sia i valori oggettivi di bilancio, quali ad esempio i ricavi di vendita, sia i valori soggettivi, oggetto di stima.

Questa ultima tipologia di grandezze richiede, rispetto alla precedente, una maggiore attenzione, in quanto è per sua natura maggiormente influenzabile dalla discrezionalità del soggetto redattore del bilancio.

In ogni bilancio sono, infatti, presenti alcune voci che possiamo definire “sensibili”, le quali dipendono inevitabilmente da valutazioni e congetture, in molti casi anche di non agevole determinazione.

La presente tesi intende effettuare dapprima un approfondimento dal punto di vista economico-aziendale in merito all’inattendibilità del bilancio, per poi analizzare la stessa tematica dal punto di vista penale, esaminando nel dettaglio il reato del falso in bilancio, i suoi elementi costitutivi e la pena prevista, illustrando l’evoluzione delle disposizioni compiuta dal legislatore nel tempo, sino ad effettuare un confronto tra l’attuale normativa che disciplina il reato e la previgente ed un’analisi empirica attraverso l’elaborazione di dati statistici relativi all’andamento dei processi per reato di falso in bilancio presso alcuni Tribunali nazionali.

L’obiettivo del presente lavoro è, pertanto, quello fornire un contributo teorico mediante la realizzazione di un collegamento tra il concetto di “bilancio inattendibile”, che si genera laddove un bilancio non sia redatto in conformità ai principi sanciti dal codice civile ed ai principi contabili, ed il concetto di “falso in bilancio” inteso da un punto di vista giuridico, il quale è considerato a tutti gli effetti un reato.

Si approfondirà, inoltre, in tale contesto, il contenuto testuale della norma che disciplina tale reato, con l’obiettivo di interpretare le eventuali motivazioni che possano aver spinto il legislatore ad aggiornare, per alcuni aspetti anche da un punto di vista sostanziale, il contenuto della precedente normativa.

Al termine dell’analisi teorica, si cercherà di comprendere, dal punto di vista operativo, se la menzionata modifica normativa possa aver avuto eventuali concreti effetti in sede di processo penale, tentando di rispondere, nel dettaglio, alle seguenti domande di ricerca:

- è possibile rilevare un diverso andamento del numero di casi di reato di falso in bilancio commessi dalle imprese tra il triennio ante ed il triennio post-riforma?

- confrontando il triennio ante con il triennio post-riforma, qual è l'andamento del numero dei procedimenti penali esauriti?

La presente tesi sarà nella sua struttura articolata in cinque capitoli, partendo da un'analisi prettamente teorica del tema, per poi giungere ad un approfondimento in merito agli aspetti operativi che lo caratterizzano, attraverso analisi sulla giurisprudenza e, come già illustrato, l'interpretazione di dati empirici.

Nel dettaglio, nel primo capitolo verranno analizzate le più importanti tipologie di comunicazione sociale che possono essere suscettibili di manipolazione e, quindi, rappresentare un'informativa falsa.

In tale ambito si esamineranno le funzioni, il contenuto e la struttura del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle comunicazioni sociali non finanziarie, cercando di mettere in luce le aree che scontano maggiormente un certo grado di soggettività ed evidenziare le probabili motivazioni che conducono chi redige il bilancio a fornire informazioni inattendibili.

Verranno, infine, analizzate quelle che possono considerarsi le voci "sensibili" all'interno del bilancio, voci che maggiormente si prestano a distorsioni e che potrebbero, pertanto, mettere a rischio l'attendibilità dell'intero documento.

Il secondo capitolo del presente lavoro sarà incentrato, invece, sulla normativa che disciplina il reato di falso in bilancio, dapprima delineando i principi di redazione del bilancio sanciti dal codice civile, i principi contabili nazionali OIC ed i principi contabili internazionali IAS/IFRS, per poi soffermarsi sull'evoluzione legislativa in merito alla normativa penale che disciplina tale reato.

Verranno, quindi, esaminati i principali aspetti del reato di falso in bilancio, ponendo a confronto il testo degli artt. 2621 e 2622 c.c. attualmente in vigore, con quello antecedente alla riforma introdotta dalla L. 69/2015, ed illustrati l'elemento oggettivo e soggettivo ed i soggetti attivi del reato, con l'intento di segnalare eventuali punti di forza e di debolezza dell'attuale disciplina.

Il terzo capitolo si concentrerà sugli strumenti di controllo del bilancio, mediante un utile approfondimento sulla figura del revisore legale, illustrando lo

scopo della sua attività ed i principi di revisione che la regolamentano. Si reputa, infatti, che l'attività del revisore non sia solo importante al fine di fornire una garanzia di veridicità del bilancio oggetto di verifica, ma lo sia anche a causa delle rilevanti implicazioni operative sull'attendibilità di tale documento.

Un bilancio contenente singoli valori inattendibili non può essere considerato di per sé inattendibile nel suo complesso. Esso sarà tale solo nel caso in cui le singole inattendibilità siano così pervasive da compromettere in generale la fondatezza dell'intero documento.

Il terzo capitolo, dopo un'illustrazione teorica della figura del revisore ed un approfondimento sul contenuto e le tipologie di giudizio che egli si troverà ad esprimere, si occuperà di rilevare le modalità, e le responsabilità, con le quali il revisore sarà tenuto a stabilire che la presenza di uno o più errori nel bilancio possano compromettere l'attendibilità del documento nella sua interezza.

Il quarto capitolo si soffermerà, invece, sulle valutazioni di bilancio, approfondendo da un punto di vista giuridico il tema del falso valutativo, cercando di comprendere se lo stesso, a seguito della riforma di cui alla L. 69/2015, possa ancora essere considerato reato.

Si cercherà in tale sede di rispondere alla seguente domanda: le valutazioni estimative sono ancora penalmente rilevanti?

La risposta a tale quesito verrà fornita mediante l'interpretazione della giurisprudenza, analizzando il contenuto delle varie e contrastanti sentenze emesse nel biennio 2015-2016 su tale tema da parte della Corte di Cassazione.

Il quinto capitolo sarà dedicato interamente all'indagine empirica, svolta mediante il metodo di ricerca qualitativo¹.

Si è ritenuto opportuno, in questa fase del lavoro, reperire ed analizzare i dati statistici forniti da alcuni Tribunali collocati sul territorio nazionale, con l'obiettivo di fornire un contributo pratico in merito all'andamento dei processi

¹ Per un approfondimento sui metodi di ricerca applicabili in economia aziendale e in management si veda G. Fattore (2005), *Metodi di ricerca in economia aziendale*, Egea, Milano.

penali per reato di falso in bilancio, stante l'attuale scarsa presenza in letteratura di recenti analisi pratiche concernenti tale argomento.

L'indagine empirica è stata condotta mediante l'osservazione e l'elaborazione di dati quantitativi provenienti dal sistema di rilevazione statistica SICP, ottenuti dalle Procure della Repubblica presso cinque Tribunali italiani, alle quali è stato sottoposto un questionario.

Infine, verranno illustrate le conclusioni a cui è stato possibile giungere mediante l'interpretazione dei risultati ottenuti, nonché i limiti della ricerca.

CAPITOLO 1. LE COMUNICAZIONI SOCIALI INATTENDIBILI: ASPETTI ECONOMICO - AZIENDALI

1.1 I documenti di rendicontazione di un'impresa e la loro inattendibilità

Al termine di ogni periodo amministrativo, le società di capitali sono tenute a presentare al pubblico, tramite la redazione di uno o più documenti di rendicontazione, l'andamento dello svolgimento della loro attività, al fine di poter comprendere se la gestione sia stata o meno in grado di creare valore, non solo in relazione all'azienda stessa, ma anche nei confronti dei suoi stakeholder.

In base alla tipologia di informativa che intende, o è tenuta, a comunicare all'esterno, l'impresa potrà redigere un determinato documento di rendicontazione.

Il documento amministrativo che tutte le imprese sono obbligate a redigere è il bilancio di esercizio. Esso può essere redatto in forma abbreviata, nel caso in cui l'impresa sia di piccole dimensioni, o in forma ordinaria. A prescindere dalla specifica struttura in cui è presentato, il bilancio rimane, comunque, il principale strumento di informazione rivolto a soddisfare le esigenze conoscitive di una pluralità di destinatari¹.

In aggiunta, se l'impresa che deve redigere il bilancio è una società di capitali posta al controllo di altre imprese, la stessa sarà tenuta, oltre alla consueta redazione del bilancio d'esercizio, anche all'elaborazione del bilancio consolidato, vale a dire del bilancio del gruppo di imprese considerato nel suo complesso.

Alle due tipologie di bilancio sinora citate, si aggiungono ulteriormente, introdotti dalla recente normativa, tutti quei documenti amministrativi utilizzati

¹ Il bilancio può essere considerato come «uno strumento di conversione della dinamica in cifre e di riconversione delle cifre in andamenti economici» (E. Giannesi, 1979, *Appunti di Economia Aziendale*, Pacini, Pisa, p. 476).

dall'impresa per fornire all'esterno un'informativa avente carattere strettamente non finanziario.

In questo capitolo si approfondiranno la natura ed il contenuto dei documenti sopra ricordati, analizzando le grandezze che sono maggiormente suscettibili di manipolazione da parte del soggetto redattore², con l'obiettivo di individuare le situazioni in cui possano emergere eventuali profili di inattendibilità dell'informativa fornita.

1.1.1. Il bilancio di esercizio e la sua composizione

Il bilancio è il documento aziendale che, costituito da un sistema di valori collegati, evidenzia il risultato economico conseguito nell'esercizio di riferimento ed il correlato capitale di funzionamento, valorizzato al termine dell'arco temporale considerato.

Besta indicava il bilancio come il frutto della capacità che ogni azienda dovrebbe avere nel «rilevare lo stato del patrimonio e i risultamenti della gestione passata»³.

Secondo Ceccherelli, invece, il bilancio «dimostra il risultato dell'esercizio e quella situazione patrimoniale che è consequenziale di tale accertamento»⁴.

Più nel dettaglio, successivamente, Zappa considerava il capitale di funzionamento come un aggregato costituito dal «fondo di valori attribuiti agli elementi del patrimonio e al suo insieme, agli effetti della ben più complessa

² «Secondo il mutare dello scopo che si vuol raggiungere [...] uno stesso insieme di elementi può razionalmente essere valutato in diverse misure» (G. Zappa, 1920, *La determinazione del reddito nelle imprese commerciali*, Anonima Libreria Italiana, Roma, p. 24).

Secondo Giannessi, il bilancio è «un riepilogo artificioso con cui talune operazioni vengono giudicate compiute mentre non lo sono e altre spezzettate in due "tronconi", uno dei quali inserito nei calcoli che si stanno effettuando e l'altro, per competenza, in quelli futuri» (E. Giannessi, 1978, *Osservazioni intorno al significato dei bilanci*, in AA. VV., Studi in memoria di Federico Melis, Giannini, Pisa, p. 463).

Incisiva e chiara è, inoltre, la riflessione di Amaduzzi, il quale sostiene che «il bilancio dice quanto il suo compilatore, in rispondenza agli interessi semplici o combinati che lo ispirano, gli fa dire. Tuttavia il bilancio non dice nulla o dice male quando viene dettato da gruppi di interessi che fra loro non sono conciliabili nell'unica data soluzione di bilancio», ed ancora: «si possono redigere bilanci diversi per contenuto qualitativo e per valori, a seconda che muti la finalità della compilazione» (A. Amaduzzi, 1949, *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell'impresa*, in Studi di Economia Aziendale, Edizioni Kappa, Roma, p. 433).

³ F. Besta (1920), *La Ragioneria*, Vol. II, Vallardi, Milano.

⁴ A. Ceccherelli (1939), *Il linguaggio dei bilanci*, Le Monnier, Firenze, Prima Edizione, p. 13.

valutazione del reddito d'esercizio»⁵, mentre individuava nel risultato di esercizio «l'accrescimento che, in un determinato periodo di tempo, il capitale di un'impresa data subisce in conseguenza della gestione»⁶.

Secondo il pensiero di Onida, invece, il reddito di esercizio si presentava come «una quantità astratta, variamente configurabile nel suo valore, in funzione delle ipotesi, delle astrazioni e delle congetture che si ammettono quando si determina, in modo diretto o indiretto, per i vari componenti di reddito, la loro competenza economica in ragione di esercizio»⁷.

Il bilancio, quindi, ha il compito di determinare non solo il valore del patrimonio⁸, ma anche «la composizione e la misura del reddito da riferirsi al decorso esercizio amministrativo, in rapporto alle caratteristiche tipiche della gestione passata e ai piani operativi da portare a compimento in quella del successivo periodo»⁹.

Il bilancio d'esercizio ha lo scopo di informare numerose e svariate categorie di persone circa lo “stato” dell'impresa societaria e il suo “andamento”¹⁰.

⁵ G. Zappa (1957), *Le produzioni nell'economia delle imprese*, tomo II, Giuffrè Editore, Milano, p. 456.

⁶ G. Zappa (1950), *Il reddito di impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali*, Giuffrè Editore, Milano, p. 277.

⁷ P. Onida (1974), *Natura e limiti della politica di bilancio*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano, p. 903.

Secondo D'Ippolito, la determinazione del reddito di esercizio è propedeutica alla distribuzione dell'utile conseguito: «Il generale concetto informatore che regola la tenuta della contabilità all'italiana, che ne orienta cioè la formazione delle classi di valori che ne costituiscono la parte essenziale, è la determinazione del risultato economico, o reddito, di esercizio, allo scopo di avere una base ferma per la distribuzione agli aventi diritto nei successivi periodi annuali, della parte distribuibile della nuova ricchezza, che si produce con l'azienda considerata» (T. D'Ippolito, 1958, *La contabilità in partita doppia a sistema unico e duplice ed il bilancio d'esercizio*, Abbaco, Palermo -Roma, p. 183).

Diversamente, Ferrero sosteneva che il reddito rappresentato dal bilancio non potesse «costituire, di per se stesso, immediata base corretta per consapevoli prelevamenti di utili [...]. Esso può soltanto rappresentare, a questi effetti, un dato di prima approssimazione, che di per se stesso non può essere di alcun ausilio né alla “politica dei dividendi”, né ad altre politiche comunque connesse con la “destinazione” del reddito d'esercizio, sia esso positivo o negativo» (G. Ferrero, 1981, *La formazione del bilancio d'esercizio nella dottrina e nella pratica amministrativa: unicità del bilancio e pluralità di obiettivi, unitarietà del bilancio e unicità delle connesse valutazioni*, Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese, Giuffrè Editore, Milano, pag. 20).

⁸ «La determinazione del patrimonio è strumentale rispetto alla determinazione del reddito di “competenza” dell'esercizio» (P. Onida, 1974, *Natura e limiti della politica di bilancio*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano).

⁹ N. Rossi (1957), *Il bilancio nel sistema operante dell'impresa*, Same, Milano p. 175.

¹⁰ D. Amodio (1970), *Il bilancio della società per azioni come strumento di informazione*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano, p. 875.

Esso, redatto al termine del periodo amministrativo, costituisce, perciò, il principale strumento di informazione per i terzi (soci, investitori, clienti, fornitori, finanziatori, Amministrazione finanziaria) della dinamica gestionale che si è verificata nell'esercizio trascorso¹¹.

Il bilancio può essere definito come quel documento con il quale gli amministratori di un'azienda danno spiegazione del proprio operato, con la dimostrazione dello stato patrimoniale esistente alla fine dell'esercizio, del risultato economico attribuito all'esercizio stesso¹², nonché dei relativi flussi finanziari¹³.

Esso, infatti, espone la situazione¹⁴ patrimoniale, economica, finanziaria e quantifica il risultato conseguito dall'impresa durante l'esercizio, illustrando, pertanto, l'andamento dell'attività aziendale.

La situazione patrimoniale fa riferimento alla struttura patrimoniale dell'impresa, vale a dire alla composizione del capitale d'impresa, suddividendolo tra le attività (Impieghi) e le passività (Fonti).

La situazione economica, invece, generata dalle componenti positive e negative di reddito, fornisce un'utile indicazione sulla capacità dell'impresa di mantenere un equilibrio tra i costi sostenuti e i ricavi conseguiti attraverso l'attività di impresa durante il periodo di riferimento.

¹¹ «Il bilancio d'esercizio costituisce un documento rappresentativo della realtà aziendale ed è destinato a soddisfare esigenze conoscitive non solo di coloro che operano all'interno del sistema imprenditoriale, ma anche dei gruppi sociali esterni con cui si creano rapporti economici o di scambio» (L. D'Alessio, 1992, *Il Bilancio d'esercizio delle imprese: finalità e principi*, Giappichelli Editore, Torino, p. 10).

¹² A. Amaduzzi (1966), *L'Azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, p. 699.

¹³ Il sistema azienda stesso si occupa di confrontare gli obiettivi prefissati con i risultati ottenuti e, sulla base di questi, delineare gli eventuali interventi correttivi da intraprendere (G. Airoidi, G. Brunetti, V. Coda, 2005, *Corso di economia aziendale*, Il Mulino, Bologna, p.74).

¹⁴ «Le situazioni, intese come strumenti contabili, non sempre possono rispondere o possono rispondere completamente al bisogno di fornire informazioni sulle condizioni di impresa, ma richiedono interpretazioni, rimaneggiamenti (anche soltanto indicativi e non necessariamente formali) da parte del lettore desideroso di conseguire quelle informazioni» (D. Amodeo, 1965, *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli, p. 739).

«Il bilancio [...] oltre a rappresentare uno strumento consuntivo e di controllo della gestione programmata, è sempre più un importante mezzo di comunicazione verso l'esterno, un biglietto da visita che fornisce un quadro fedele dell'azienda agli occhi dei diversi stakeholders» (A. Scarabelli – Direttore Generale Assolombardia, *Scarabelli, Assolombardia: il bilancio è il biglietto da visita delle aziende*, IX Forum Bilancio, 10 febbraio 2018, Ipsoa Quotidiano, Wolters Kluwer, Milano).

La situazione finanziaria, infine, fornisce al lettore del bilancio un'informazione di matrice monetaria, in quanto indica qual è l'attitudine dell'impresa a fronteggiare, tramite le disponibilità di cui dispone, le uscite monetarie.

Nonostante il bilancio sia concepito come un rendiconto "consuntivo", da redigersi susseguentemente ai fatti di gestione, illustrando quanto è avvenuto nell'esercizio appena concluso, esso fornisce, però, anche un importante metro di valutazione per effettuare un giudizio prospettico sull'andamento futuro dell'azienda¹⁵.

È, a questo punto, agevole comprendere quanto le informazioni fornite dal bilancio siano utili per orientare il comportamento futuro dei soggetti terzi nei confronti dell'impresa e degli amministratori in merito alla futura gestione della stessa¹⁶.

È importante, pertanto, che l'informativa fornita dal bilancio sia il più possibile fedele alla realtà aziendale e, perciò, attendibile, così da costituire una affidabile base informativa su cui i soggetti che intrattengono rapporti con l'impresa possano effettuare appropriatamente le loro scelte¹⁷.

Il bilancio, però, sconta un certo grado di "naturale" soggettività.

¹⁵ «La "minima informazione di bilancio" che [...] tende a spiegare [...] l'attitudine dell'impresa a svolgersi in condizioni di equilibrata gestione consente:

- 1) la misurazione del patrimonio dell'impresa in funzionamento e della sua variazione globale da un anno all'altro;
- 2) la determinazione della composizione sia del patrimonio sia della variazione in esso intervenuta da un anno all'altro;
- 3) l'espressione della posizione patrimoniale-finanziaria dell'impresa e delle connesse variazioni» (M. Cattaneo, 1982, *Gli scopi del bilancio d'esercizio: aspetti generali e aspetti particolari del bilancio bancario* in A.A.V.V., *Il bilancio d'esercizio delle aziende di credito*, Vol. I, Iceb, Assbank, Milano, p. 20).

¹⁶L'impresa instaura inevitabilmente rapporti con il contesto di riferimento in cui è collocata e, sulla base del loro andamento, orienta le più appropriate strategie (G. Catturi, 2000, *L'azienda e l'ambiente in cui vive e opera*, Cedam, Padova).

¹⁷ «Nella fruizione i bilanci divengono strumenti di orientamento e di comportamento dei terzi, strumenti cioè che forniscono informazioni analizzate secondo le specifiche ottiche dei singoli fruitori, in altri termini i bilanci sono analizzati secondo gli scopi propri dei singoli fruitori che si trovano in specifiche situazioni d'interscambio con il sistema-impresa» (A. Matacena, 1979, *Introduzione allo studio del bilancio di esercizio*, CLUEB, Bologna, p. 15).

Secondo Corticelli, «l'attendibilità del bilancio si fonda sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione, la funzionalità delle valutazioni e il carattere idoneo delle loro forme espositive» (R. Corticelli, 1981, *Carattere specifico della valutazione di bilancio e accoglimento generale dei principi contabili: considerazioni*, in *Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in onore di Pietro Onida*, Giuffrè editore, Milano, p. 101).

Possiamo con certezza affermare che non esiste nella realtà un bilancio vero, che sia cioè una oggettiva rappresentazione della realtà aziendale.

Esso, infatti, è un documento soggettivamente determinato, in quanto necessariamente influenzato dalla soggettività dell'individuo che lo redige¹⁸.

Naturalmente, il bilancio di esercizio, che è una necessità inevitabile della concreta vita dell'impresa, è un atto di arbitrio grande se riguardato da un punto di vista teorico. La vita di un'impresa non può patire interruzioni o frammentazioni: essa scorre continua dal suo sorgere alla sua fine. Staccare, entro questo continuo fluire, un frammento ritenuto relativo ad un intervallo di tempo e pretendere di conoscere i risultati che ad esso debbano andare connessi costituisce un fatto assolutamente arbitrario¹⁹.

Il bilancio di esercizio può essere redatto seguendo uno dei tre schemi seguenti:

- bilancio ordinario,
- bilancio abbreviato,
- bilancio micro.

La scelta della struttura da adottare è strettamente correlata alle dimensioni dell'azienda tenuta a redigere il documento.

Il codice civile (art. 2435 bis) stabilisce, infatti, che le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possano redigere il bilancio in forma abbreviata²⁰ quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

¹⁸ Secondo Ferrero, il bilancio, pur essendo un documento credibile, non potrà mai esprimere valori che aspirino all'esattezza matematica in quanto non è possibile redigere un bilancio vero in senso oggettivo (G. Ferrero, 1991, *I complementari principi della "chiarezza", della "verità" e della "correttezza" nella redazione del bilancio di esercizio*, Giuffrè Editore, Milano).

¹⁹ D. Amodeo, 1965, *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli, pp. 566-567.

²⁰ Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 c.c. con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 c.c. possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b), B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 Euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 Euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Lo stesso Codice (art. 2435 ter) stabilisce, inoltre, che le società di cui sopra, se nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro,
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro,
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

possano considerarsi micro-imprese e perciò redigere il bilancio in forma micro²¹.

In tutti gli altri casi, invece, l'impresa sarà tenuta a redigere il bilancio di esercizio in forma ordinaria.

Il bilancio ordinario è composto dai seguenti quattro documenti:

- stato patrimoniale,
- conto economico,
- rendiconto finanziario,
- nota integrativa.

Lo stato patrimoniale è il documento contabile volto a rappresentare la composizione quantitativa del capitale di funzionamento, indicando le attività, le passività e il patrimonio netto alla data di riferimento del bilancio.

La sua struttura, obbligatoriamente a sezioni divise e contrapposte, viene prevista dall'art. 2424 c.c. come segue:

ATTIVO	PASSIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	A) Patrimonio netto
B) Immobilizzazioni	B) Fondi per rischi e oneri
	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	D) Debiti

voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d).

²¹ Lo schema di bilancio micro è determinato secondo quanto disposto dall'art. 2435 bis in ambito di bilancio abbreviato. Inoltre, le micro-imprese sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa, se in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16), e della relazione sulla gestione.

C) Attivo circolante D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.	E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
---	---

La classificazione degli elementi dell'Attivo viene effettuata tramite il criterio della destinazione, secondo il quale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2424-bis, comma 1, del codice civile, «gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni».

La classificazione degli elementi del Passivo, invece, segue la natura delle fonti di finanziamento (sostanzialmente facendo distinzione tra mezzi propri, rappresentati dal Patrimonio Netto, e mezzi di terzi).

A fornire un'informativa diversa, anche se complementare, rispetto a quella presentata dallo stato patrimoniale, è il conto economico, documento fondamentale per la comprensione dell'andamento dell'attività svolta dall'impresa, in quanto è dal suo contenuto che scaturisce il reddito di esercizio (utile o perdita).

Lo schema obbligatorio di conto economico, che presenta una struttura scalare²², viene previsto dall'art. 2425 c.c. come segue:

A) Valore della produzione ²³ B) Costi della produzione <i>Differenza A – B</i> C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie <i>Risultato prima delle imposte (A – B ± C ± D)</i> Imposte sul reddito <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>

²² La struttura scalare è fondamentale per comprendere il processo di formazione del reddito d'esercizio, in quanto aggrega i componenti di reddito (positivi e negativi) suddividendoli per aree gestionali e fornendo risultati intermedi e progressivi.

²³ Appaiono nella classe A) sia i ricavi di vendita che valori ancora privi di manifestazione finanziaria come le variazioni di magazzino e gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. «In sostanza lo schema del conto economico adotta una concezione del ricavo come output "tecnico" del processo produttivo, a prescindere dal suo realizzo con atti di scambio» (A. Quagli, 2006, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli Editore, Torino, p. 60).

La classe A) Valore della produzione esprime la capacità da parte dell'azienda di creare ricchezza grazie alla sua attività, mentre la classe B) Costi della produzione rappresenta tutti i costi relativi all'attività caratteristica classificandoli per natura, in base alla causa economica che li ha generati. La differenza $A - B$, pertanto, indica, il risultato dell'attività gestionale ordinaria dell'impresa, vale a dire il risultato operativo globale.

Si aggiungono, poi, la gestione finanziaria, relativa ai finanziamenti e alle attività finanziarie possedute dall'azienda (classi C) e D)) e la gestione fiscale, sino a giungere alla determinazione del risultato di esercizio.

Per tutto ciò che riguarda proventi e oneri di natura straordinaria, il D.lgs. n. 139/2015²⁴ ha previsto, eliminando la classe E) a suo tempo compresa nella struttura del conto economico, che gli stessi debbano essere ricollocati tra le altre voci del conto economico ritenute più appropriate²⁵.

A fornire delle informazioni integrative, di dettaglio, che si focalizzino sugli aspetti qualitativi di ciò che è già stato quantitativamente illustrato dallo stato patrimoniale e dal conto economico, è la nota integrativa. Essa, infatti, è il documento, facente parte dello schema complessivo di bilancio, redatto al fine di commentare in maniera descrittiva i valori ivi iscritti, illustrando i criteri e le logiche di valutazione adottate²⁶.

In sostanza, la nota integrativa fornisce:

- un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi (funzione esplicativa),
- una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto

²⁴ Per approfondimenti sulle modifiche agli schemi di bilancio apportate dal D.lgs. n. 139/2015 si veda A. Quagli, 2015, *La riforma del bilancio d'esercizio: gli schemi di bilancio*, Amministrazione & Finanza, n. 11/2015, IPSOA, Milanofiori Assago (MI), p. 7.

²⁵ Per approfondimenti si veda M. Rescigno, 2018, *L'eliminazione della sezione straordinaria e l'informativa in nota integrativa*, Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 6, Il Sole24Ore, Milano, pp. 25-27.

²⁶ Per approfondimenti sul dettaglio degli elementi che la nota integrativa deve contenere si veda l'art. 2427 c.c. (Contenuto della nota integrativa) e l'art. 2427-bis (Informazioni relative al "fair value" degli strumenti finanziari).

economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio (funzione integrativa)²⁷.

Infine, è necessario soffermarsi sul rendiconto finanziario, ultimo, ma non per importanza, prospetto quantitativo facente parte del bilancio d'esercizio.

Esso è il documento contabile che permette di valutare la capacità dell'impresa di produrre liquidità (intesa come valori di cassa, depositi a vista e ogni altra attività immediatamente incassabile), fornendo utili informazioni in merito a come la stessa sia stata dall'impresa prodotta o consumata durante l'esercizio di riferimento.

I flussi monetari rappresentati dal rendiconto finanziario sono suddivisi in tre macroclassi di attività gestionali: attività operativa, attività di investimento e attività finanziaria²⁸.

L'art. 2425 ter del codice civile prevede, infatti, che «dal rendiconto finanziario risultino, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci».²⁹

Lo schema del rendiconto finanziario, così come stabilito dall'OIC 10, può essere rappresentato sinteticamente come segue:

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa ³⁰
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di

²⁷ OIC – Organismo Italiano di Contabilità, 2016, OIC 12, *Composizione e schemi del bilancio di esercizio*, p. 28.

²⁸ Per approfondimenti si vedano U. Sòstero, P. Ferrarese (1995), *Il rendiconto finanziario*, Giuffrè Editore, Milano e C. Teodori (2015), *Il rendiconto finanziario: ruolo informativo, analisi, interpretazione e modelli contabili*, Giappichelli, Torino.

²⁹ Tale articolo è stato inserito dall'art. 6, comma 7, del D.lgs. n. 139/2015, il quale ha previsto, per tutti i bilanci ordinari d'esercizio redatti a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'inserimento obbligatorio del rendiconto finanziario. Antecedentemente, infatti, vi era solo la facoltà degli amministratori di decidere se procedere o meno alla redazione di tale documento.

³⁰ Il flusso finanziario della gestione operativa può essere determinato, a discrezione di chi redige il bilancio, applicando il metodo indiretto (che rettifica l'utile o la perdita d'esercizio riportati nel conto economico, aggiungendo i costi "non monetari" e sottraendo i ricavi "non monetari") o il metodo diretto (che evidenzia i flussi finanziari, sottraendo dai ricavi "monetari", presenti nel conto economico, i costi "monetari").

investimento
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Diponibilità liquide alla fine dell'esercizio

Gli amministratori delle società di capitali sono tenuti a convocare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (o entro il maggior termine di 180 giorni, in casi particolari) l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Come disposto dall'art. 2429 c.c., gli amministratori sono tenuti a comunicare il bilancio al collegio sindacale della società ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'approvazione in assemblea.

Successivamente, nei trenta giorni successivi alla data della delibera di approvazione, il bilancio deve essere pubblicato tramite deposito presso il Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio.

1.1.2. Il bilancio consolidato

Come disposto dal principio contabile OIC n. 17, «il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un'unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo».

Il bilancio consolidato, pertanto, è quel documento contabile in grado di offrire un'informativa su realtà che sono a tutti gli effetti giuridicamente distinte, ma che presentano, però, una direzione unitaria.

Il gruppo di imprese può essere definito come un complesso economico costituito da più aziende, aventi in prevalenza la forma giuridica di società per azioni, le quali, pur mantenendo inalterata la loro autonomia giuridica, vengono controllate da un medesimo soggetto economico che coordina le attività di ognuna secondo un indirizzo unitario³¹.

³¹ S. Terzani (1992), *Il bilancio consolidato*, Cedam, Padova, p. 6.

Esistono diverse motivazioni che spingono le imprese a formare dei gruppi: da motivi di carattere fiscale allo sfruttamento del meccanismo della leva azionaria, la quale permette agli azionisti di maggioranza di mantenere la dominanza in assemblea senza dover effettuare investimenti eccessivi, alla riduzione del rischio imprenditoriale.

In linea generale, comunque, si può affermare che l'obiettivo principale che spinge le imprese a riunirsi in un aggregato è quello di conservare o migliorare le loro condizioni di equilibrio³².

Nel nostro paese, la normativa relativa al bilancio consolidato è stata introdotta con il D.lgs. 127/1991, recependo la VII Direttiva Cee concernente i conti consolidati delle imprese.

Come stabilito dall'art. 29 del suddetto decreto, così come modificato dal più recente D.lgs. 139/2015³³, il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori della capogruppo ed è composto, ricalcando esattamente la struttura del bilancio di esercizio relativo ad una singola impresa, dai seguenti documenti: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.

In base a quanto stabilito dalla normativa nazionale attuale, sono ad oggi obbligate alla redazione del bilancio consolidato tutte le società di capitali controllanti e le società cooperative, mutue assicuratrici, nonché gli enti pubblici che controllano una società di capitali. Sono, viceversa, esonerate dall'obbligo le

«La struttura a gruppo è fenomeno molto diffuso in tutti i paesi del mondo come forma organizzativa per fare impresa. Esso investe realtà di vaste e vastissime dimensioni – si pensi ai gruppi multinazionali – e trova diffusione sempre più marcata anche tra le medie e piccole imprese. [...] I processi di formazione dei gruppi si ricollegano da un lato allo sviluppo di imprese, mediante acquisizione del controllo di altre imprese già esistenti o mediante la costituzione di nuove imprese in forma giuridica indipendente, ovvero mediante riorganizzazioni e ristrutturazioni di aziende divise per mezzo di scissioni o di conferimenti di attività o di rami d'azienda in unità giuridicamente autonome» (A. Prencipe, P. Tettamanzi, C. Mancini, 2017, *Bilancio consolidato*, Egea, Milano, p. 6).

³² Per approfondimenti ed esempi pratici in merito alle possibili motivazioni economiche alla base della formazione di un aggregato di imprese, si veda M. Cecchi (2010), *Aggregazioni, gruppi e bilancio consolidato*, FrancoAngeli S.r.l., Milano, pp. 66-94 e A. Zattoni (2000), *Economia e governo dei gruppi aziendali*, Egea, Milano.

³³ Tale decreto ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Per approfondimenti sul contenuto di tale decreto in merito alla disciplina del bilancio consolidato, anche in considerazione di quanto previsto dal principio contabile OIC 17, si veda C. Mezzabotta (2015), *OIC 17: come cambierà il bilancio consolidato con il D.lgs. 139/15*, *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 12/2015, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano pp. 38-42.

società controllanti non quotate che, unitamente alle imprese controllate, non superano, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti quantitativi:

- totale attivo pari a 20 milioni di Euro,
- totale dei ricavi³⁴ pari a 40 milioni di Euro,
- n. 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

È evidente come sia indispensabile a questo punto comprendere il significato del concetto di controllo, per essere così in grado di stabilire quali soggetti economici siano tenuti effettivamente alla redazione del bilancio consolidato.

La nozione di controllo viene definita dall'art. 26 del D.lgs. 127/1991 come segue:

- controllo "di diritto", nei casi in cui la società controllante disponga, direttamente o indirettamente, della maggioranza (vale a dire almeno il 50% più uno) dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra società (controllata)³⁵;
- controllo "di fatto", nel caso in cui la società controllante disponga di una quantità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nella determinazione del risultato delle deliberazioni nell'assemblea ordinaria di un'altra società (minoranza qualificata), o nel caso in cui la controllante sia in grado di esercitare un'influenza dominante sulla controllata in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa³⁶.

In sostanza, in un gruppo aziendale, il controllo è il potere in capo al soggetto economico controllante di determinare e coordinare l'indirizzo di gestione delle imprese controllate in un'unica prospettiva.

Affinché si possa formare il bilancio del gruppo e, quindi, giungere ad una rappresentazione dei dati sulle dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie e sulla prospettiva di sviluppo del gruppo nella sua unitarietà, è necessario delineare

³⁴ Si fa riferimento alla voce A.1 dello schema di conto economico civilistico, vale a dire ai "Ricavi delle vendite e delle prestazioni".

³⁵ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2359 c.c., comma 1, numero 1.

³⁶ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2359 c.c., comma 1, numeri 2 e 3.

un'area di consolidamento all'interno della quale far confluire i bilanci di tutte le imprese che lo costituiscono.

L'area di consolidamento deve consentire l'espressione completa delle combinazioni e coordinazioni economiche che caratterizzano il gruppo aziendale³⁷.

Operativamente, sarà necessario procedere all'aggregazione delle singole attività e passività, nonché delle componenti positive e negative del conto economico, dell'impresa controllante con quelle relative ai bilanci delle imprese controllate.

Fondamentale, in questa fase di consolidamento, è non solo uniformare le varie voci appartenenti ai bilanci d'esercizio della controllante e delle partecipate³⁸, in modo da renderle "compatibili" e poterle successivamente aggregare, ma anche procedere all'elisione delle partecipazioni detenute dalla controllante nelle società partecipate, nonché di tutti gli elementi patrimoniali ed economici infragruppo. Elementi, cioè, che hanno natura di reciprocità.

Nel bilancio consolidato, infatti, dovranno essere evidenziate solo le operazioni intercorse tra il gruppo, nella sua unitarietà, ed i soggetti terzi (esterni, appunto, al gruppo).

³⁷ U. Sostero, F. Cerbioni, C. Saccon (2016), *Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS*, McGraw Hill-Education, Milano, pp. 45-46.

«Sinteticamente, un'impresa è inclusa nell'area di consolidamento quando sussistono le seguenti condizioni:

- un controllo di diritto ed un esercizio effettivo del controllo;
- un controllo di fatto, incluse anche le società veicolo;
- la partecipata è rilevante;
- si ha la possibilità di ottenere le informazioni;
- la partecipata è in regime di funzionamento;
- la partecipata non è detenuta allo scopo di una immediata vendita» (F. Grasso, P. Terazzi, 2009, *Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento*, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Scuola di Alta Formazione, *I quaderni*, n. 25, p. 17).

³⁸ È necessario effettuare tale operazione armonizzando innanzitutto i bilanci delle società del gruppo presi singolarmente, apportando ai rendiconti delle partecipate le rettifiche necessarie affinché tutte le voci siano rappresentate in rispetto dei principi contabili applicati dalla capogruppo e si giunga ad una omogeneizzazione dei criteri di valutazione.

«Nell'ambito di un gruppo, vista la possibilità di redigere il bilancio di esercizio in forma sia ordinaria che abbreviata, può sorgere il dubbio sulla compatibilità tra i diversi schemi di bilancio adottati tra le società partecipanti al consolidato, al fine di consolidare bilanci redatti con schemi differenti. Gli adattamenti sono presenti in numero più rilevante nello stato patrimoniale consolidato, rispetto al conto economico consolidato» (R. Rizzi, M. Castellani, *Bilancio consolidato: rappresentazione veritiera e corretta della situazione del gruppo*, Ipsoa Quotidiano, 5 febbraio 2019, Wolters Kluwer, Milano).

Per poter giungere ai dati consolidati sarà, in seguito, necessario selezionare un metodo di consolidamento attraverso il quale procedere all'aggregazione dei singoli bilanci del gruppo³⁹.

Il metodo di consolidamento integrale prevede che tutte le attività, passività, ricavi, costi e flussi finanziari delle imprese rientranti nell'area di consolidamento siano inclusi integralmente nel bilancio consolidato.

Il metodo di consolidamento proporzionale, invece, presume che i suddetti elementi vengano compresi nel bilancio consolidato in maniera proporzionale, sulla base della quota di proprietà detenuta dalla capogruppo sul capitale sociale delle partecipate.

È automatico comprendere come la scelta del metodo di consolidamento da adottare si riveli importante al fine dell'informativa che si intende fornire mediante i dati esposti nel bilancio consolidato. A seconda del metodo scelto, infatti, potranno essere offerte informazioni contabili consolidate diverse.

La rappresentazione degli effetti del consolidamento in bilancio, difatti, non sarà uguale: solo il metodo integrale comporterà la rappresentazione di tutti gli effetti direttamente ed esplicitamente negli schemi di bilancio. Il metodo proporzionale, d'altro canto, rileverà non al 100% le attività, passività, costi e ricavi della partecipata, ma solo nella percentuale di partecipazione, con la conseguenza che anche i rapporti infragruppo saranno eliminati pro quota⁴⁰.

È palese, pertanto, come le scelte operative, soprattutto se discrezionali, assunte dagli amministratori della società capogruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato, possano senza dubbio influenzare la rappresentazione del risultato finale.

Come il bilancio di esercizio, anche il bilancio consolidato, quindi, può essere apprezzato in termini di attendibilità o inattendibilità.

³⁹ Per un approfondimento sulle fasi di lavoro e gli schemi operativi da utilizzare per l'elaborazione di un bilancio consolidato si veda P. Pisoni, D. Busso, F. Rizzato (2014), *La comunicazione economico-finanziaria nei gruppi di imprese: gli strumenti operativi di supporto alla redazione del bilancio consolidato*, Bilancio, vigilanza e controlli, n. 5/2018, Gruppo Euroconference Spa, Verona, pp. 4-9.

⁴⁰ A. Soprani (2018), *Il bilancio consolidato: i metodi di consolidamento delle partecipazioni e l'applicazione del metodo integrale alle controllate*, Bilancio, vigilanza e controlli, n. 2/2018, Gruppo Euroconference Spa, Verona, p. 22.

Anche per il bilancio consolidato si può parlare di falsità.

Nello specifico, la falsità del bilancio consolidato può avere due origini differenti. La stessa può riguardare, infatti, i dati espressi direttamente dal bilancio consolidato, oppure considerarsi “derivata”.

In questo ultimo caso la falsità è direttamente conseguente all’inattendibilità di uno o più bilanci di esercizio redatti dalle società controllate appartenenti al gruppo, le quali potrebbero fornire alla controllante, per cui vige l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, dati contabili non del tutto completi o chiari⁴¹.

1.1.3. Le comunicazioni sociali non finanziarie

Le imprese, ormai da alcuni anni, hanno cominciato a rispondere all’esigenza dei loro stakeholder di assumere informazioni non solo contabili, ma anche di carattere non finanziario.

Le aziende, infatti, non operano in un contesto solo meramente economico, bensì in un ambiente molto più ampio e complesso, in cui si trovano a dover creare valore non solo per se stesse ma anche per la collettività.

La contabilità in un’ampia (ma in realtà diversa) accezione del termine, oltre ai dati più propriamente economici, dovrebbe fornire informazioni relative al ruolo svolto dall’impresa nel contesto sociale in cui è inserita⁴².

Grazie alle comunicazioni sociali non finanziarie, gli stakeholder sono in grado di ottenere utili informazioni in merito alla responsabilità sociale, ambientale ed etica che le imprese si sono assunte nello svolgimento della loro attività durante l’esercizio.

L’unica normativa ad oggi presente in Italia che disciplina la redazione di questi documenti è quella sancita dal D.lgs. n. 254 del 30/12/2016, con il quale è

⁴¹ Per un’analisi di rilevanza internazionale sugli approcci da adottare al fine di rilevare frodi nel bilancio consolidato, con l’obiettivo di ridurre le perdite e il rischio di investimento in capo ai soggetti investitori, che, come noto, si affidano ai dati contabili forniti dal bilancio per poter assumere decisioni di investimento, si veda Yuh-Jen Chen, Wan-Ching Liou, Yuh-Min Chen, Jyun-Han Wu, *Fraud detection for financial statements of business groups*, International Journal of Accounting Information Systems, 6 december 2018, Elsevier, Amsterdam.

⁴² E. Viganò (1990), *L’impresa e il bilancio europeo*, CEDAM, Padova, p.42.

stata recepita la Direttiva europea 2014/95/UE del 22/10/2014, riguardante le cosiddette “non-financial and diversity information”.

Le comunicazioni sociali di carattere non finanziario che un’impresa può redigere sono le seguenti:

- 1) il bilancio integrato, documento in grado di mostrare il legame fra strategia, governance, performance economico-finanziaria e contesto sociale, ambientale ed economico nel quale l’azienda opera, offrendo informazioni a tutti gli stakeholder interessati alla capacità di un’organizzazione di creare valore nel tempo⁴³. Secondo quanto disposto dall’Integrated Reporting <IR> Framework⁴⁴, documento che offre le linee guida per la redazione del bilancio integrato, nonché schema di riferimento globalmente e riconosciuto per l’integrated reporting, i principi che dovrebbero essere rispettati durante l’elaborazione di un bilancio integrato sono: focus strategico e orientamento al futuro, connettività e materialità delle informazioni, relazioni con gli stakeholder, sinteticità, coerenza, comparabilità, attendibilità e completezza. In merito a queste ultime, il Framework prevede che «un report integrato deve contenere tutti gli aspetti materiali⁴⁵, sia positivi che negativi, in modo obiettivo e senza errori materiali»;
- 2) il bilancio sociale, utilizzato dall’impresa per comunicare i principi, i valori etici e sociali sulla base dei quali si è svolta l’attività durante il periodo di riferimento. Tramite questo documento, infatti, un’azienda è in

⁴³ «Un processo integrato di rendicontazione dovrebbe contribuire a chiarire il legame tra la generazione del valore misurato secondo il modello economico-finanziario e la generazione del valore dell’azienda nel medio e lungo termine, fornendo al contempo l’analisi degli impatti e delle interconnessioni tra i rischi e le performance in tutta la catena del valore di un’organizzazione, al fine di accrescere concisione, coerenza e comparabilità dei report.» (T. Tardia, 2015, *Dal bilancio sociale e ambientale, al bilancio sostenibile*, in PMI, vol. 10/2015, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milanofiori Assago (MI), p. 57).

⁴⁴ Esso è stato emanato nel 2013 dall’IIRC (International Integrated Reporting Council), ente globale nato nel 2010 che riunisce a livello internazionale leader nei settori del business ed investimenti, esperti in materia contabile ed accademici.

⁴⁵ In relazione alla materialità delle informazioni, il Framework stabilisce che devono essere fornite informazioni sugli aspetti che influiscono in modo significativo sulla capacità dell’impresa di creare valore nel breve, medio e lungo termine. Per dettagli sul processo di determinazione della materialità si veda IIRC (2013), *IR Framework*, p. 18.

grado di evidenziare l'impatto socio-economico generato dall'attività svolta ed il valore del capitale umano in essa presente.

Parlare oggi di “responsabilità sociale dell'impresa” non ha più il sapore di un'affermazione rivoluzionaria, ma anzi va consolidandosi l'idea che la valutazione dell'attività imprenditoriale non può solo essere effettuata sulla base di semplici criteri economici, ma che è necessario tener conto anche delle conseguenze sul “sociale” interno ed esterno all'impresa stessa⁴⁶;

- 3) il bilancio ambientale, documento che descrive le principali relazioni tra l'impresa e l'ambiente, come l'impatto ambientale dell'attività d'impresa e delle politiche aziendali in termini di emissioni di sostanze nocive o di utilizzo o meno di energia derivante da fonti rinnovabili. Il bilancio ambientale, o environmental reporting, fornisce importanti informazioni sul rapporto tra l'impresa e il territorio fisico in cui la stessa opera;
- 4) il bilancio di sostenibilità, il quale riunisce in un unico documento tutte le informazioni sulla dimensione economica, sociale ed ambientale fornite dal bilancio sociale e dal bilancio ambientale, come sopra descritti;
- 5) la relazione sulla gestione, documento allegato al bilancio di esercizio in cui vengono espressi indicatori di risultato sia finanziari, vale a dire di carattere quantitativo-monetario, che non finanziari (ad esempio, sviluppo del fatturato e customer satisfaction), con i quali analizzare l'andamento della gestione aziendale secondo i suoi aspetti qualitativi, in modo da monitorare i fattori che hanno maggiormente influenzato i risultati conseguiti⁴⁷.

Secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 254/2016, sono obbligati a redigere, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione riportante informazioni non-financial tutti gli enti di interesse pubblico (come indicati dall'art. 16, comma 1, del D.lgs.

⁴⁶ G. De Santis, A.M. Ventrella, 1980, *Il bilancio sociale dell'impresa*, Franco Angeli Editore, Milano, p. 9.

⁴⁷ Per approfondimenti sulla normativa italiana in merito alla rendicontazione non-financial esposta nella relazione sulla gestione si veda A. Gasperini, F. Doni (2014), «La comunicazione delle informazioni non finanziarie: l'attuale quadro normativo», in *Amministrazione & Finanza*, vol. n. 8/2014, IPSOA, Milanofiori Assago (MI), p. 18-21.

27 gennaio 2010, n. 39⁴⁸), qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio, un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di Euro;
- b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di Euro.

Anche gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni⁴⁹ sono obbligati a redigere per ogni esercizio una comunicazione non-financial; nel loro caso si tratterà di una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Tutti i soggetti che non rientrano in queste classificazioni possono redigere, invece, tali documenti, su base esclusivamente volontaria.

Spesso la redazione di una comunicazione di carattere non finanziario viene vista dalle imprese come un'opportunità sotto vari aspetti, dall'acquisizione di una maggiore visibilità sul mercato, al potenziamento del coinvolgimento con gli stakeholder.

È necessario, però, che le stesse imprese siano consapevoli che redigere un documento di questo tipo non debba implicare minore sforzo di quello necessario per l'elaborazione di un ordinario bilancio di esercizio, con il quale, tra l'altro, non possono sussistere disallineamenti. Ciò che è illustrato da una comunicazione non-financial non dovrebbe, infatti, in alcun modo scostarsi né da dai dati che, quantitativamente, sono stati rappresentati dal bilancio di esercizio, né da quanto effettivamente avvenuto nella realtà aziendale.

L'informativa fornita dovrà, pertanto, essere attendibile.

Purtroppo, ad oggi, la normativa di riferimento in merito alle comunicazioni aventi carattere non finanziario è piuttosto scarna, sostanzialmente ricondotta al

⁴⁸ Vale a dire, società quotate, banche, assicurazioni, società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ed altre tipologie residuali.

⁴⁹ Per tale si intende il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie che, complessivamente, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l'esercizio un numero di dipendenti superiore a cinquecento ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di Euro;
- 2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di Euro.

D.lgs. 254/2016 sopra menzionato e al Regolamento di attuazione Consob, adottato con delibera n. 20267 del 18/01/2018.

Tale situazione, a parere di chi scrive, non fa che lasciare discrezionalità alle imprese nel momento in cui si trovano a redigere tali documenti, concedendo, pertanto, ampio spazio alla libertà di scelta delle aziende in merito a quali, e quante, informazioni fornire.

Non sarebbe, infatti, inverosimile che una comunicazione non-financial fornisca una visione dell'azienda più virtuosa in ambito di capitale sociale, umano, intellettuale ed ambientale rispetto a quella che effettivamente è, rispondendo all'obiettivo dell'impresa di presentarsi al pubblico con la sua "veste" migliore⁵⁰.

Pertanto, gli utenti di questa tipologia di documenti, come d'altronde di ogni bilancio di carattere finanziario, dovranno, quindi, essere ben consapevoli che le informazioni rappresentate hanno senza dubbio scontato un certo grado di soggettività.

1.2 Le motivazioni alla base delle comunicazioni sociali inattendibili

Le cause dalle quali può scaturire la redazione, da parte di un'impresa, di un bilancio inattendibile sono molteplici.

Potremmo, ad esempio, trovarci di fronte ad un bilancio il cui contenuto sia inattendibile a causa di uno o più errori commessi in buona fede per inesperienza dal suo redattore.

Potremmo anche trovarci di fronte a delle informazioni inattendibili, poiché generate da scelte valutative soggettive ed inappropriate, ma anch'esse assunte in buona fede da parte dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio. Tale situazione

⁵⁰ Ad esempio, diffusa è oggi la pratica del "greenwashing", utilizzata dalle imprese per presentare in maniera ingannevole un'immagine positiva dal punto di vista dell'ecosostenibilità. Per approfondimenti si veda F. Iraldo, M. Melis (2012), *Green marketing. Come evitare il greenwashing comunicando al mercato il valore della sostenibilità*, Il Sole24Ore, Milano.

potrebbe, ad esempio, riscontrarsi nei casi in cui la normativa da seguire sia incerta o lasci ampio spazio alla discrezionalità di chi elabora il bilancio.

L'inattendibilità di un bilancio, però, potrebbe anche derivare da una scelta assunta volontariamente e consapevolmente degli amministratori della società.

Non di rado accade, infatti, nelle realtà aziendali, che l'inserimento di dati non veritieri all'interno di un bilancio, tramite aggiustamenti e manipolazioni, venga in un certo senso "richiesta" proprio dai soggetti al vertice della società stessa.

Nella maggioranza dei casi, d'altronde, un bilancio inattendibile non è mai fine a se stesso. Esso potrebbe essere, infatti, il frutto di manovre dettate da specifiche politiche di bilancio.

La formazione del bilancio è un'operazione complessa, discrezionale ed in un certo senso creativa, pertanto è inevitabile che sia indirizzata verso le modalità che il soggetto redattore giudica più opportune per soddisfare l'interesse economico dell'impresa.

L'esposizione dei risultati di bilancio viene fatta nelle forme che meglio si giudicano corrispondenti agli interessi aziendali, genericamente intesi, o a particolari segnalazioni di eventi e di consistenze che si ritengono attese dal pubblico cui il bilancio è destinato, ovvero di utile esibizione a questo medesimo ambiente.

Politica di bilancio è tutto questo insieme: salvaguardia dell'avvenire dell'impresa, accorta individuazione dei risultati, opportunità di esporli nell'una o nell'altra guisa, di anticiparne o differirne la cognizione nel tempo, di elevarne o deprimerne, entro giustificabili limiti, l'altezza⁵¹.

Le politiche di bilancio comprendono tutti quegli interventi posti in atto dagli amministratori sul bilancio per individuare la dimensione del risultato economico più rispondente al raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali⁵².

⁵¹ D. Amodeo (1965), *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli, p. 834.

⁵² Tema affine alle politiche di bilancio è l'*earnings management*, concetto che si riconduce all'utilizzo della discrezionalità nelle determinazioni economico-quantitative d'azienda.

«Una definizione comunemente accolta nella letteratura internazionale, soprattutto empirica, vede l'*earnings management* come la circostanza nella quale i manager utilizzano il loro giudizio nella redazione del bilancio e nello strutturare le transazioni, allo scopo di alterare i report finanziari, al fine di fuorviare alcuni

In sostanza, esse rappresentano tutte le motivazioni che spingono gli amministratori, sulla base della loro discrezionalità, ad eseguire manovre contabili strumentali per il raggiungimento dei loro scopi, in contrasto con la rappresentazione contabile fedele della realtà aziendale.

È possibile ravvisare due differenti tipologie di obiettivi che caratterizzano le politiche di bilancio:

- *obiettivi generali* delle politiche di bilancio, i quali si rifanno direttamente ai fini assegnati a date politiche d'impresa e costituiscono un aspetto immediato del loro coronamento, traducendosi a livello effettuale nell'assunzione di linee guida che riguardano il bilancio d'esercizio inteso come momento attuativo dei processi di comunicazione economica d'impresa,
- *obiettivi contestuali* delle politiche di bilancio, votati al raggiungimento di traguardi particolari che, se di per sé intesi, hanno un significato compiuto soltanto sotto il profilo della determinazione e della descrizione dei risultati economico-aziendali, e tuttavia funzionalmente necessari per conseguire gli obiettivi generali summenzionati⁵³.

Gli obiettivi sopra esposti si possono differenziare a seconda dell'immagine della società che gli amministratori intendono mostrare al pubblico.

Se si intende mostrare un'immagine migliore di quella effettiva, il bilancio subirà delle manovre contabili affinché vengano evidenziati un utile o un capitale maggiori di quelli effettivamente conseguiti (annacquamento del capitale).

Qualora, invece, l'obiettivo degli amministratori sia quello di mostrare un utile ed un capitale inferiori a quelli effettivi, peggiorando così l'immagine dell'azienda, le manovre sul bilancio comporteranno la realizzazione di riserve occulte.

stakeholder sulla performance dell'azienda, ovvero di influenzare gli esiti di rapporti contrattuali che dipendono dai risultati contabili» (G. Greco, 2015, *Le politiche di bilancio aziendali: metodi di ricerca e analisi delle determinanti*, Franco Angeli Editore, Milano, pp. 10-11 e P.M. Healy, J.M. Wahlen, 1999, *A review of the earnings management literature and its implications for standard setting*, Accounting Horizons, American Accounting Association, Lakewood Ranch - U.S.A., Vol. 13, n. 4, p. 373).

⁵³ M. Pini (1991), *Politiche di bilancio e direzione aziendale*, Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas S.p.a., Milano, p. 30.

Qui di seguito si elencano le più comuni motivazioni che spingono gli amministratori ad effettuare manipolazioni sui valori di bilancio al fine di fornire un'immagine distorta della realtà aziendale.

Motivazioni che portano alla redazione di bilanci inattendibili⁵⁴

<i>Volontarie</i>		<i>Involontarie</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Rendere appetibili le azioni (aumento capitale sociale o obbligazioni convertibili) • Facilitare le operazioni di fusione o cessione di aziende • Non allarmare i fornitori, i finanziatori e i clienti • Conservare la propria immagine presso i concorrenti • Ottenere contratti o partecipare a gare di appalto • Motivazioni soggettive degli amministratori • Ritardare le procedure di riduzione del capitale sociale o l'accesso a procedure concorsuali 	<ul style="list-style-type: none"> • Affrontare rischi futuri di gestione • Autofinanziamento • Stabilizzazione dei dividendi • Estromettere gli azionisti di minoranza • Disincentivare l'entrata sul mercato di nuovi concorrenti • Ridurre la pressione fiscale 	<ul style="list-style-type: none"> • Occultare illegittime appropriazioni degli amministratori o dei soci • Pagare tangenti • Trasferire capitali all'estero in violazione delle norme valutarie • Realizzare scalate societarie e altre operazioni di borsa • Ridurre la pressione fiscale 	<ul style="list-style-type: none"> • Errori in buona fede commessi dal contabile delle società • Incertezze nell'applicazione di alcune norme • Non approfondita conoscenza dei principi contabili
Annacquamento del capitale	Riserve occulte illiquide	Riserve occulte liquide	

Attraverso le pratiche di annacquamento del capitale è possibile sopravvalutare componenti positivi di reddito e/o sottovalutare componenti negativi, permettendo la non evidenziazione di perdite di esercizio già verificate e la cui iscrizione in bilancio verrà rimandata ad esercizi successivi, o l'evidenziazione di utili non

⁵⁴ Cfr. S. Branciarì, M. B. De Minicis (1998), *Il bilancio falso e inattendibile*, Il Sole24Ore, Milano, p. 83.

effettivamente conseguiti, che potrebbero, però, essere distribuiti, depauperando il patrimonio.

È chiaro che la distribuzione di dividendi eccessivi o privi di un fondamento economico, può danneggiare gravemente l'azienda molto più della determinazione errata dell'utile d'esercizio.

L'azienda, infatti, non deve indebolirsi finanziariamente tramite la distribuzione di mezzi auto-prodotti, ma non è necessario neppure che diventi completamente autonoma dal punto di vista finanziario: deve, infatti, riuscire a garantirsi, almeno, una certa forza contrattuale tale da non essere completamente sottomessa ai terzi finanziatori⁵⁵.

Fenomeno opposto all'annacquamento del capitale è la creazione di riserve occulte.

A differenza delle riserve palesi (come ad esempio, la riserva legale o le riserve statutarie), le riserve occulte non risultano dal bilancio di esercizio⁵⁶. Esse, possono, pertanto, essere considerate come un accantonamento occulto di utili, i quali sono effettivamente conseguiti, ma “nascosti” dal bilancio.

Le riserve occulte possono costituirsi tramite la mancata iscrizione di determinate poste dell'attivo o l'iscrizione di poste passive fittizie, oppure tramite la svalutazione eccessiva di alcune attività o la sopravvalutazione di alcune passività⁵⁷.

Operativamente, potrebbero essere alterate quantità oggettive come i ricavi di vendita, occultando la parte relativa ai ricavi “in nero”, o la disponibilità di banca dell'impresa, occultando la presenza di conti bancari.

È possibile altresì creare riserve occulte effettuando scorrette valutazioni di voci, quali gli ammortamenti (i quali potrebbero essere contabilizzati con valori

⁵⁵ R. Verona (2006), *Le politiche di bilancio: motivazioni e riflessi economico-aziendali*, Giuffrè Editore, Milano, p. 174.

⁵⁶ «Le riserve di utili e di capitale - palesi e occulte – consentono in modo inevitabile, nonché automatico, di preservare l'integrità del capitale, senza dover attendere l'intervento degli amministratori o il momento in cui la situazione venga accertata contabilmente. L'azienda, infatti, ha un patrimonio in grado di sopportare la perdita formata nel corso dell'esercizio: possiede, cioè, una “massa sottoposta ad urto” superiore a quella che appare dal bilancio» (R. Verona, 2006, *Le politiche di bilancio: motivazioni e riflessi economico-aziendali*, Giuffrè Editore, Milano, p. 162).

⁵⁷ U. De Dominicis (1966), *Lezioni di ragioneria generale*, Vol. 3 e 4, Azzoguidi, Bologna, p. 366.

eccessivi), i crediti, che potrebbero subire un'eccessiva svalutazione, o le immobilizzazioni, ad esempio stimando erroneamente la vita utile di un impianto. Tali riserve, originando una riduzione del risultato economico d'esercizio, comportano una diminuzione dell'utile spettante ai soci.

Per ciò che riguarda gli azionisti, tali riserve, restringendo i dividendi, danneggiano i soci temporanei, quelli che non intendono rimanere legati alle sorti della società, ma, accrescendo le difese dell'azienda contro possibili eventi negativi futuri, avvantaggiano l'azionista non occasionale, colui che intende partecipare durevolmente alla vita della società⁵⁸.

Un bilancio che presenta riserve occulte, come d'altronde, un bilancio con un patrimonio sopravvalutato a seguito di pratiche di annacquamento del capitale, non può che essere considerato inattendibile.

Esso, infatti, a prescindere dall'obiettivo che si voglia raggiungere, non rappresenta che una realtà aziendale distorta da aggiustamenti e manipolazioni, a danno di tutti i soggetti che prendono le loro decisioni proprio in base all'informativa in esso riportata.

1.3 Le quantità oggetto di falsificazione: un'analisi delle voci "sensibili"

Come poc'anzi anticipato, esistono delle particolari quantità⁵⁹ all'interno del bilancio che ben si prestano ad essere influenzate dalla discrezionalità del soggetto tenuto alla sua redazione. Voci che "agevolmente" potrebbero subire, quindi, volontarie manipolazioni o semplicemente essere oggetto di errate ed involontarie valutazioni.

Tra le aree che si prestano maggiormente a tali distorsioni e che, pertanto, potrebbero compromettere l'attendibilità del bilancio troviamo: le immobilizzazioni immateriali, gli ammortamenti, le rimanenze, i crediti e i fondi per rischi e oneri.

⁵⁸ C. T. Galletto (2012), *Manuale del Commercialista*, Il Sole24Ore S.p.a., Milano, p. 17.

⁵⁹ Sulla distinzione fra quantità e grandezze in ambito economico-aziendale, cfr. M. Cattaneo (1979), *Il bilancio d'esercizio nelle imprese. Finalità e strutture*, Etas, Milano, p. 89.

1.3.1. Le immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, o *intangibles*, sono definite dal principio contabile OIC n. 24 come «attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità» e sono «costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi».

In sostanza, esse sono asset privi di consistenza fisica, anche se autonomamente identificabili, ad utilità futura⁶⁰.

Le immobilizzazioni immateriali sono così suddivise:

- beni immateriali (diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, nonché tutti i diritti simili);
- oneri pluriennali (costi sospesi, quali ad esempio le spese di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca⁶¹, i costi di pubblicità⁶²);
- avviamento.

Per quanto riguarda i beni immateriali e l'avviamento, vige l'obbligo della loro iscrizione in bilancio, tra gli elementi dell'attivo patrimoniale, qualora siano soddisfatti i requisiti dell'utilità futura e della misurabilità.

Per quanto riguarda gli oneri pluriennali, invece, qualora gli stessi godano dei due requisiti sopra menzionati, gli amministratori hanno la facoltà di capitalizzarli inserendoli nello stato patrimoniale.

⁶⁰ «Come bene economico, il bene immateriale esprime un'attesa nei confronti dei benefici futuri, senza che questa trovi sostanza materiale di tipo fisico o finanziario» (A. Beretta Zanoni, 2005, *Il valore delle risorse immateriali*, Il Mulino, Bologna, pag. 21).

⁶¹ Secondo quanto previsto dall'OIC 24 «i costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del D.lgs. 139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce BI2 Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti al paragrafo 49. I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione previsti al paragrafo 49, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29».

⁶² L'OIC 24 stabilisce che «i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24 aggiornato nel 2015, se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento previsti ai paragrafi 41-43, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voce BI2 alla voce B11 Costi di impianto e di ampliamento. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29 ai soli fini riclassificatori. I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29».

A differenza delle immobilizzazioni materiali, anch'esse elementi del patrimonio aziendale, però, misurare, stimare e rappresentare in bilancio il valore del capitale intangibile risulta essere, ad avviso di chi scrive, un processo decisamente più delicato e su cui vale la pena prestare attenzione, soprattutto considerando che l'utilizzo di tali risorse intangibili può contribuire ad aggiungere valore anche agli asset materiali dell'impresa ed in generale ad accrescere la sua competitività.

Quantificare il valore del capitale immateriale può essere un processo complesso in cui fondamentali sono la competenza e l'imparzialità del soggetto che lo esegue⁶³.

Proprio per la loro innata "sfuggevolezza", infatti, gli intangibili ben si prestano a subire distorsioni durante i loro processi valutativi.

Le immobilizzazioni immateriali, qualora sia necessario procedere alla loro capitalizzazione, devono essere contabilizzate al costo di acquisto, qualora derivino da operazioni di acquisizione esterna, o al costo di produzione, includendo sia i costi diretti che quelli indiretti, (da imputare ragionevolmente) nel caso in cui siano prodotte internamente.

Categoria particolare di *intangibile asset* è l'avviamento, cioè l'attitudine di un'azienda a generare utili in misura superiore a quella ordinaria.

Esso può essere originato internamente, cioè dall'efficienza dell'organizzazione dei beni aziendali e delle risorse umane, ed in tal caso non è possibile procedere alla sua capitalizzazione poiché non è identificabile ed attendibilmente valutabile, o acquisito a titolo oneroso esternamente (tramite, ad esempio, un'operazione di aggregazione aziendale, come una fusione o un conferimento d'azienda).

⁶³ «L'analisi, misurazione, valutazione e rappresentazione delle risorse immateriali richiedono una pluralità di tipologie di misure orientate al futuro (qualitative, quantitative, monetarie e non monetarie) e la consapevolezza che gli intangibles generano valore principalmente non in modo diretto, bensì interagendo con le altre risorse aziendali e, quindi, in modo indiretto» (E. Comuzzi, S. Marasca, L. Olivotto, 2009, *Intangibles. Profili di gestione e di misurazione*, Franco Angeli Editore, Milano, pp. 183 - 184).

In questo ultimo caso sarà necessario quantificarne il valore monetario. Solo dopo questo passaggio, infatti, sarà possibile procedere alla sua capitalizzazione in bilancio.

Come per la misurazione delle altre immobilizzazioni immateriali, anche per l'avviamento, proprio per la sua insita "sfuggevolezza", potrebbe essere semplice per il valutatore effettuare manipolazioni ed aggiustamenti a seconda del risultato monetario che intende ottenere.

In aggiunta, il valore dell'avviamento si presta, ancor più degli altri intangibles, ad essere condizionato dalla sua soggettività, in quanto, come affermato dallo stesso OIC n. 24, «l'avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un'azienda, ma piuttosto riconducibile al suo valore intrinseco, che in generale può essere posto in relazione a motivazioni, quali: il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato, l'extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, ecc.».

Tutti elementi, questi ultimi, che sono per loro natura estremamente sottoposti alla discrezionalità del soggetto valutatore.

1.3.2. L'ammortamento

Le immobilizzazioni, sia immateriali che materiali, subiscono in ogni esercizio il processo contabile dell'ammortamento.

Tramite l'ammortamento si ripartisce sistematicamente il costo del bene, come inizialmente iscritto in bilancio, o per il quale ne sia stato ragionevolmente modificato il valore⁶⁴, tra gli esercizi nei quali lo stesso viene impiegato.

⁶⁴ Tramite rilevazioni successive alla prima iscrizione in bilancio è possibile effettuare svalutazioni o rivalutazioni del valore del bene.

In ogni esercizio, infatti, la società è tenuta a valutare se sussistono indicatori che segnalano un'avvenuta perdita durevole di valore in capo agli asset patrimoniali presenti in bilancio. In caso affermativo, la stessa è tenuta a svalutare i beni su cui è ricaduta la perdita. Come stabilito dal principio contabile OIC n. 9, «si definisce perdita durevole di valore la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un'immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile».

La quota imputata a ciascun esercizio deve riferirsi alla residua possibilità di utilizzo del bene.

La vita utile residua del bene dovrà essere rimodulata qualora risulti che lo stesso abbia subito una perdita durevole di valore. Come previsto dal principio contabile OIC 9, «se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata».

Il calcolo della quota di ammortamento avviene sulla base dei seguenti elementi, i quali possono ampiamente dipendere dalla discrezionalità dei redattori del bilancio:

- valore del bene, vale a dire il valore da ammortizzare, dato dalla differenza tra il costo di acquisto o di produzione del bene ed il suo valore residuo (se determinabile)⁶⁵,
- il periodo di ammortamento, cioè la vita utile che il redattore del bilancio attribuisce al bene,
- il criterio di suddivisione nel tempo delle quote da ammortizzare.

Tutti questi elementi sono evidentemente oggetto di stima e congetture da parte del soggetto valutatore, in quanto non è possibile effettuare un calcolo completamente oggettivo dei parametri sinora elencati. La loro misurazione, infatti, non può che basarsi su ipotesi.

Per quanto riguarda le rivalutazioni, invece, l'attuale Legge di Bilancio 2019, veicolata nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di rivalutare le immobilizzazioni materiali (ad esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa) e le immobilizzazioni immateriali (ad esclusione dell'avviamento e dei costi pluriennali). A tal riguardo, l'OIC ha emanato il Documento Interpretativo n. 5 intitolato "Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa".

⁶⁵ «Nella pratica, il valore residuo è spesso così esiguo rispetto al valore da ammortizzare che viene assunto posto pari a zero; se poi emerge durante il processo di ammortamento che il valore contabile netto è inferiore al valore residuo, l'ammortamento va interrotto» (C. Odorizzi, 2018, *Il processo di ammortamento dei beni materiali. Aspetti contabili e fiscali*, Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 10, Il Sole24Ore, Milano, pp. 25-26.)

Fondamentale, a questo punto, è che i piani di ammortamento siano redatti con coerenza, prudenza e non utilizzati come strumento per l'attuazione di prescelte politiche di bilancio.

Inoltre, si reputa necessario, proprio al fine di mantenere i valori forniti dal bilancio coerenti con le effettive caratteristiche dei beni ivi rappresentati, procedere sistematicamente ad un monitoraggio del suddetto piano di ammortamento. Gli stessi piani, infatti, dovranno essere revisionati qualora si manifestino delle variazioni in relazione agli elementi che lo compongono.

Il piano di ammortamento non deve essere considerato immutabile: al contrario, deve essere riadeguato quando risulti necessario per una corretta rappresentazione dell'ammortamento in bilancio⁶⁶.

1.3.3 Le rimanenze di magazzino

Le rimanenze di magazzino rappresentano i costi sostenuti per l'acquisto o la produzione di determinati beni, i cui ricavi saranno però realizzati solo nell'esercizio successivo e, pertanto, dovranno essere rinviati.

Contribuiscono a formare la voce delle rimanenze in bilancio le seguenti categorie di beni:

- materie prime,
- materie sussidiarie,
- materiali di consumo,
- merci,
- prodotti in corso di lavorazione,
- semilavorati,
- prodotti finiti,

⁶⁶ Cfr. F. Corno, G. Lombardi Stocchetti (1998), *Le valutazioni di bilancio*, Ed. Guerini, Milano, pp. 121-131. Da non trascurare è il fatto che una modifica dei criteri di valutazione, e, quindi, delle aliquote di ammortamento, può generare dei riflessi dal punto di vista fiscale. Pertanto, è necessario che tali variazioni siano effettuate con ragionevolezza e siano opportunamente indicate in nota integrativa. Per approfondimenti in merito agli effetti fiscali delle variazioni della percentuale della quota di ammortamento, con un'analisi della giurisprudenza tramite la sentenza della Corte di Cassazione n. 20680/2015, veda A. Silla (2016), *Ammortamento del costo dei beni strumentali*, Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 2, Il Sole24Ore, Milano, pp. 6-8.

- lavori in corso su ordinazione.

Le rimanenze sono l'espressione di processi produttivi in corso di svolgimento al termine dell'esercizio.

Rappresentando valori economici comuni a due esercizi che vengono suddivisi tra l'esercizio che si chiude e quello successivo, è evidente come esse siano delle quantità congetturate.

È proprio da questa loro natura che sorge il problema della loro valutazione, in quanto si prestano con facilità ad essere oggetto di operazioni fuorvianti di sopravvalutazione (con l'obiettivo di anticipare dei profitti o posticipare delle perdite) o, al contrario, di sottovalutazione (per posticipare dei profitti o anticipare delle perdite) che possono compromettere l'attendibilità del bilancio.

Il problema della valutazione delle rimanenze può essere concepito o come rinvio agli esercizi futuri di costi sostenuti in passato, o come anticipazione di ricavi di vendita futuri, o come scissione tra l'esercizio in chiusura e quello successivo di risultati economici in corso di formazione⁶⁷.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2426 del codice civile, le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.

In linea generale, se il bene è dotato di non fungibilità, è obbligatorio valorizzarlo al suo costo specifico.

Nel caso in cui, invece, non sia possibile procedere ad una sua delineata identificazione, il soggetto che redige il bilancio sarà tenuto a stimarne il valore contabile tramite l'utilizzo di metodi convenzionali⁶⁸.

Il valore delle rimanenze dei beni fungibili in magazzino, quindi, deriva da discrezionali scelte del soggetto tenuto alla redazione del bilancio.

I criteri convenzionali attraverso i quali è possibile determinare il valore delle rimanenze sono:

⁶⁷ Cfr. S. Branciarì, M. B. De Minicis (1998), *Il bilancio falso e inattendibile*, Il Sole24Ore, Milano, p. 52.

⁶⁸ Per un approfondimento sui profili evolutivi del problema della valutazione delle rimanenze di magazzino nel bilancio d'esercizio si veda R. D'Alessio (2008), *La valutazione delle rimanenze di magazzino nel sistema dei bilanci d'impresa. Un'interpretazione storico dottrinale*, G. Giappichelli Editore, Torino.

- LIFO (last in first out), che valuta le rimanenze sulla base dei prezzi più lontani nel tempo, ipotizzando che le ultime quantità caricate in magazzino siano le prime ad essere scaricate;
- FIFO (first in first out), che si basa, invece, sull'ipotesi contraria in cui i beni utilizzati o venduti per primi sono quelli acquistati per primi;
- Costo Medio Ponderato, che valuta i beni in base al costo medio dell'esercizio, ponderato per le rispettive quantità.

È evidente come, al fine di rappresentare in bilancio valori veritieri, sia necessario che il valutatore ricorra al metodo da lui ritenuto più idoneo in base alle effettive caratteristiche del magazzino.

In caso contrario, infatti, ci troveremmo di fronte ad un'informativa distorta, manipolata da scelte che hanno condotto all'utilizzo di metodi adatti a quanto disposto da predeterminate politiche di bilancio, purtroppo anche questo a scapito dell'attendibilità dell'intero bilancio.

1.3.4 I crediti

Con il D.lgs. n. 139/2015 è stato introdotto, per le società tenute alla redazione del bilancio ordinario, l'obbligo di valutare la voce dei crediti con il criterio del costo ammortizzato⁶⁹.

Solo qualora il suo utilizzo comporti effetti irrilevanti per la corretta informazione fornita dal bilancio, il redattore potrà essere esonerato dall'adozione di tale metodo.

L'OIC n. 15 stabilisce che i crediti vadano rilevati inizialmente in bilancio al loro valore nominale (al netto di premi, abbuoni e sconti), tenuto conto del fattore temporale, vale a dire eseguendo l'attualizzazione del credito se necessario⁷⁰.

⁶⁹ Le imprese di piccole dimensioni, le quali possono redigere un bilancio abbreviato, hanno invece la possibilità di iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo, non applicando il metodo del costo ammortizzato introdotto dal D.Lgs. n. 139/2015.

⁷⁰ Come precisato dall'OIC n. 15, i crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi con corresponsione di interessi aventi un tasso significativamente differente dal tasso di interesse del mercato, verranno inizialmente rilevati attualizzando al tasso di interesse di mercato i flussi finanziari futuri derivanti dal credito.

Successivamente alla prima rilevazione in bilancio, sarà necessario procedere, negli esercizi successivi, ad effettuare ulteriori procedimenti valutativi⁷¹.

Secondo l'OIC n. 15, il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:

- determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
- aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito;
- sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
- sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti⁷².

Proprio quest'ultima operazione, vale a dire la svalutazione di un credito, richiede, ad avviso di chi scrive, particolare attenzione nell'ambito del tema del falso in bilancio.

In base a quanto previsto dall'art. 2424 del codice civile in merito ai crediti, essi devono essere rappresentati in bilancio nell'attivo circolante dello stato patrimoniale.

I crediti verso clienti vengono rilevati contabilmente al netto del fondo svalutazione crediti, fondo costituito in considerazione del fatto che sussiste una, più o meno ampia, possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali nei confronti della società creditrice.

Operativamente, il fondo svalutazione crediti serve a rettificare il valore dei crediti iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

⁷¹ Come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza 28 gennaio – 18 marzo 2015, n. 5450 «Il criterio di valutazione dei crediti non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità: ciò preclude l'iscrizione in bilancio non soltanto dei crediti semplicemente sperati, ma anche dei crediti certi, liquidi ed esigibili qualora siano di dubbia o difficile esazione, i quali, in tal caso, non devono essere iscritti nel loro intero ammontare, bensì nella minore misura che – secondo un prudente apprezzamento – si presume di poter realizzare».

⁷² T. Sesana (2018), *I crediti v. clienti da svalutare e costo ammortizzato*, Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 12, Il Sole24Ore, Milano, p. 17.

Al fine, pertanto, di rappresentare in bilancio un valore dei crediti attendibile e verosimile, il redattore è tenuto, al termine di ogni esercizio, ad effettuare una loro attenta analisi. Potrebbero, infatti, sussistere dei crediti divenuti nel corso dell'esercizio completamente inesigibili (ad esempio a causa del fallimento dell'impresa debitrice), oppure per i quali si presume di effettuare una riscossione parziale.

In tutti questi casi è compito del valutatore stabilire in quale misura rettificare il valore del credito.

Nell'effettuare l'analisi per rilevare e quantificare l'eventuale perdita subita dal credito, egli sarà tenuto a considerare una molteplicità di elementi, tra i quali: un'eventuale situazione di difficoltà finanziaria in capo al soggetto debitore e la probabilità che lo stesso possa rientrare in una procedura concorsuale, una sua violazione del contratto, quale ad esempio il mancato pagamento di una o più rate, l'anzianità del credito stesso e se lo stesso sia, o meno, già scaduto.

Sarebbe opportuno ad avviso di chi scrive, effettuare, inoltre, un'analisi sull'andamento del settore e dell'area geografica in cui opera l'impresa debitrice e sulle condizioni economiche generali, valutando anche il rischio Paese⁷³.

Si auspica che il valutatore, nell'effettuare la stima del corretto valore da rettificare, prenda in esame ogni elemento utile al fine di effettuare una completa, attendibile ed il più possibile oggettiva valutazione.

Proprio in considerazione del fatto che si tratta senza dubbio di stime soggettive, l'OIC 15 prevede che le stesse si debbano basare «su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le informazioni disponibili, al momento della valutazione, sulla situazione dei debitori, sulla base dell'esperienza passata, della

⁷³ Spesso accade, invece, soprattutto nelle realtà aziendali di piccole o medie dimensioni, che il controllo delle dinamiche legate alla gestione del credito commerciale sia, nonostante l'importanza strategica e di trasparenza dal punto di vista dell'informativa contabile, frequentemente differito rispetto ad altre, pur importanti, problematiche e, pertanto, affrontato per la prima volta unicamente in occasione del mancato incasso. Per approfondimenti in merito si veda A. Painizza (2018), *La gestione del credito: priorità per le aziende nella valutazione dei rischi*, 23 aprile 2018, Ipsa Quotidiano, Wolters Kluwer, Milano.

corrente situazione economica generale e di settore, nonché dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che incidono sui valori alla data del bilancio»⁷⁴.

1.3.5 I fondi per rischi e oneri

Il principio contabile OIC n. 31 definisce i fondi per rischi come «passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati» e i fondi per oneri come «passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza».

Mentre le passività relative ai fondi rischi, sono, quindi, incerte nell'ammontare, nella data di sopravvenienza ed anche nella futura esistenza, quelle relative ai fondi per oneri sono di esistenza certa, ma di ammontare e/o data di sopravvenienza indeterminati⁷⁵.

Nella sostanza, comunque, entrambi i fondi esprimono indubbiamente dei valori numerari presunti.

L'obiettivo di questi fondi è quello di procedere ad una corretta determinazione del reddito dell'esercizio, in quanto vengono introdotti in contabilità dei componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio in chiusura (poiché connessi ad operazioni di gestione già effettuate o in corso), ma con manifestazione finanziaria certa o assimilata in esercizi successivi⁷⁶.

Tali fondi, pertanto, non possono essere costituiti per rettificare i valori dell'attivo, coprire rischi generici (che andrebbero, invece, coperti tramite la creazione di riserve) e rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote ma non riferibili a situazioni che alla data del bilancio hanno originato una passività effettiva.

⁷⁴ L'OIC 15 prevede anche quali sono gli elementi cardine per decidere se procedere alla cancellazione totale di un credito dall'attivo dello stato patrimoniale. Per approfondimenti sulle conseguenze contabili e fiscali derivanti da tale operazione si veda M. Ravaccia (2019), *Perdite su crediti: dalla rilevazione contabile agli effetti fiscali*, 05 aprile 2019, Ipsa Quotidiano, Wolters Kluwer, Milano.

⁷⁵ I fondi rischi sono correlati ad eventi futuri indeterminati sia nel *quantum* che nell'*an*, mentre i fondi per oneri futuri si connettono ad eventi certi nell'*an* ma indeterminati nel *quantum*.

⁷⁶ «I fondi sono accantonamenti effettuati alla fine del periodo amministrativo per la corretta determinazione del reddito di esercizio determinati sulla base della competenza economica dei componenti di reddito alla luce del principio generale di prudenza nelle valutazioni che vuole riflesso nel bilancio ogni componente negativo di reddito, anche se di futura manifestazione, ma tuttavia connesso ad operazioni di gestione già effettuate» (G. Castellano, 1986, *Riserve e fondi nel bilancio d'esercizio*, Giuffrè Editore, Milano, p. 77).

Per quanto riguarda gli accantonamenti a fondi rischi e oneri, il codice civile non detta specifici criteri di valutazione, pertanto, nel rispetto dei principi generali di redazione del bilancio, l'entità dell'accantonamento dovrà essere determinata facendo riferimento alla miglior stima dei costi che saranno necessari per fronteggiare in futuro la passività sottostante.

Come disposto dal principio OIC n. 31, tra gli elementi utili per la valutazione complessiva della congruità del fondo, potrà rendersi necessario:

- conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere;
- elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di accadimento in similari fattispecie;
- acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per una stima dell'esito della causa in situazioni di contenzioso in corso);
- disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile.

Soprattutto nei casi in cui l'onere che si sosterrà in futuro sarà di competenza di più esercizi, non sarà agevole per il valutatore stimare un importo adeguato del fondo.

Si tratta, operativamente, di effettuare la congettura migliore del valore del fondo. Requisiti essenziali saranno, pertanto, il discernimento, l'oculatezza, oltre che la competenza ed imparzialità del valutatore.

Rimane il fatto, però, che per alcuni di questi fondi è difficile identificarne la specifica natura; una generale incertezza ed indeterminatezza sono troppo spesso rilevanti e non eliminabili⁷⁷.

Anche i fondi per rischi e oneri, pertanto, per la loro intrinseca natura, indubbiamente permangono, come le altre aree di bilancio sinora analizzate, tra le poste che maggiormente si prestano a manipolazioni e ad essere oggetto di politiche di bilancio, a scapito dell'attendibilità dell'intera informativa contabile.

⁷⁷ L. D'Alessio, 1992, *Il Bilancio d'esercizio delle imprese: finalità e principi*, Giappichelli Editore, Torino, pp. 184 -185.

CAPITOLO 2. LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI NELL'EVOLUZIONE LEGISLATIVA

2.1 Finalità del bilancio d'esercizio e principi di redazione

Come illustrato nel precedente capitolo, il bilancio assolve principalmente due importanti funzioni: da un lato rappresenta la sintesi degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari della gestione effettuata dall'azienda in funzionamento durante il periodo di riferimento (svolgendo una funzione passiva di rendicontazione consuntiva), mentre dall'altro fornisce attivamente i dati necessari per indirizzare le decisioni.

Il bilancio appare, pertanto, come un complesso ragionamento sull'economia dell'azienda, contemplata in un dato esercizio, in quanto questo costituisce un momento del mutevole divenire della gestione: momento che deve essere quindi esaminato e interpretato alla luce delle sue relazioni con l'andamento passato e col presumibile andamento futuro della gestione stessa¹.

I soggetti che intrattengono in maggior misura rapporti con l'impresa e che, pertanto, sono maggiormente interessati a recepire informazioni sui suoi risultati, anche in vista di una stima del suo trend futuro, sono:

- azionisti,
- manager,
- finanziatori e banche,
- clienti,
- fornitori,
- lavoratori dipendenti,
- fisco,
- imprese concorrenti.

¹ P. Onida (1951), *Il bilancio d'esercizio nelle imprese: significato economico del bilancio, problemi di valutazione*, Giuffrè Editore, Milano, p. 81.

Ognuno di questi soggetti è portatore di una tipologia di interesse di natura diversa rispetto agli altri. Ogni stakeholder leggerà il bilancio con l'obiettivo di trarne le informazioni che a lui interessano, in virtù dello specifico collegamento o rapporto intrattenuto con l'impresa.

Nonostante i differenti personali interessi, però, tutti gli stakeholder sono accomunati da una necessità comune: trarre dal bilancio un'informativa attendibile.

Sebbene sia pacifico che non si possa considerare il bilancio come un documento atto a rappresentare una verità assoluta ed oggettivamente determinata², è pur sempre necessario che esso contenga dati contabili veritieri, affidabili e verosimili.

A questo scopo, sono stati introdotti i principi contabili di redazione del bilancio, ad integrazione di quanto disciplinato dal legislatore mediante le disposizioni del codice civile.

2.1.1. I principi di redazione sanciti dal codice civile e la clausola generale

Il legislatore dispone tramite la clausola generale espressa nell'art. 2423, comma 2, del codice civile, che «il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».

I tre principi fondamentali su cui deve basarsi la redazione del bilancio sono, pertanto, i seguenti:

- chiarezza, secondo la quale le informazioni contenute nel bilancio debbano risultare comprensibili in modo da garantire al lettore, purché provvisto di

² «Vi è chi crede che il rendiconto o bilancio abbia la capacità di indicare completamente le manifestazioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'azienda; vi è invece chi usa critica spesso paradossale per ridurre al minimo la capacità indicativa del bilancio. In verità, il bilancio, è uno strumento utile di segnalazione dell'andamento economico, finanziario e patrimoniale dell'azienda, di cui dà conoscenza, entro dati limiti» (A. Amaduzzi, 1966, *L'Azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, pp. 710-711).

conoscenze tecnico-contabili di base, una corretta interpretazione dell'informativa presentata³;

- verità, secondo la quale le stime e congetture debbano essere operate correttamente e con ragionevolezza, in modo da fornire risultati attendibili ed una rappresentazione fedele della realtà aziendale⁴;
- correttezza, vale a dire assenza di arbitrio da parte del redattore del bilancio, il quale è tenuto ad applicare correttamente e con imparzialità le regole ed i principi contabili.

Nello stesso art. 2423 il legislatore contempla, in aggiunta ai principi sinora illustrati, anche l'applicazione del principio della rilevanza nella rilevazione, valutazione, presentazione degli accadimenti aziendali nel bilancio. Nel dettaglio, il comma 4 del citato articolo, introdotto dal D. Lgs. n. 139/2015, il quale ha apportato importanti modifiche a tutta la disciplina relativa alla redazione del bilancio di esercizio, prevede che «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta».

Ne consegue che possono considerarsi rilevanti soltanto gli errori che hanno un effetto significativo sui dati di bilancio.

Ulteriori approfondimenti in merito all'applicazione del principio della rilevanza, come rappresentato dal principio contabile OIC 11, verranno effettuati nel successivo paragrafo.

La struttura dei principi di redazione del bilancio è piramidale.

Dalla clausola generale, pertanto, discendono e si ispirano i seguenti principi generali, previsti dall'art. 2423 bis del codice civile:

³ La chiarezza si sostanzia in «univocità delle denominazioni, intelligibilità delle strutture, analiticità delle voci in misura adeguata alle esigenze di comprensione della composizione del patrimonio e dell'origine del risultato» (G.E. Colombo, 1994, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, Vol. VII, UTET, Torino, p. 59).

⁴ «Le informazioni di bilancio si dicono veritiere quando descrivono in modo esatto la realtà oggetti di rappresentazione. Ad esempio, risponde al vero l'iscrizione nello stato patrimoniale di crediti effettivamente vantati dall'impresa nei confronti dei clienti o l'esposizione nel conto economico di ricavi realmente conseguiti al termine del periodo amministrativo. Sarebbe, invece, contraria a verità tanto l'iscrizione di crediti inesistenti o di ricavi non conseguiti, quanto la mancata contabilizzazione di crediti inesistenti o di ricavi conseguiti» (G. B. Alberti, 2007, *Il bilancio di esercizio. Fini e principi*, Aracne Editrice S.r.l., Roma, p. 91).

- 1) Prudenza, secondo il quale debbono essere iscritti in bilancio gli utili solo se effettivamente conseguiti e le perdite, anche se presunte⁵. La prudenza trova, in sostanza, il suo fine ultimo nell'imperativo di non ledere l'integrità del capitale sociale (che altrimenti, risulterebbe "annacquato" in caso di sopravvalutazioni dell'attivo), anche perché, con specifico riguardo alle società con personalità giuridica, questo capitale costituisce l'unica salvaguardia per i terzi⁶;
- 2) Continuazione dell'attività aziendale, secondo il quale le valutazioni debbano essere effettuate con criteri di funzionamento, considerando che la vita dell'impresa prosegua anche dopo la chiusura dell'esercizio;
- 3) Prevalenza della sostanza sulla forma, secondo il quale la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto⁷;
- 4) Competenza economica, secondo il quale debba privilegiarsi la correlazione dei costi ai ricavi che da essi traggono origine, non rilevando la data di pagamento o incasso delle somme di denaro⁸.

2.1.2. I principi contabili nazionali ed internazionali: un breve confronto

I principi contabili nazionali sono emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) al fine di interpretare, approfondire ed integrare dal punto di

⁵ «Secondo un'accezione tradizionale, non è tanto importante ciò che la prudenza è, quanto piuttosto ciò che essa implica: l'obbligo per i redattori del bilancio di scegliere il più basso tra diversi possibili valori delle attività e dei ricavi ed il più alto tra i diversi possibili valori delle passività e dei costi» (F. Ranalli, 1988, *Il bilancio di esercizio. Caratteristiche e postulati*, Clua, Pescara, pp. 43-44).

⁶ M. Lacchini, 2002, *Ascesa e declino del principio di prudenza nel sistema contabile italiano: riflessioni critiche*, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, vol. 102, fascicolo 7-8, Roma, p.344.

⁷ «Si nota che (nell'accezione fornita dall'art. 2423 bis c.c.) non appare la parola "valutazione", quasi come a evitare che interpretazioni troppo audaci della sostanza portino a violare le costituite norme di valutazione. Il principio riguarda invece solo la presentazione in bilancio, cosa che limita significativamente la portata del postulato» (A. Quagli, 2018, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli Editore, Torino, p.27).

⁸ Affinché un ricavo sia considerato di competenza dell'esercizio è necessario che il processo produttivo del bene o del servizio sia stato completato e che il passaggio di proprietà del bene sia avvenuto o il servizio sia stato effettivamente reso. Un costo, invece, si considera di competenza quando è correlato con il rispettivo ricavo. Sono costi di competenza «quelli che nella vicenda della gestione svolta nel corso dell'esercizio hanno ritrovato contropartita corrispondente in ricavi conseguiti nell'esercizio stesso» (Per approfondimenti sul concetto della correlazione tra costi e ricavi e sulle sue possibili varianti quali correlazione specifica diretta, inversa o bidirezionale, si veda U. Sostero, 1998, *Il postulato della competenza economica nel bilancio d'esercizio*, Giuffrè Editore, Milano, pp. 11 – 22).

vista operativo quanto disposto dal legislatore in tema di principi di redazione del bilancio. I principi contabili OIC, infatti, adattano le relative norme di legge a casi concreti e suppliscono alle eventuali carenze del legislatore, fornendo indicazioni in merito al comportamento da adottare nei casi non espressamente disciplinati da specifiche norme di legge⁹.

I principi contabili nazionali sono dedicati ciascuno ad una area del bilancio, affrontandone vari aspetti¹⁰.

Nello specifico, i principi contabili OIC attualmente in vigore sono i seguenti:

OIC 2	Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
OIC 4	Fusione e scissione
OIC 5	Bilanci di liquidazione
OIC 8	Le quote di emissione di gas ad effetto serra
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
OIC 10	Rendiconto finanziario
OIC 11	Finalità e postulati del bilancio d'esercizio
OIC 12	Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
OIC 13	Rimanenze
OIC 14	Disponibilità liquide
OIC 15	Crediti
OIC 16	Immobilizzazioni materiali
OIC 17	Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
OIC 18	Ratei e Risconti
OIC 19	Debiti
OIC 20	Titoli di debito
OIC 21	Partecipazioni
OIC 23	Lavori in corso su ordinazione
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali
OIC 25	Imposte sul reddito
OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera

⁹ I principi contabili nazionali «non sono affatto irrilevanti [...] ma sono, invece, dei criteri tecnici generalmente accettati che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci di bilancio, dai quali, pertanto, ci si può discostare solo fornendo adeguata informazione e giustificazione» (Corte di Cassazione, V Sezione Penale, sentenza n. 29885/2017).

¹⁰ L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il 29 gennaio 2019 il secondo ciclo degli "Emendamenti ai principi contabili nazionali", a seguito della procedura di consultazione pubblica terminata il 1° ottobre 2018. Per un dettaglio su quanto previsto dagli emendamenti, da applicare ai bilanci con esercizio avente inizio a partire del 1° gennaio 2018, si veda L. Magnano San Lio, L. Polignano (2019), *Le modifiche agli OIC apportate dal secondo ciclo di emendamenti*, Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 2, Il Sole24Ore, Milano, pp. 6 - 10.

OIC 28	Patrimonio netto
OIC 29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
OIC 30	Bilanci intermedi
OIC 31	Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
OIC 32	Strumenti finanziari derivati

Per la finalità del presente lavoro, si ritiene utile, in questa fase, soffermarsi unicamente sui postulati di bilancio come illustrati dal principio OIC 11, in quanto detta regole generali dalle quali discende conseguentemente anche l'applicazione degli altri principi contabili specifici per ogni singola voce di bilancio.

Il principio OIC 11 stabilisce che il soggetto tenuto alla redazione del bilancio debba rispettare i seguenti postulati: prudenza, continuità aziendale, competenza, rappresentazione sostanziale, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza e comparabilità.

Non soffermandoci sui postulati precedentemente illustrati, si ritiene doveroso approfondire, invece, i concetti di rilevanza e comparabilità.

Per quanto riguarda quest'ultima, l'OIC 11 riporta quanto indicato dal legislatore all'art. 2423 ter del codice civile, vale a dire che «per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa».

Nell'ambito delle imprese, la comparabilità dei bilanci a date diverse è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

- la forma di presentazione è costante, il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) delle voci deve essere quindi uguale o almeno comparabile, e
- i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti, tenuto conto di quanto disposto dall'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili,

cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"¹¹.

Per quanto riguarda il concetto di rilevanza, invece, il principio OIC 11 stabilisce che un'informazione nel bilancio di esercizio debba considerarsi rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari dell'informazione sulla base di quanto rappresentato dal bilancio stesso.

Per giudicare la rilevanza di un singolo elemento è necessario inserirlo nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, tenendo conto sia degli elementi quantitativi che di quelli qualitativi. Mentre i fattori quantitativi si riferiscono ad eventi che incidono numericamente sulle grandezze di bilancio, i fattori qualitativi, invece, «trascendono gli aspetti quantitativi, dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società»¹².

È pacifico che un bilancio si possa considerare regolare ed attendibile quando sia stato redatto nel rispetto sia delle norme di legge che dei principi contabili che ne disciplinano la redazione.

A livello nazionale, le imprese possono conformarsi a due framework di riferimento per la redazione del bilancio:

- codice civile, integrato ed interpretato dai principi contabili nazionali,
- principi contabili internazionali IAS/IFRS¹³, la cui applicazione è obbligatoria per tutte le società quotate in mercati regolamentati, le società emittenti

¹¹ F. Gavioli (2018), *Finalità e postulati del bilancio di esercizio: approvato il principio OIC 11*, Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 5, Il Sole24Ore, Milano, p. 9.

Per approfondimenti sul principio OIC 29 e quanto dallo stesso indicato in merito alla rappresentazione contabile dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio si veda M. Mangili, V. Artina (2019), *Bilancio e OIC 29: quando assumono rilievo i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, Ipoa Quotidiano, Wolters Kluwer, Milano.


¹² Per un'analisi sui comportamenti assunti in applicazione del principio di rilevanza dai redattori del bilancio di esercizio di un campione di aziende nazionali si veda S. Branciarì, S. Poli (2009), *Il principio di rilevanza nella prassi dei bilanci italiani*, G. Giappichelli Editore, Torino.

¹³ I principi IAS/IFRS sono un insieme organico di regole contabili riconosciute a livello internazionale ed emanate dallo IASB (International Accounting Standard Board), organismo indipendente di natura privata avente sede a Londra e costituito nel 1973 dall'accordo di organismi quali associazioni professionali,

strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, le banche e gli enti finanziari soggetti a vigilanza¹⁴.

Sulla base di questa differente distinzione tra società che redigono il bilancio secondo le regole indicate nei principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelle che lo redigono sulla base del codice civile, si definisce un ruolo differente del duplice assunto, nei due casi, dai principi contabili nazionali emessi dall'OIC rispetto a quelli internazionali emanati dall'International Accounting Standard Board: questi ultimi, una volta recepiti dall'ordinamento europeo e da quello interno, hanno valenza di regole “primarie”; diversamente, i principi contabili nazionali emanati dall'OIC, in funzione di un'articolata disciplina del bilancio, svolgono un ruolo di rilievo ma comunque possono essere considerati quali regole “secondarie” rispetto al contenuto del codice civile¹⁵.

La struttura dei principi contabili internazionali può essere schematizzata come segue:



rappresentanti del mondo imprenditoriale, bancario ed accademico, dei seguenti paesi europei ed extra-europei: Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Paesi Bassi, Giappone, Messico, Australia, Canada e Stati Uniti (l'Italia ne entrò a far parte nel 1980).

¹⁴ Il perimetro di applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali è previsto dal D.Lgs. 28 febbraio 2005, n.38. La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha apportato in tale decreto un'importante novità inserendo il nuovo art. 2-bis, il quale prevede la facoltà, anziché l'obbligo sancito precedentemente, di applicare i principi contabili IAS/IFRS a tutte le società non quotate. Tali soggetti, pertanto, potranno tornare a redigere il bilancio applicando i principi contabili nazionali.

¹⁵ M. Rescigno (2017), *Valenza tecnica dei Principi contabili Oic e falso in bilancio*, Guida alla Contabilità & Bilancio, num 7-8, Il Sole24Ore, Milano, p. 36.

Il Framework è il quadro concettuale che fornisce le linee guida generali per la redazione del bilancio. Rappresenta, infatti, un insieme di concetti e postulati che sono le fondamenta di tutti gli IAS/IFRS, a cui lo IASB deve far riferimento nelle fasi di formulazione di nuovi standard o di modifica di standard già esistenti.

Il Framework, inoltre, è il punto di riferimento anche per tutti i soggetti interessati al bilancio in quanto afferma quella che è la finalità generale del bilancio IAS/IFRS: fornire informazioni di tipo finanziario, ponendosi nell'ottica degli investitori (attuali e potenziali), i quali utilizzano l'informativa fornita dal bilancio per assumere decisioni in merito all'allocazione delle proprie risorse.

Sia la predisposizione del bilancio, che la sua lettura, pertanto, si dirigeranno verso un'ottica di misurazione della performance finanziaria dell'impresa. Le informazioni contabili fornite dal bilancio, infatti, dovranno soddisfare prioritariamente le esigenze informative dei soggetti portatori di capitale. Solo secondariamente il bilancio potrà essere utile anche agli altri stakeholder¹⁶.

Il bilancio redatto secondo la normativa nazionale, invece, come precedentemente illustrato, mira a soddisfare principalmente l'interesse di un'altra tipologia di stakeholder: i creditori. Il modello nazionale di bilancio, infatti, deve rappresentare una garanzia per i terzi creditori, fornendo un'informativa contabile attendibile e rigorosamente rivolta al rispetto del principio della prudenza, il quale deve guidare costantemente l'atteggiamento mentale del soggetto che redige il bilancio.

L'impianto normativo IAS/IFRS, al contrario, non fa alcun riferimento al principio della prudenza, suggerendo, invece, al redattore del bilancio di utilizzare, oltre al criterio del costo storico, anche il criterio del fair value¹⁷ come metodo valutativo.

¹⁶ Lo stesso IASB afferma: «Other parties, such as regulators and members of the public other than investors, lenders and other creditors, may also find general purpose financial reporting useful. However, those reports are not primarily directed to these other groups». Si veda IASB (2010), The Conceptual Framework of Financial Reporting, capitolo 1, OB10.

¹⁷ Il fair value, o valore equo, è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. Il criterio del fair value, pur avendo il grande pregio di offrire valori correnti, parte, però, da un presupposto non sempre verificabile nella realtà, vale a dire l'esistenza di mercati efficienti.

Oltre allo scopo del bilancio IAS/IFRS, il Framework espone i principi generali per la sua redazione suddividendoli all'interno di una gerarchia composta da tre livelli.

Al primo livello troviamo i postulati di bilancio (o assunzioni contabili) della competenza economica e della continuità aziendale (going concern).

Al secondo livello troviamo le caratteristiche qualitative fondamentali che un bilancio IAS/IFRS è tenuto a rispettare, che sono: significatività e fedeltà di rappresentazione¹⁸.

Al terzo ed ultimo livello della gerarchia troviamo infine le caratteristiche qualitative qualificanti, cioè quelle proprietà che un bilancio IAS/IFRS deve possedere per migliorare qualità, utilità e fedeltà delle informazioni fornite. Esse sono: comparabilità (spaziale e temporale)¹⁹, verificabilità, tempestività e comprensibilità.

Per quanto riguarda la struttura che il bilancio IAS/IFRS deve assumere, è necessario far riferimento a quanto disposto dal principio IAS 1 (Presentation of Financial Statements), secondo il quale il bilancio è composto da: prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, prospetto del risultato economico complessivo, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario (prospetto dei flussi di cassa) e note esplicative²⁰.

Inoltre, dipendendo strettamente dall'andamento del mercato, il metodo del fair value potrà fornire unicamente valori estremamente variabili poiché influenzati dalle dinamiche di mercato, soprattutto se si prende come riferimento un mercato con quotazioni che subiscono nel tempo continue e rilevanti oscillazioni. Per approfondimenti sulla dipendenza delle voci di bilancio dai valori di mercato e la loro influenza sulle crisi di mercato internazionali si suggerisce C. Laux, C. Leuz (2009), *The crisis of fair-value accounting: making sense of the recent debate*, Accounting, Organizations and Society, vol. 34, pp. 826-834.

¹⁸ Un bilancio che rappresenta in maniera fedele la realtà aziendale è un bilancio attendibile, che non contiene, pertanto, errori o distorsioni ed offre un'informazione completa ed imparziale.

¹⁹ Per approfondimenti sulla comparabilità dei bilanci IAS/IFRS si veda S. Branciani, S. Poli (2009), *Incomparabilità dei bilanci IAS-IFRS? Prime riflessioni*, Analisi Finanziaria, fascicolo n. 74, IFAF, Milano.

Per una misurazione, tramite coefficienti di variazione, del livello di armonizzazione contabile, condotta con l'obiettivo di esaminare se il regime IAS/IFRS obbligatorio abbia portato ad una riduzione della diversità di rendicontazione finanziaria da parte delle società europee ed australiane, si veda S. Jones, A. Finley (2011), *Have IFRS made a difference to intra-country financial reporting diversity?*, The British Accounting Review, n. 43, Elsevier, Amsterdam, pp. 22 – 38.

²⁰ Per approfondimenti relativi alle ultime modifiche effettuate dal board sul principio IAS 1 si consiglia di leggere il documento "Disclosure Initiative (Amendments to IAS 1)", pubblicato dallo IASB nel 2014 ed applicabile dal 1° gennaio 2016.

Per tutti questi schemi di bilancio, lo IAS 1 non individua una struttura rigida da rispettare, bensì unicamente un contenuto minimale di voci da indicare, lasciando ampia discrezionalità all'impresa e contrapponendosi, pertanto, alla normativa nazionale, la quale prevede schemi rigidi, grazie ai quali risulta agevole comparare bilanci di aziende diverse, poiché predisposti con la medesima struttura.

Lo schema di bilancio IAS/IFRS caratterizzato da un contenuto notevolmente differente rispetto a quello previsto dalla normativa nazionale è il prospetto del risultato economico complessivo.

Esso è caratterizzato da un contenuto decisamente innovativo²¹.

Il reddito che viene rappresentato in questo prospetto, infatti, non è solamente quello effettivamente prodotto nell'esercizio dall'impresa, ma si inserisce anche una configurazione di reddito potenziale, generato dalle variazioni di patrimonio netto frutto di processi valutativi effettuati con il metodo del fair value.

Il reddito viene considerato, pertanto, "allargato" e composto da:

- reddito netto, contenente i tradizionali componenti positivi e negativi di reddito di competenza dell'esercizio,
- Other Comprehensive Income (OCI), vale a dire altre componenti aventi forza reddituale costituite da differenze di fair value imputate a riserve di patrimonio netto²².

Altro schema di bilancio che differenzia l'impianto IAS/IFRS dal contenuto del bilancio disciplinato dal codice civile è il prospetto delle variazioni di patrimonio netto, non contemplato dalla normativa nazionale.

Le variazioni di patrimonio possono essere così suddivise:

²¹ «Il conto economico non è più sbilanciato verso il principio della prudenza, ma in esso trovano ugualmente riscontro i componenti di reddito, positivi e negativi, prodotti e di competenza dell'esercizio, anche se non ancora ufficializzati da un processo di scambio» (A. Melis, G. Melis, A. Pili, 2007, *I postulati della prudenza e della competenza nella redazione del bilancio d'esercizio: normative italiana e principi contabili IASB*, in Gruppo di studio e di attenzione Aidea, L'analisi degli effetti dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, Rirea, Roma, p. 143).

²² Potremmo trovare in questa categoria, ad esempio, l'incremento di valore subito da un'immobilizzazione dopo essere stata valutata con il metodo del fair value.

- variazioni causate da operazioni poste in essere dai proprietari del capitale proprio (*owner changes in equity*) e
- variazioni che scaturiscono da operazioni di natura reddituale (*non-owner changes in equity*).

Secondo lo IAS 1, il prospetto delle variazioni di patrimonio netto dovrà contenere solo la prima tipologia di variazioni. L'altra, infatti, dovrà essere obbligatoriamente inclusa nell'aggregato Other Comprehensive Income (OCI) poc'anzi illustrato, all'interno del prospetto del risultato economico complessivo²³.

Come già precedentemente illustrato, lo IASB non intende fornire, con il principio IAS 1, una struttura rigida degli schemi di bilancio, ma solo delle linee guida che il soggetto redattore è tenuto a rispettare, lasciando, però, allo stesso, un certo grado di discrezionalità.

Ad avviso di chi scrive ciò non può far altro che generare bilanci difficilmente comparabili tra loro, in quanto è ogni singola azienda, con la sua creatività, a realizzare nel dettaglio gli schemi contabili.

Non solo, un bilancio affidato così fortemente alla soggettività di chi lo redige può compromettere il rispetto di altri caratteri fondamentali che lo dovrebbero caratterizzare, come la chiarezza dell'informazione e l'attendibilità.

In aggiunta allo IAS 1, il quale, come illustrato, si focalizza sulla struttura del bilancio, lo IASB prevede inoltre una serie di principi contabili emanati ad hoc per disciplinare la valutazione e l'iscrizione delle varie voci di bilancio.

I principi contabili internazionali IAS/IFRS attualmente in vigore sono:

IFRS 1	First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
IFRS 2	Share-based Payment
IFRS 3	Business Combinations
IFRS 4	Insurance Contracts

²³ «In pratica, lo IASB ha voluto separare nettamente la rappresentazione dei non-owner changes in equity, i quali trovano ora, tutti, collocazione nel prospetto di conto economico complessivo, dagli owner changes in equity, che rimangono rappresentati nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto» (F. Agliata [et al.], 2013, *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni*, Giappichelli, Torino, p. 139).

IFRS 5	Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
IFRS 6	Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
IFRS 7	Financial Instruments: Disclosures
IFRS 8	Operating Segments
IFRS 9	Financial Instruments
IFRS 10	Consolidated Financial Statements
IFRS 11	Joint Arrangements
IFRS 12	Disclosure of Interests in Other Entities
IFRS 13	Fair Value Measurement
IFRS 14	Regulatory Deferral Accounts
IFRS 15	Revenue from Contracts with Customers
IFRS 16	Leases
IFRS 17	Insurance Contracts
IAS 1	Presentation of Financial Statements
IAS 2	Inventories
IAS 7	Statement of Cash Flows
IAS 8	Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
IAS 10	Events after the Reporting Period
IAS 12	Income Taxes
IAS 16	Property, Plant and Equipment
IAS 19	Employee Benefits
IAS 20	Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
IAS 21	The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
IAS 23	Borrowing Costs
IAS 24	Related Party Disclosures
IAS 26	Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
IAS 27	Separate Financial Statements
IAS 28	Investments in Associates and Joint Ventures
IAS 29	Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
IAS 32	Financial Instruments: Presentation
IAS 33	Earnings per Share
IAS 34	Interim Financial Reporting
IAS 36	Impairment of Assets
IAS 37	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
IAS 38	Intangible Assets
IAS 39	Financial Instruments: Recognition and Measurement
IAS 40	Investment Property
IAS 41	Agriculture

Affinché possa produrre un bilancio corretto, chiaro ed attendibile, il redattore del bilancio è tenuto a rispettare i principi sinora illustrati.

Il fatto che, però, lo IASB non imponga a tale soggetto una forma rigida da adottare per la presentazione del bilancio, in aggiunta alla soppressione del principio della prudenza e all'utilizzo di metodi valutativi come ad esempio il criterio del fair value, rendono il bilancio nel suo complesso agevolmente personalizzabile da parte di chi è tenuto a redigerlo.

D'altronde, è pur vero che nella realtà operativa, il bilancio è, senza dubbio, anche uno strumento di comportamento nelle mani dei compilatori per favorire reazioni favorevoli dei terzi nei confronti dell'impresa²⁴.

Fondamentale, ad avviso di chi scrive, è che i soggetti utilizzatori siano consapevoli che un bilancio IAS/IFRS, seppure abbia il grande pregio di presentare valori tendenzialmente correnti, con l'obiettivo di giungere ad un'informazione contabile di qualità al fine di elaborare un'unica grammatica contabile per facilitare la comunicazione economico-finanziaria tra i diversi Stati²⁵, può presentare aree di criticità, le quali possono essere maggiormente esposte alla discrezionalità del soggetto redattore.

È proprio sull'analisi di tali aree che gli stakeholder dovrebbero soffermarsi, cercando di comprendere se le stesse, o quali tra esse, possano effettivamente costituire potenziali minacce per l'affidabilità dell'intera informativa esposta.

2.2 Il bilancio falso in violazione dei principi di redazione: profili penali

Dopo aver sinteticamente illustrato il contenuto dei principi di redazione del bilancio, in base a quanto previsto sia dalla disciplina nazionale che internazionale, si procederà analizzando il profilo penale in merito alla redazione di bilanci falsi.

²⁴ M. Cattaneo (1979), *Il bilancio d'esercizio nelle imprese*, Etas Libri, Milano, p. 15.

²⁵ E. De Nuccio (2010), *Analisi della disciplina delle perdite e riserve da "fair value"*, Guida alla Contabilità & Bilancio, Il Sole24Ore, Milano, 16 febbraio 2010, p. 43.

Prima di soffermarsi sull'ambito penale, però, giova chiarire che il bilancio è oggetto trattato dalla:

- legislazione civile e principi contabili, come illustrati nel precedente paragrafo,
- legislazione penale, che verrà, come appena illustrato, approfondita nel seguito del presente lavoro.

In ogni caso, per pervenire ad una generale valutazione sulla natura dei valori di bilancio, che possono essere “veri” o “falsi”, si procede attraverso un'attenta analisi delle tappe che conducono alla redazione del rendiconto annuale, considerando come elementi fondanti della sua genesi:

- a) la regolare tenuta della contabilità sociale,
- b) la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture,
- c) la corrispondenza dei dati di bilancio alle risultanze delle scritture²⁶.

Qualora, a seguito delle suddette verifiche e valutazioni, emerga che il bilancio non sia in grado di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa ed il risultato economico dell'esercizio, poiché redatto in violazione della legislazione civile e/o dei principi contabili, lo stesso viene qualificato come “bilancio inattendibile”²⁷.

Un bilancio può intendersi inattendibile quando, ad esempio, la nota integrativa non illustri adeguatamente i criteri di valutazione o la modalità di rilevazione delle voci adottati per la stesura del bilancio.

Un esempio pratico di bilancio inattendibile in merito alla redazione dello stato patrimoniale può essere il seguente.

²⁶ G. Cavazzoni (2003), *Il falso in bilancio. Riflessioni sulle novità della legge di riforma*, G. Giappichelli Editore, Torino, p. 6.

²⁷ «Il bilancio d'esercizio potrà risultare viziato per più motivi. Potrà contenere violazioni di norme imperative, ad esempio quando non rispetta gli accantonamenti a riserva disposti dalla legge. Potrà essere non chiaro o impreciso, perché non redatto nel rispetto dei principi di chiarezza o precisione imposti dal codice. Potrà essere incompleto, se non si traduce nel complesso di documentazione richiesta [...]. Potrà essere irregolare il suo iter di formazione, così quando manca la relazione degli amministratori o la certificazione della società di revisione se la legge la richieda» (B. Libonati, 1978, *Formazione del bilancio e destinazione degli utili*, Edizioni Scientifiche Italiane, Pubblicazioni della Scuola di perfezionamento in diritto civile dell'Università di Camerino, p. 209).

Si supponga che la società tenuta alla redazione del bilancio abbia crediti nei confronti dell'istituto bancario Banca Alfa per € 20.000 e debiti nei confronti dell'istituto bancario Banca Beta per € 70.000 e che abbia provveduto ad iscrivere in bilancio un valore dei Debiti verso banche pari ad € 50.000, effettuando una compensazione tra i suddetti valori.

L'esposizione nello stato patrimoniale di tale valore "a saldo" rende il bilancio inattendibile, in quanto redatto in violazione dell'art. 2423 ter c.c., il quale vieta i compensi di partite.

Vi sono anche dei casi in cui il bilancio viola la normativa penale, assumendo la connotazione di "bilancio falso", configurandosi come una vera e propria fattispecie di reato.

Si definisce reato il fatto "proibito" dallo Stato, cioè quel comportamento umano volontario, che, in violazione della normativa penale, si concretizza in un'azione o omissione volta a ledere un bene giuridicamente tutelato e a cui l'ordinamento giuridico fa discendere l'irrogazione di una pena (sanzione penale) che si differenzia in base alla tipologia di reato commesso, vale a dire una contravvenzione (per la quale le pene previste sono l'arresto e l'ammenda) o un vero e proprio delitto (le cui pene previste sono la multa, la reclusione e l'ergastolo).

Come la normativa penale prevede, affinché si configuri in concreto un reato è necessario che siano presenti i seguenti elementi costitutivi:

- elemento oggettivo, vale a dire la condotta, cioè l'azione o l'omissione tipizzati dalla norma che disciplina il reato, a prescindere dall'effettivo prodursi di un risultato di danno;
- elemento soggettivo, cioè l'elemento psichico, la volontà giuridica in capo al soggetto attivo (che viola la norma) di agire²⁸.

²⁸ Come afferma l'art. 42 c.p. «nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà». La volontà di azione assume una connotazione diversa a seconda del personale elemento psichico che caratterizza il soggetto che viola la norma. Se lo stesso agisce con la razionale volontà di compiere il fatto "proibito", a maggior ragione se con l'obiettivo di raggiungere un particolare fine o ledere un bene giuridico tutelato, il reato è compiuto in presenza di dolo.

Nei successivi paragrafi del presente lavoro verranno esaminati i principali aspetti del reato di falso in bilancio, analizzando inizialmente la disciplina prevista dalla precedente normativa, per giungere poi ad un'illustrazione ed interpretazione della recente disciplina, alla luce delle modifiche attuate a seguito dell'emanazione della Legge n. 69 del 27/05/2015 (cosiddetta "Legge anticorruzione").

2.2.1. Il reato di false comunicazioni sociali prima della riforma del 2002

La prima nozione del delitto di false comunicazioni sociali risale al codice del commercio del 1882, il quale, all'art. 247, punto 1°, recitava: «Sono puniti con pena pecuniaria sino a cinquemila lire, salve le maggiori pene comminate nel codice penale: 1° i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle società che nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, o abbiano scientemente in tutto od in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime».

A tale disposizione si collegava il R.D.L. 30 ottobre 1930 n. 1459, poi transitato nella Legge di conversione 4 giugno 1931, n. 660, il quale modificava la precedente norma disponendo, all'art. 2, n. 1, quanto segue: «Sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire diecimila a centomila: 1° i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e liquidatori delle società commerciali, che, nelle relazioni o comunicazioni fatte al pubblico o alla assemblea o nei bilanci, espongono fatti falsi sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono fraudolentemente in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime».

Successivamente, nel 1942, con l'entrata in vigore del codice civile e la contestuale abrogazione del codice del commercio del 1882, la disciplina del reato

Nel diverso caso in cui, invece, il fatto venga compiuto dall'agente a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, il reato è commesso in presenza di colpa.

di false comunicazioni sociali veniva interamente trasferita, con alcune modifiche, nell'art. 2621 c.c., libro V.

L'art. 2621 c.c. così recitava: «Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni: 1. i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali fraudolentemente²⁹ espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono fatti concernenti le condizioni medesime».

In merito all'applicazione di tale norma, sebbene per i primi decenni sia stata scarsamente utilizzata, dall'insorgere del fenomeno di "tangentopoli" o "mani pulite"³⁰, nei primi anni '90, l'accusa di falso in bilancio divenne quasi una "moda", in quanto si tendeva generalmente ad associarla alle già frequenti indagini nei confronti degli amministratori delle società per altre fattispecie delittuose, quali ad esempio finanziamento illecito dei partiti, concussione, corruzione e distrazione³¹.

Se con l'introduzione dell'art. 2621 c.c. il legislatore intendeva sanzionare tutte le situazioni di inattendibile esposizione delle condizioni economiche dell'azienda nel suo complesso, col tempo, proprio a causa dell'eccessivo ricorso alla disciplina del falso in bilancio, la prassi ha condotto inevitabilmente ad un nuovo orientamento: punire anche ogni singola informazione falsa del bilancio, a prescindere dalla sua entità.

²⁹ L'avverbio fraudolentemente, come indicato nella Relazione della Commissione della Camera dei Deputati, riguarda tutte quelle situazioni, punite dalla norma, consistenti in «azioni delittuose cui alla scienza del fatto si associa un intento malizioso di frode» (Relazione Solmi e Fera alla Camera dei Deputati del 25 aprile 1931, in *Rivista Diritto Commerciale*, 1931, I, Casa Editrice Vallardi, Milano, p. 530).

³⁰ «L'operazione Mike Papa, sigla che poi fu trasformata in Mani Pulite, in meno di tre anni ha cambiato la storia d'Italia, svelando un sistema di corruzione radicata e contribuendo ad abbattere la prima Repubblica. [...] in sedici mesi il pool milanese ha raccolto le confessioni su fiumi di soldi girati dalle imprese alla politica, ottenendo in cambio appalti spesso inutili e leggi su misura: un meccanismo che ha ostacolato la crescita del Paese, dove l'interesse di pochi veniva sempre prima del bene pubblico e risorse enormi furono bruciate facendo lievitare il debito statale» (G. Di Feo, 2012, *Mani pulite, vent'anni dopo*, L'Espresso del 17/02/2012, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.a., Roma).

³¹ Per approfondimenti si veda G. E. Colombo (1996), *La "moda" dell'accusa di falso in bilancio nelle indagini delle Procure della Repubblica*, Giuffrè Editore, Milano, p. 713.

Per effetto della rifocalizzazione dell'interpretazione dell'art. 2621 c.c. nei termini illustrati, la "repressione penale" del falso in bilancio ha talora finito per perdere di vista lo scopo che originariamente ne aveva informato i contenuti ed ha spesso assunto, alternativamente, o una sanzione sostitutiva della sanzione di altri, differenti reati all'origine dell'irregolarità informativa, ovvero una funzione sanzionatoria suppletiva rispetto a tali altri reati³².

Tale situazione ha provocato la nascita di un variegato dibattito dottrinale, il quale ha fatto emergere la necessità di rinnovare la disciplina, con l'orientamento di sanzionare non ogni singolo elemento di falsità del bilancio, ma solo quelli che siano stati volutamente rappresentati al fine di produrre significativi effetti sull'attendibilità complessiva del bilancio stesso.

Proprio in quel periodo veniva per tale ragione istituita, con decreto interministeriale del 24 luglio 1998, la Commissione ministeriale Mirone, al fine di riaffermare l'esigenza di un'informazione societaria veritiera e completa. Il Progetto Mirone all'art.10, intitolato "Disciplina penale delle società commerciali", prevedeva, infatti, la «riformulazione dei reati societari preesistenti ed introduzione di nuovi: in particolare, fra gli aspetti di maggiore rilievo, la riformulazione del reato di false comunicazioni sociali; introduzione infedeltà patrimoniale in relazione anche al caso del conflitto di interessi; estensione dei reati anche a coloro che di fatto hanno esercitato la funzione, anche se non formalmente investiti; riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano i reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative dei reati societari che concorrono a cagionare il dissesto della società; prevedere una sanzione amministrativa per la società, se il reato è stato compiuto "nell'interesse della società"».

Lo schema di disegno di legge delega predisposto dalla Commissione Mirone venne approvato dal Governo il 26 maggio 2000.

³² M. Comoli, A. Provasoli (2002), *La nuova disciplina del reato di falso in bilancio*, Rivista dei dottori commercialisti, vol. 53, Giuffrè Editore, Milano, p. 183.

Successivamente, la normativa venne interamente riscritta ed approvata nel giugno 2001 ed il giorno 3 ottobre dello stesso anno il Parlamento approvò la Legge delega n. 366/2001 per la riforma del diritto societario.

2.2.2. La depenalizzazione del reato sulla base del D.lgs. n. 61/2002: introduzione delle soglie di rilevanza

Il Governo diede attuazione alla suddetta Legge delega con il D.Lgs. 11/04/2002, n. 61, novellando interamente il Titolo XI, Libro V, del codice civile.

Le innovazioni poste dal legislatore rispetto alla precedente normativa erano profonde, in quanto lo stesso introduceva, innanzitutto, due fattispecie di reato: una fattispecie contravvenzionale (art. 2621) ed una fattispecie delittuosa (art. 2622).

Con l'art. 2621 il legislatore intendeva disciplinare tutte le situazioni di falso in bilancio in presenza di un reato di pericolo con dolo specifico, mentre con l'art. 2622 si sanzionavano tutte le situazioni di reato di danno con dolo di danno.

Nel dettaglio, nel primo caso si era di fronte ad un reato di pericolo, procedibile anche d'ufficio, ritenuto meno grave rispetto alla precedente disciplina, in cui l'obiettivo della norma era sostanzialmente quello di tutelare la trasparenza delle comunicazioni sociali. Tale reato si concretizzava, in particolare, in tutte le fattispecie in cui l'azione (o omissione) veniva compiuta dal soggetto volutamente, con consapevolezza (*animus decipiendi*) e con la finalità di trarne un profitto³³ (*animus lucrandi*).

La sanzione per questa tipologia di reato consisteva nell'arresto sino ad un periodo pari ad un anno e sei mesi.

³³ Il concetto di profitto non è da riferirsi interamente a qualsiasi incremento patrimoniale o vantaggio economico in capo al soggetto che commette il reato. «Una definizione equilibrata della nozione di profitto deve riuscire a contemperare sia la necessità di colpire quei fatti in cui non è immediatamente riscontrabile un dato economico, sia la necessità che tale requisito mantenga una sua autonomia concettuale ed una capacità delimitativa dell'area penale; in quest'ottica la dottrina dominante definisce il profitto come ogni "incremento della capacità strumentale del patrimonio di soddisfare un bisogno umano, materiale e spirituale"» (S. Bolognini, E. Busson. A. D'Avirro, 2002, *I reati di false comunicazioni sociali*, Giuffrè Editore, Milano, p. 179-180).

Nel secondo caso, invece, disciplinato dall'art. 2622, si era di fronte ad una vera e propria fattispecie delittuosa, in quanto al dolo specifico dell'agente si accompagnava anche l'esistenza di un reale danno patrimoniale nei confronti dei soci e dei creditori (*animus nocendi*).

La sanzione per tale reato, evidentemente più grave rispetto al primo, consisteva nella reclusione per un periodo da sei mesi a tre anni per le società non quotate e da uno a quattro anni per le società quotate, sottoposte, pertanto, ad una pena più severa.

Attraverso questa distinzione delle fattispecie contenute negli artt. 2621 e 2622 c.c. discendeva una vera e propria differenziazione di quelli che erano i contenuti eziologici dell'illecito che, nella fattispecie contenuta nell'art. 2622 c.c., diveniva reato contro il patrimonio dei soci o dei terzi. Limitatamente a questa seconda disposizione, il bene giuridico tutelato diveniva l'interesse patrimoniale degli stakeholder in quanto la norma presupponeva un danno effettivo e tangibile causato dal comportamento illecito³⁴.

La natura stessa del reato e la conseguente pena, quindi, erano diverse in presenza o in assenza del danno³⁵ e a seconda che la società fosse stata o meno quotata in mercati regolamentati.

Altra innovazione introdotta dal legislatore, rispetto alla precedente disciplina, si riferiva ai soggetti agenti del reato, i quali potevano essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, e non più anche le figure dei promotori e dei soci fondatori.

³⁴ G. Cavazzoni (2003), *Il falso in bilancio. Riflessioni sulle novità della legge di riforma*, G. Giappichelli Editore, Torino, p. 70.

³⁵ Secondo la norma, il danno è da considerarsi tale solo se cagionato agli stakeholder (quali ad esempio, i clienti, i fornitori, i finanziatori a vario titolo e così via), senza fare alcun riferimento all'eventuale danno subito dal mercato nella sua generale concezione.

«In linea generale, si può ritenere che il mercato è turbato quando per effetto di una falsa informazione gli operatori assumono decisioni diverse da quelle che avrebbero assunto con una corretta informativa. Ne può conseguire un'allocazione squilibrata delle risorse (materiali, finanziarie e immateriali) rispetto a reali condizioni di redditività/rischio, con danno per singoli operatori e per sistema. [...] Verosimilmente, il legislatore, nell'ignorare il tema, ha considerato la difficoltà di provare un danno di siffatta natura [...]. Ha altresì, forse, apprezzato il rischio che, per la difficoltà di provare il danno subito dal "mercato", l'interprete adotti la soluzione di considerarlo esistente per il solo fatto della falsità dell'informazione» (M. Comoli, A. Provasoli, 2002, *La nuova disciplina del reato di falso in bilancio*, Rivista dei dottori commercialisti, vol. 53, Giuffrè Editore, Milano, p. 196).

Oltre ai nuovi elementi sinora delineati, il legislatore introduceva, con il D.Lgs. n. 61/2002, un'inedita novità: l'utilizzo di soglie quantitative di rilevanza penale attraverso le quali sarebbe stato possibile discernere le informazioni false od omesse rilevanti, e pertanto «tali da alterare sensibilmente la rappresentazione» della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, da tutte le altre informazioni false od omesse, ma irrilevanti.

Si delineava, quindi, un nuovo concetto di rilevanza, in cui l'irregolarità dell'informazione fornita nel bilancio veniva accertata tramite l'applicazione di soglie quantitative.

L'introduzione di suddette soglie si ancorava saldamente alla direttiva del legislatore, contenuta nell'art. 11, comma 1, lett. A), n. 1), della legge delega n. 366/2001, nella quale si precisava che le informazioni false o omesse dovevano essere «rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative»³⁶.

Il legislatore, il cui orientamento venne considerato come un intento di “depenalizzare” il reato del falso in bilancio, prevedeva le seguenti soglie di esclusione della punibilità per il reato di false comunicazioni sociali:

- 1) aver inserito in bilancio informazioni false che non modificavano il risultato economico d'esercizio (al lordo delle imposte) per più del 5%;
- 2) aver inserito in bilancio informazioni false che non modificavano il patrimonio netto per più del 1%;
- 3) aver effettuato valutazioni estimative irregolari che, singolarmente considerate, non si discostavano per più del 10% da quelle corrette.

Sulla base di quanto affermato dal legislatore nell'ultimo comma dell'art. 2621 c.c., qualsiasi informazione falsa, anche se rilevante in quanto atta a provocare un

³⁶ «Si è voluto, in tal modo, risolvere il problema, da tempo dibattuto, del cosiddetto “falso quantitativo”, divenuto di scottante attualità a seguito del famoso caso FIAT, in cui l'amministratore delegato è stato ritenuto responsabile del reato di false comunicazioni sociali per avere omesso di indicare nel prospetto di bilancio somme detenute da consociate estere costituenti una percentuale di appena lo 0,08% del patrimonio netto consolidato» (S. Gennai, A. Traversi, 2002, *Le false comunicazioni sociali*, Esselibri S.p.a., Napoli, p. 101).

superamento delle soglie di cui ai punti 1) e 2), non doveva considerarsi, in ogni caso, punibile se generata conseguentemente a valutazioni estimative rientranti nella soglia del 10%.

Tale introduzione delle soglie quantitative di non punibilità da parte del legislatore suscitò non pochi dubbi.

Essa si prestava, infatti, ad essere considerata come una “depenalizzazione del falso” dovuta ad un eccesso di componenti limitative, in quanto erano ritenuti non perseguibili tutti quei comportamenti che non avevano incidenza sul risultato dell’esercizio o sul patrimonio netto³⁷.

Inoltre, considerando esclusivamente soglie quantitative per l’identificazione della fattispecie di reato di falso in bilancio, restavano automaticamente escluse dall’illecito tutte quelle situazioni in cui le informazioni di bilancio fossero prive del requisito della chiarezza, ad esempio, nei casi in cui venisse fatta confluire una voce all’interno di un aggregato non appropriato³⁸.

Le prime applicazioni presso i Tribunali italiani della nuova normativa in tema di falso in bilancio non furono delle più semplici in quanto la nuova norma presentava, secondo alcuni, importanti discontinuità con la disciplina precedente.

All’indomani dell’entrata in vigore del D. lgs. n. 61/2002, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, però, non lasciava dubbi: la nuova disciplina non

³⁷ «Il bilancio sulla riforma del 2002 non viene considerato da tutti positivo; in virtù della politica di “patrimonializzazione” e “privatizzazione” dell’intervento penale, i reati societari, secondo alcuni, avrebbero assunto il crisma di un’illiceità penale “attenuata”, quasi che la loro perseguibilità (in astratto e, soprattutto, in concreto) sia questione di esclusivo interesse individuale dei singoli soggetti direttamente coinvolti sul piano patrimoniale, a discapito degli interessi della collettività che rimangono pressoché marginali» (L. D’Altilia, 2017, *Il caos italiano del falso in bilancio: dall’eterogeneità orizzontale e verticale della comparazione, alla nascita di una fattispecie “a formazione regressiva”*, L’Indice Penale, n. 3/2017, Dike Giuridica Editrice, Roma, p. 915).

³⁸ Già prima dell’entrata in vigore della riforma, era chiaro il fatto che il concetto di “rilevanza” non potesse essere utilizzato solo con riferimento alla sua dimensione quantitativa. «Un utilizzo dell’indicato canone in tale limitata accezione significherebbe infatti affermare la sussistenza del reato nei soli casi in cui la falsità perpetrata abbia alterato in misura consistente la voce di bilancio, i risultati intermedi o i risultati di sintesi [...] Il “criterio dell’incidenza percentuale” potrebbe, poi, nei casi concreti da un lato consentire impunemente la costituzione di fondi occulti per svariati miliardi in capo a grandi società, con potenziale grave pericolosità per la corretta gestione sociale ed il leale svolgimento delle attività economiche, dall’altro potrebbe permettere alterazioni rilevanti dell’informazione societaria senza alcuna possibilità di sanzione penale: è il caso di utilizzo di fatture false anche per importi consistenti» (G. Savioli, 1998, *Verità e falsità nel bilancio di esercizio. Interpretazione del concetto di falso in bilancio alla luce dei principi dell’economia aziendale*, G. Giappichelli editore, Torino, p. 154).

rappresentava una nuova figura delittuosa, ma si ricongiungeva, seppur innovandola, alla vecchia disciplina.

Come affermava la Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 6921 del 30 giugno 2002: «La nuova legge ha determinato non già la soppressione del reato bensì una rilevante modifica dello stesso. Infatti la norma preesistente e quella sopravvenuta, tutelano l'identico interesse alla veridicità delle scritture sociali ed in particolare dei bilanci, come bene essenziale per la correttezza dei rapporti all'interno della società e di essa nei confronti dei terzi. Entrambe le formulazioni dell'art. 2621 cod. civ., la precedente e l'attuale, indicano nella veridicità delle comunicazioni sociali un bene tutelato [...]. Le differenze fra le due fattispecie riguardano soprattutto la sanzione e la punibilità. Il nuovo testo prevede la sanzione dell'arresto classificando così il reato come "contravvenzione", mentre in precedenza era un "delitto" punito con una severa pena restrittiva. Nel nuovo testo sono previste ai commi due, tre e quattro altrettanti casi di esclusione della punibilità estranei alla vecchia fattispecie. [...] In conclusione è evidente una scelta di politica criminale ben precisa che tende a specificare e distinguere in varie ipotesi il contenuto del reato [...]. La scelta attiene in parte ad un dato sociologico che riguarda l'evoluzione delle strutture societarie, verso nuove forme di aggregazione anche a carattere sopranazionale tali da rendere più efficiente il controllo effettuato dal mercato rispetto a quello penale. A ciò deve aggiungersi la scelta effettuata dal legislatore di affievolire il controllo penale della correttezza degli amministratori delle società, attenuando le sanzioni ed escludendo la responsabilità nei casi di minore gravità. [...] Le differenze fra le due fattispecie (la vecchia e la nuova), non sono strutturali, ma attengono a modalità parzialmente diverse di difesa dello stesso interesse tutelato, che derivano da politiche criminali diverse, ed in parte frutto dell'evoluzione nel tempo degli istituti giuridici. [...] Vi è quindi continuità fra le due fattispecie, con la conseguenza che va applicata quella più favorevole al reo, che sicuramente è quella prevista dal nuovo decreto legislativo».

2.2.3. La riforma introdotta dalla L. 69/2015

Come poc'anzi illustrato, la riforma del D.lgs. n. 61/2002 suscitò numerosi dubbi e problematiche da parte degli interpreti in merito a molteplici aspetti.

Primo fra tutti, l'applicazione delle soglie di non punibilità, la quale, se da un lato rivelava l'intento apprezzabile del legislatore di determinare un criterio univoco ed oggettivo per la rilevazione della fattispecie di falso in bilancio, mostrava, dall'altro, numerose carenze concettuali.

Ai dubbi in merito all'efficacia dell'utilizzo delle soglie quantitative, si aggiungevano poi altri elementi suscettibili di critiche.

Dalla natura contravvenzionale dell'illecito di pericolo di cui all'art. 2621 c.c., alla rilevante riduzione del carico sanzionatorio, tutta la norma sembrava essere stata sancita per il raggiungimento di un determinato obiettivo: depenalizzare il reato di falso in bilancio³⁹.

La necessità di ripristinare la completa punibilità del reato di falso in bilancio si fece sentire per alcuni anni e fu il motivo ispiratore della successiva riforma disposta dal legislatore con l'emanazione della Legge n. 69 del 27 maggio 2015 (detta anche "legge anticorruzione").

³⁹ Interessanti, ad avviso di chi scrive, sono le proposte di modifica agli art. 2621 e 2622 c.c. formulate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili successivamente all'approvazione da parte del Senato, il 1° aprile 2015, del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", proposte formulate in considerazione «della inadeguatezza del sistema vigente e della necessità di riaffermare l'efficacia preventiva della sanzione, al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione delle autorità preposte all'azione di contrasto alla corruzione e ai reati che normalmente si relazionano ad essa in modo funzionale, tra cui appunto il falso in bilancio».

Il CNDCEC suggeriva quanto segue:

«- avendo riguardo al bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame, sembrerebbe opportuno rimarcare che l'interesse unico e unitario dovrebbe essere quello della trasparenza, completezza e correttezza dell'informazione societaria;

- per quanto riguarda la formulazione letterale della fattispecie in esame, occorrerebbe individuare una espressione più chiara dell'avverbio "consapevolmente", inserendo l'avverbio "intenzionalmente", che presuppone la pienezza del momento volitivo e meglio si presta a comprendere al contempo i tre elementi di *animus nocendi* (intenzione di fornire un'informativa sociale non veritiera), *animus decipiendi* (intenzione di ingannare), *animus lucrandi* (intenzione di trarre un ingiusto profitto dall'evento dannoso);

[...]

- con riferimento alla pressoché totale eliminazione delle soglie di punibilità (nell'emendamento governativo è prevista una attenuazione della pena per le sole società non fallibili), sembrerebbe opportuno valutare anche la possibilità di reintrodurre le soglie quantitative introdotte dalla norma attualmente in vigore. [...] Tuttavia si segnala l'esigenza di individuare le "giuste" soglie di punibilità all'esito di una analisi economico-statistica del sistema imprenditoriale italiano, idonea a determinare limiti di punibilità effettivamente significativi».

Tale norma, applicabile a partire dal 14 giugno 2015, ha profondamente rinnovato e modificato la precedente normativa, sostituendo completamente il contenuto dei precedenti articoli 2621 e 2622 c.c. ed inserendo i nuovi articoli 2621 bis e 2621 ter.

Nel dettaglio, la previsione sanzionatoria disposta dall'attuale norma non dipende dall'esistenza o meno di un danno reale nei confronti dei soci, dei creditori o della società stessa, come previsto dalla previgente normativa, bensì è strettamente dipendente dalle caratteristiche della società il cui bilancio è stato oggetto di falsità.

Il reato di falso in bilancio è ora considerato un reato di pericolo, e non di danno, sussistendo a prescindere dell'effettivo danno generato da comportamenti contabili illeciti.⁴⁰

Inoltre, a differenza della precedente normativa in cui una procedura penale per il reato di falso in bilancio poteva avviarsi solo con istanza da parte di un soggetto terzo (come ad esempio un creditore) i cui diritti erano stati lesi dal comportamento illecito tenuto dalla società, con l'attuale disciplina è ammessa, per la fattispecie di reato di cui all'art. 2622, anche la procedibilità d'ufficio da parte del giudice.

Anche per quanto riguarda la prescrizione del reato, ora troviamo un assetto diverso rispetto a quello vigente durante la precedente normativa.

Oggi il falso in bilancio viene considerato dal legislatore un delitto (al contrario della precedente formulazione in cui era previsto anche il reato contravvenzionale), pertanto il termine di prescrizione è non inferiore a sei anni

⁴⁰ I reati di danno si configurano nell'effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma, mentre i reati di pericolo si sostanziano nella mera messa in pericolo del bene a prescindere dall'effettiva lesione. Nel caso dell'illecito di falso in bilancio siamo di fronte ad un reato di pericolo, in quanto lo stesso si configura indipendentemente dalla lesività dell'evento. Anche nell'ambito del reato di pericolo, però, possiamo effettuare ulteriori distinzioni. È possibile distinguere infatti tra pericolo concreto, pericolo astratto e pericolo presunto. Il reato di pericolo concreto è quello nel quale il pericolo deve effettivamente esistere e di volta in volta sarà accertato dal giudice. Il reato di pericolo astratto, invece, è il reato in cui il pericolo è implicito nella condotta, mentre il reato di pericolo presunto è sanzionato senza la necessità di verificarne la pericolosità in quanto la stessa è già presunta dal legislatore all'interno della norma. Sulla base di questa ulteriore distinzione, il reato di false comunicazioni sociali si può presumibilmente collocare all'interno dei reati di pericolo presunto.

aumentabili fino a sette anni e mezzo, e decorre dal momento in cui il reato si considera effettivamente consumato⁴¹.

Il momento consumativo del reato è il momento in cui lo stesso si perfeziona. Nel caso del reato di false comunicazioni sociali, quindi, è il momento in cui il documento falso diventa conoscibile da parte degli stakeholder.

È possibile effettuare una distinzione tipologica del reato oggetto di analisi relativamente al suo momento consumativo. Un reato può essere, infatti, considerato istantaneo o permanente.

Un reato si considera istantaneo quando si realizza mediante una condotta unica, mentre è permanente quando si realizza, invece, tramite più atti compiuti nel tempo.

In merito al reato di false comunicazioni sociali, la giurisprudenza ha qualificato questo tipo di reato come un reato istantaneo. La Corte di Cassazione, sez. V penale, già con sentenza del 19/10/2000, aveva affermato che il reato si consumava quando il soggetto agente rendeva noto ai terzi il mendacio, non rilevando eventuali successive dichiarazioni di conferma.

Anche più recentemente, sotto il vigore dell'attuale normativa, la stessa Corte di Cassazione, sez. penale, ha ribadito lo stesso concetto, confermando che sotto il profilo del momento impositivo il reato di false comunicazioni sociali si configura come reato istantaneo, affermando, con sentenza n. 27170/2018, che esso si

⁴¹Da ricordare che in nessun caso, ex art. 161 del codice penale, l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento:

- di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere,
- della metà, nei casi di recidiva,
- di due terzi, nei casi di recidiva e connessione ad altro delitto non colposo,
- del doppio, nei casi di abitualità presunta dalla legge ovvero ritenuta dal giudice oppure professionalità nel reato.

Si evidenzia in questa sede che è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2020, nonostante i numerosi contrasti all'interno del mondo politico e tra gli esperti di diritto, la "riforma della prescrizione", la quale prevede per i fatti commessi a partire dalla suddetta data, sulla base di quanto sancito dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 (Legge "Spazzacorrotti"), lo stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna.

La riforma sul processo penale viene tuttavia ad oggi definita dal Ministro della Giustizia Bonafede un "cantiere aperto", soprattutto in relazione al tema della prescrizione, sul quale sussistono non trascurabili divergenze all'interno della maggioranza parlamentare. Ai fini di una sua definitiva impostazione, si resta, pertanto, in attesa di eventuali accordi futuri.

consuma nel momento e nel luogo in cui si riunisce l'assemblea dei soci e il progetto di bilancio venga agli stessi materialmente illustrato.

Per delineare ora le differenze tra la nuova formulazione della norma e quella previgente, si espongono qui di seguito i testi, messi a confronto, degli articoli 2621 e 2622 c.c. ante e post-riforma.

TESTO IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2015	TESTO PREVIGENTE
<p>Art. 2621 False comunicazioni sociali</p> <p>I. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni, o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>II. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>	<p>Art. 2621 False comunicazioni sociali</p> <p>I. Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni, o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.</p> <p>II. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>III. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione</p>

	<p>della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>IV. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p> <p>V. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.</p>
--	---

TESTO IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2015	TESTO PREVIGENTE
<p>Art. 2622 False comunicazioni sociali delle società quotate</p> <p>I. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o</p>	<p>Art. 2622 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori</p> <p>I. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle</p>

<p>per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>II. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <p>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>III Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>	<p>relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>II. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p>III. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.</p> <p>IV. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.</p> <p>V. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di</p>
---	---

	<p>titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.</p> <p>VI. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>VII. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>VIII. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p> <p>IX. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro</p>
--	---

	ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
--	--

Analizzando gli articoli, risulta evidente come la nuova normativa, a differenza della previgente, suddivida la disciplina in due categorie:

- 1) società non quotate (art. 2621 c.c.),
- 2) società quotate (art. 2622 c.c.).

Sebbene in entrambe le categorie di società la redazione di false comunicazioni sociali venga considerata come un delitto e la norma non faccia più alcun riferimento alla contravvenzione, la sanzionabilità del reato varia a seconda del fatto che la società in questione sia quotata o meno. Come è evidente, sanzioni più aspre sono previste per le società quotate.

Il legislatore prevede, infatti, quale pena per le società non quotate la reclusione da 1 a 5 anni⁴² e per le società quotate la reclusione da 3 a 8 anni.

Al di là della differente dosimetria sanzionatoria, le condotte incriminate dalle nuove fattispecie appaiono sostanzialmente sovrapponibili e conservano pure taluni dei tratti salienti che avevano contrassegnato, in positivo, quella riforma del 2002 che, invece, sotto tanti altri profili aveva dato adito alle note polemiche. Per esempio, continuano ad assumere rilevanza solamente le comunicazioni “dirette ai soci o al pubblico”, con esclusione, quindi, di qualsiasi rilevanza di eventuali falsità presenti nelle dichiarazioni fiscali, nelle comunicazioni rivolte agli istituti di credito, alle autorità di vigilanza, a singoli soggetti richiedenti, a vario titolo, delucidazioni sulle condizioni della società. Positiva anche la scelta di conservare l’esplicita attribuzione di rilevanza penale alle comunicazioni decettive aventi a oggetto il gruppo di società, il che riconduce certamente nell’alveo della tutela penale anche il bilancio consolidato⁴³.

⁴² Stessa pena è prevista anche per le società non fallibili, vale a dire quelle che non superano i limiti previsti dall’articolo 1 del R.D. n. 267/1942 (nei 3 esercizi precedenti o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, hanno un attivo patrimoniale non superiore a € 300.000; ricavi lordi annui non superiori a € 200.000; debiti anche non scaduti non superiori ad € 500.000).

⁴³ A Perini (2015), *Giustizia: il falso in bilancio torna reato, ma non farà male a nessuno*, Italia Oggi, 1 giugno 2015, Milano.

Importante elemento di diversità tra l'attuale e la previgente normativa è, invece, la scomparsa delle pregresse, e alquanto criticate, soglie di punibilità, con la conseguenza di comportare per il giudice il riconoscimento di un maggior livello di discrezionalità nel predisporre il pertinente trattamento sanzionatorio.

Come già poc'anzi rilevato, la sopravvenienza della riforma ha inoltre trasformato le fattispecie di reato in "reati di pericolo concreto" come attesta l'inciso "in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore" reperibile sia nell'art. 2621 che nell'art. 2622.

Affinché si possa rilevare penalmente un comportamento illecito, commissivo od omissivo, perché tradotto nell'esposizione di "fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero" o nell'omissione degli stessi, occorre pertanto la concreta idoneità all'induzione in errore.

L'eliminazione delle soglie quantitative di non punibilità, seppur da ritenersi positiva, espone tuttavia il riconoscimento della rilevanza penale dell'eventuale comportamento illecito ad una maggiore soggettività, dipendendo strettamente dalla discrezionalità del giudice⁴⁴.

L'eliminazione di tali soglie, a parere di chi scrive, se da un lato mette in luce la considerevole finalità del legislatore di ristabilire una piena rilevanza penale al reato di falso in bilancio, applicando anche sanzioni più severe, dall'altro, però, non facilita l'applicabilità della norma da parte degli operatori⁴⁵.

⁴⁴ «Come riconosciuto, tra gli altri, anche dal Giudice delle leggi, tra i principi costituzionali che dovrebbero informare il diritto penale sostanziale stanno (oltre alla riserva di legge ed all'irretroattività) anche la determinatezza e la tassatività. [...] Appare evidente che l'uso di vocaboli ed espressioni vaghe (quali per l'appunto "rilevanti" o "concretamente idoneo") non rispetti esattamente questi due parametri dotati di spessore "costituzionale"» (L. Ferrajoli, 2015, *Falso in bilancio: un raffronto tra la versione previgente e le novità introdotte dalla L. n. 69/15*, Bilancio, Vigilanza e Controlli, n. 8/2015, Euroconference, Verona, p. 38).

⁴⁵ «Già da una superficiale lettura si percepisce una sorta di sovvertimento timoroso che finisce per essere quasi totalmente inefficace. Ciò è evidente, tra le altre cose, nella scelta del legislatore di eliminare ogni precedente soglia di non punibilità e di prevedere sanzioni molto più severe affiancata però alla decisione di svuotare di fatto la condotta criminosa di qualsiasi reale potenzialità offensiva» (S. Silvestri, 2016, *L'impatto indolore delle recenti modifiche del falso in bilancio sulla responsabilità degli enti: tra interventi giurisprudenziali contrastanti e inesistenti difficoltà applicative*, La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, Plenum S.r.l., Torino, p. 52).

2.3 Il falso in bilancio secondo l'attuale normativa: gli elementi del reato previsti dagli articoli 2621, 2622 e seguenti del codice civile

Dopo aver delineato i principali tratti di diversità dell'attuale normativa rispetto a quella previgente, si reputa utile, al fine di meglio approfondire la fattispecie del reato di falso in bilancio, analizzare nel dettaglio quanto riportato dall'attuale normativa, con l'obiettivo di segnalare ed esaminare non solo i suoi punti di forza, ma anche gli eventuali punti di debolezza.

Giova a questo punto ricordare che secondo il legislatore ogni illecito penale consta essenzialmente di due elementi: un elemento oggettivo (fatto materiale) ed uno soggettivo.

Il fatto materiale è la condotta umana (che si esplicita in un'azione o un'omissione).

L'elemento soggettivo è quello che riguarda il nesso psichico intercorrente tra il soggetto attivo e l'evento lesivo.

Per quanto riguarda, invece, il bene giuridico tutelato dagli articoli 2621, 2622 e seguenti del codice civile, interessante è quanto affermato, già antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 61/2002, dalla giurisprudenza.

La Corte di Cassazione, sez. penale, con la sentenza n. 6889/2000 prevedeva che fossero tutelati dall'art. 2621 c.c. sia gli interessi interni al rapporto sociale (quindi l'interesse dei soci e dei creditori, presenti e futuri) che gli interessi esterni al rapporto sociale, in particolar modo in relazione al regolare andamento della società.

Anche la giurisprudenza di merito era concorde nell'esprimere lo stesso concetto di bene giuridico tutelato. A titolo di esempio, si cita quanto affermato dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 28 novembre 2007, nella quale disponeva quanto segue: «in tema di false comunicazioni sociali, il legislatore, con la riforma del 2002, ha previsto due diverse fattispecie: l'una, quella prevista dall'art. 2621 c.c., a tutela della trasparenza e della veridicità dell'informazione societaria; l'altra, quella prevista dall'art. 2622 c.c., a tutela dei

soci e creditori. Il legislatore, cioè, con la prima ha inteso fornire tutela all'interesse generale e a quello di terzi, ossia al mercato ed al pubblico generalmente inteso, con la seconda, invece, ha inteso fornire tutela ai diretti interessati, ossia a quelli che siano stati direttamente e concretamente coinvolti nelle vicende societarie, attraverso la titolarità di rapporti obbligatori o di partecipazioni al capitale sociale».

In un certo senso, si può supporre che il legislatore abbia delineato la disciplina relativa al reato di false comunicazioni sociali non solo con lo scopo di difendere i diritti degli operatori effettivamente interessati all'informativa esposta in tali documenti, ma anche, con la finalità ultima di fornire una tutela generale, di più ampio spettro, all'intera economia pubblica⁴⁶.

Il reato di false comunicazioni sociali, infatti, non è collocato all'interno della normativa penale. La sua disciplina, in realtà, è stata confinata, sin dalla sua prima emanazione, all'interno di una fonte normativa civilistica.

Presumibilmente, tale apparentemente anomala collocazione può dare ai lettori l'indicazione che la scelta del legislatore in questo caso abbia una propaggine di carattere esclusivamente politico; questo verosimilmente proprio perché tale reato ha come scopo finale quello di proteggere l'economia pubblica, intesa dal legislatore come l'insieme dei beni patrimoniali presenti nella nazione.

Non è un caso che l'illecito penale di false comunicazioni sociali abbia subito la sua maggiore enfattizzazione durante il periodo di "tangentopoli", in cui si supponeva che questo illecito potesse contrastare i fenomeni corruttivi, molto percepiti all'interno del comparto societario italiano, anche con delle propaggini sulla buona pubblica amministrazione.

⁴⁶ In ambito europeo, sembrerebbe che le modifiche apportate dal legislatore mediante la L. 69/2015 abbiano "avvicinato" la normativa nazionale a quella degli altri paesi capitalistici avanzati, nei quali il reato di falso in bilancio è punito a prescindere dalle sue conseguenze sui soci, sui creditori o sulla società ed è perseguito d'ufficio (ad eccezione, in parte, della Spagna).

Per una comparazione tra la disciplina del reato di falso in bilancio vigente in Italia e quelle adottate dagli altri paesi dell'Unione Europea si veda L. D'Altilia (2017), *Il caso italiano del falso in bilancio: dall'eterogenesi orizzontale e verticale della comparazione, alla nascita di una fattispecie "a formazione regressiva"*, L'Indice penale, vol. 3, Dike Giuridica Editrice, Roma, pp. 927 – 945.

D'altronde già con il codice del commercio del 1882 veniva avvertita dal legislatore tale tipologia di illecito, proprio a testimonianza del fatto che era palese la necessità di scongiurare fenomeni che potessero avere effetti a catena sull'economia e sull'alterazione delle prestazioni degli operatori economici.

2.3.1. L'elemento oggettivo del reato

Come sopra ricordato, la condotta può essere di tipo commissivo, quindi rappresentata da un'azione, o omissivo.

Nel primo caso l'illecito è dovuto all'esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, mentre nel secondo caso all'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Varie interpretazioni sono state date dagli operatori al sintagma "fatti materiali".

Per quanto riguarda il termine "fatto", esso non è variato nelle diverse norme che si sono susseguite nel tempo sul tema del falso in bilancio.

Già nel codice di commercio del 1882 si parlava infatti di "fatti falsi", poi tramutati in "fatti non rispondenti al vero" dal legislatore del codice civile del 1942, trasformati successivamente in "fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni" dal D.lgs. n. 61/2002, per arrivare all'attuale espressione "fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero".

In tutte le norme sopra elencate, comunque, dalla più remota alla più recente, con il termine fatto non può che intendersi il "fatto amministrativo", cioè il fatto economico di gestione, il dato informativo che le comunicazioni sociali devono obbligatoriamente rappresentare.

Molti dubbi sono sorti nel corso del tempo sull'eventualità di comprendere nell'alveo dei "fatti" anche le valutazioni, e molteplici interpretazioni sono state fornite dalla giurisprudenza. A parere di chi scrive, interessante è il susseguirsi di differenti, ed in tali casi addirittura contraddittorie, interpretazioni in merito alle false valutazioni da parte della giurisprudenza di legittimità. Proprio per questo

motivo verrà dedicato, nel seguito del presente lavoro, uno specifico capitolo al delicato tema del falso valutativo.

Ritornando al termine “fatti” presente nella normativa, singolare è l’aggettivo con cui il legislatore ha ritenuto opportuno affiancarlo.

Numerose interpretazioni sono state fornite in merito all’aggettivo “materiali”.

Secondo alcuni interpreti il sintagma “fatti materiali” altro non è che la letterale traduzione della formula di matrice anglosassone “material facts”, in cui il termine “material” assume il significato di rilevante. Se così fosse, però, ci troveremmo di fronte ad una formula alquanto ridondante (da leggersi come “fatti rilevanti rilevanti”), sebbene sia plausibile l’esistenza di una volontà da parte del legislatore di enfatizzare che il fatto debba essere assolutamente rilevante ed importante, escludendo quindi tutti i fatti gestionali di dettaglio.

A risolvere i dubbi sorti in merito è intervenuta la Corte di Cassazione, sez. V, che con la sentenza n. 9186/2016 traduceva il termine “materiali” nella parola “essenziali”.

La Cassazione affermava, nello specifico, quanto segue: «Si evidenzia pertanto che il termine in esame va qualificato come sinonimo di “essenzialità”, e ciò nel senso che nel bilancio devono entrare solo dati informativi “essenziali” ai fini dell’informazione, restandone fuori tutti i profili marginali e secondari, in aderenza a quanto stabilito dalla legislazione comunitaria (art. 2, comma terzo, della IV direttiva CEE sul bilancio di esercizio e art. 16, comma terzo, della VII Direttiva CEE sul bilancio consolidato) e dalla legislazione nazionale all’art. 2423 c.c.».

La Corte ha inoltre anche espressamente riconosciuto la valenza giuridica del concetto di “materialità” affermando che si tratta di un criterio fondamentale ed imprescindibile per valutare la correttezza di redazione del bilancio di esercizio (cfr. Cass., Sez. V pen., sentenza n. 890 del 12 gennaio 2016, nota anche come

sentenza “Giovagnoli”, con la quale si affermava che il principio di materialità è in realtà implicito nella formulazione dei postulati di chiarezza e veridicità)⁴⁷.

2.3.2. *L'elemento soggettivo del reato*

Tra le molteplici innovazioni apportate dalla nuova normativa per disciplinare il reato di falso in bilancio, un ruolo importante assume la modifica, che può essere interpretata come un ampliamento, dello spettro del dolo. Considerevole è l'inserimento da parte del legislatore, in entrambi gli articoli 2621 e 2622 c.c., dell'avverbio “consapevolmente”⁴⁸.

Con tale avverbio si presume che il legislatore abbia voluto far riferimento a tutte quelle situazioni in cui colui che redige il bilancio, o le altre comunicazioni sociali previste dalla norma, abbia certezza, quindi una piena consapevolezza, che le informazioni ivi rappresentate o omesse siano effettivamente non veritiere.

L'avverbio “consapevolmente” serve in particolare ad escludere l'esistenza del dolo in presenza di uno stato di dubbio dell'agente in ordine alla non veridicità dell'informazione riportata in bilancio⁴⁹.

In base a quanto stabilito dall'art. 2621, 1° comma, è, inoltre, evidente come il reato si concretizzi solo nelle fattispecie in cui il comportamento illecito o

⁴⁷ Per approfondimenti sul concetto di “materialità” nella giurisprudenza si veda R. Russo (2018), *Il falso in bilancio: evoluzione*, Amministrazione & Finanza, n. 3/2018, Wolters Kluwer, Milano, pp. 39-41.

⁴⁸ Con il codice del commercio del 1882 l'elemento soggettivo del reato si configurava, invece, nell'avverbio “scientemente”, modificato successivamente in “fraudolentemente”, fino alla riforma del 2002 con la quale venne introdotto l'inciso “con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”.

La Corte di Cassazione penale, sez. V, nella sentenza del 19 ottobre 2000, n. 191, recitava: «In tema di false comunicazioni sociali, l'elemento psicologico del reato, vale a dire la volontà di esporre ai destinatari della comunicazione falsi fatti relativi alla costituzione o alle condizioni economiche della società, deve ritenersi provata nel caso in cui la falsa attestazione sia relativa a riserve liquide o fondi occulti, ottenuti attraverso alterazioni di bilancio e destinati allo scopo di porre nella disponibilità degli amministratori risorse illecite, da gestire al di fuori di ogni controllo, atteso che è certa la finalità di inganno e di ingiusto profitto, insita nella mancata rappresentazione di dette riserve e della loro gestione» (per approfondimenti sul significato dell'avverbio “fraudolentemente” e sulla sua elisione, voluta dal legislatore ed effettuata con il D.Lgs. 61/2002, si veda P. Mangano, 2001, *Elemento soggettivo del falso in bilancio e prossime riforme*, Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, vol. 14/2001, CEDAM, Padova, p. 649-659).

Interessante è anche l'approfondimento fornito dallo stesso giudice di legittimità sul termine “ingiusto profitto” introdotto dalla riforma del 2002. Secondo la Cassazione l'ingiusto profitto «deve rappresentare la causa psichica dell'agire, cosicché il falso sia visto come mezzo necessario per raggiungere quel fine che, da semplice movente diventa anche lo scopo razionale dell'azione» (Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 1759/2012 del 2 dicembre 2011).

⁴⁹ R. Bricchetti, L. Pistorelli (2015), *Per le “non quotate” la tenuità del fatto salva la condanna*, Guida al Diritto, n. 26/2015, Il Sole 24 Ore, Milano, p. 65.

l'omissione siano state in grado di indurre concretamente i fruitori dell'informativa in errore.

È, pertanto, pacifico che l'induzione in errore debba avere una sua ragionevole sostenibilità.

Anche prima dell'emanazione della L. 69/2015, per potersi configurare il reato di falso in bilancio, vigeva la necessità dell'intenzionalità ingannatoria in capo al soggetto agente verso i soci e il pubblico, ed era necessaria la presenza di un dolo di natura diretta e specifica. Come previsto dalla norma previgente, infatti, doveva sussistere, in capo a tale soggetto, «l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico».

Tale intenzionalità ingannatoria era stata, d'altronde, anche interpretativamente applicata dalla giurisprudenza a casi concreti.

Per esempio, la Cassazione, sez. penale, con sentenza n. 2784/2010 aveva visto nelle assicurazioni finalizzate al fine di ottenere affidamenti creditizi basate su un mendacio o un'omissione da parte della società di fatti in bilancio, la sussistenza di questo reato.

Ancora, nel 2011 con la sentenza 14759/2011, la stessa Cassazione, sez. penale, aveva ritenuto trasgressore del disposto del 1° comma dell'art. 2621 c.c. il comportamento falsamente e mendacemente assicurante, onde ingannare gli organi di vigilanza al fine di ottenere l'autorizzazione al lancio di offerta pubblica di acquisto.

Con l'emanazione della L. 69/2015, e pertanto in base all'attuale norma, affinché si concretizzi il reato è sufficiente la rappresentazione psicologica commissiva o omissiva del mendacio, la quale deve essere in ogni caso concretamente idonea ad indurre in errore il soggetto destinatario dell'informazione.

Non è invece sufficiente l'elevata entità del dato contabile non veritiero inserito in bilancio o ivi omesso, affinché si configuri automaticamente l'elemento soggettivo del reato.

A chiarire tale concetto è stata la stessa sez. V della Corte di Cassazione la quale, con sentenza del 16 maggio 2018, n. 21672, affermava come

un'informazione contabile di rilevante importo omessa in bilancio non comportava di per sé la presenza dell'elemento soggettivo del reato in capo a colui che aveva commesso l'illecito.

Nel caso di specie, l'imputato, legale rappresentante di una S.r.l. immobiliare, veniva tratto inizialmente in giudizio dal Tribunale di Lanciano per avere omesso di indicare nei conti d'ordine dello stato patrimoniale l'importo di Euro 1.106.389,00, corrispondente al prezzo di una vendita di appartamenti in relazione alla quale la società aveva assunto l'obbligo di risarcire i danni nell'ipotesi in cui la controversia in quel tempo in corso in merito alla legittimità del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Lanciano, si fosse conclusa con l'annullamento del titolo e la conseguente demolizione degli immobili già venduti.

La rilevanza economica del dato contabile era indubbiamente notevole e la Corte d'Appello dell'Aquila, pronunciandosi sulle impugnazioni proposte dal Pubblico Ministero e dalle parti civili avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale di Lanciano, condannava l'imputato ad un risarcimento del danno, sottolineando come l'omissione del dato contabile fosse di così tale entità da doversi ritenere in grado di integrare la fattispecie di reato di falso in bilancio, pur non potendo, però, procedere all'applicazione della pena prevista dall'art. 2621 a causa dell'avvenuta prescrizione del reato.

La Corte di Cassazione, a seguito di istanza del ricorrente, affermava, invece, un concetto del tutto diverso, che ribaltava in concreto quanto enunciato dai precedenti giudici di merito di secondo grado.

Nello specifico, i giudici di legittimità, nel respingere il ragionamento della Corte d'Appello dell'Aquila, chiarivano la controversia affermando quanto segue: «il giudice censurato, con il limitarsi ad affermare che la prova del dolo che aveva animato il soggetto agente doveva ricavarsi implicitamente dal rilevante importo del dato contabile taciuto, non si è conformato al principio di diritto, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di falso in bilancio, dove l'elemento soggettivo presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico

(profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, il predetto elemento soggettivo non può ritenersi provato - in quanto "in re ipsa" - nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, né può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificiosamente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili».

2.3.3. *I soggetti attivi del reato*

I soggetti attivi sono coloro i quali il legislatore reputa idonei a commettere il reato di falso in bilancio.

L'art. 2621, 1° comma, c.c. pone un'ampia platea di soggetti astrattamente idonei a diventare attributivi di reato, che sono i seguenti:

- gli amministratori della società,
- i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari,
- i direttori generali,
- i sindaci,
- i liquidatori.

Non discostandosi dalla precedente normativa, il legislatore fa intendere come il reato di false comunicazioni sociali sia un reato a soggettività ristretta, in quanto è la disciplina stessa a stabilire quali sono i soggetti che possono commettere l'illecito.

Oltretutto, è evidente come il legislatore abbia individuato quali potenziali autori del reato quei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, dirigenza o di controllo, lasciando questa attribuzione incentrata sulla qualifica formale del soggetto piuttosto che sulle reali funzioni ed attività dallo stesso effettivamente svolte all'interno dell'impresa.

Dalla categoria dei soggetti attivi sono invece esclusi, coerentemente con la precedente normativa, i promotori e i soci fondatori, inseriti invece nel codice del commercio del 1882. La decisione del legislatore di esonerare tali soggetti si

presume sia conseguenza del fatto che le due nuove figure di false comunicazioni sociali ex art. 2621 e 2622 c.c. non prevedano tra le comunicazioni quelle relative alla costituzione della società⁵⁰.

Approfondiamo ora brevemente le funzioni e le peculiarità delle categorie di soggetti sopra elencate.

La figura di maggior rilievo, in quanto è quella che per sua natura maggiormente si presta ad assumere potenzialmente il ruolo di colui che compie il reato, è quella dell'amministratore della società.

Nonostante la norma che disciplina il reato di false comunicazioni sociali si riferisca unicamente agli "amministratori", possono ritenersi ragionevolmente assimilabili a tale categoria anche gli amministratori delegati ed i componenti del comitato esecutivo, qualora presenti.

Gli amministratori sono l'organo societario al quale il legislatore affida la gestione dell'impresa. Come affermato dall'art. 2380 bis c.c., essi hanno il potere di compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e possono essere soci o non soci della società.

Grazie al potere gestorio di cui godono, gli amministratori deliberano su tutti gli argomenti riguardanti la gestione della società.

Inoltre, godono anche del potere di rappresentanza, in quanto hanno la rappresentanza generale della società ex art. 2384, 1° comma, c.c. e svolgono altre importanti funzioni, quali ad esempio convocare l'assemblea e fissarne l'ordine del giorno, redigere il bilancio e curare la tenuta dei libri contabili.

Per quanto riguarda la loro nomina, l'art. 2383 c.c. stabilisce che la stessa spetti all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che vengono direttamente nominati, invece, nell'atto costitutivo. Lo stesso articolo prosegue affermando che «gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili

⁵⁰ N. Mazzacuva (2004), *Il falso in bilancio. Casi e problemi*, Cedam, Padova, p. 47.

dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa».

Per quanto riguarda la responsabilità in capo agli amministratori, essi sono responsabili dei danni derivanti dal loro operato nei confronti delle seguenti categorie di soggetti: la società, i creditori sociali, i singoli soci e i terzi in genere.

Quanto alla responsabilità verso la società, l'art. 2392 stabilisce anzitutto che «gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze» (il richiamo è alla diligenza professionale ex art.1176, 2° comma, c.c.) e che essi sono responsabili verso la società dei «danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri»: fra questi l'articolo da ultimo citato, in prosieguo, menziona in particolare il dovere di fare quanto possibile, venendo a conoscenza di atti pregiudizievoli per impedirne il compimento da parte degli altri amministratori e per evitarne o attenuarne le conseguenze.⁵¹

Illustrate brevemente le principali funzioni della figura dell'amministratore, si pone a questo punto un problema: gli amministratori di fatto sono inclusi nella categoria degli amministratori come prevista dagli articoli 2621 e 2622 c.c.?

Cerchiamo innanzitutto di capire le principali caratteristiche e funzioni degli amministratori di fatto.

Il tema dei soggetti di fatto, in particolare dell'amministratore di fatto, è stato tradizionalmente affrontato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, che hanno fatto ricorso a questa figura in tutti quei casi in cui l'esercizio effettivo delle funzioni di amministratore era svolto da un soggetto privo di investitura formale: sia in assenza assoluta dell'investitura formale, sia nei casi di nullità, decadenza o annullamento dell'atto di nomina⁵².

⁵¹ F. Di Sabato (2011), *Diritto delle società*, Giuffrè Editore, Milano, p. 363.

⁵² A. D'Avirro (2015), *Il nuovo falso in bilancio*, Giuffrè Editore, Milano, p. 41.

In dottrina, d'altronde, già prima dell'introduzione dell'art. 2639 c.c., era evidente la sussistenza della responsabilità penale in capo agli amministratori di fatto (Cfr. F. Mucciarelli, 1989, *Responsabilità penale dell'amministratore di fatto*, in *Società*, vol. 8, Ipsa, Milano, p. 121).

Secondo la normativa attuale, alla stregua del disposto dell'art. 2639 c.c., gli amministratori di fatto sono i soggetti che esercitano continuativamente e significativamente i poteri corrispondenti alla funzione di amministratore.

Ai fini dell'applicazione della normativa in tema di falso in bilancio, gli amministratori di fatto possono, pertanto, essere equiparati agli amministratori formali della società⁵³.

Oltre che per la figura dell'amministratore di fatto, anche per quanto riguarda la figura del professionista consulente della società possono sorgere alcuni dubbi.

A risolverli è stata la giurisprudenza, con i dispositivi di alcune sentenze, la quale ha riconosciuto l'extraneus compartecipe del reato di false comunicazioni sociali, qualora lo stesso abbia, con il suo operato, rafforzato la risoluzione criminosa dei coautori della falsificazione dei bilanci e dei libri sociali, formando un quadro della situazione patrimoniale difforme dalla verità⁵⁴.

L'elenco dei soggetti attivi delineato da parte del legislatore si arricchisce, perciò, anche dei soggetti quali gli amministratori di fatto ed i professionisti consulenti della società.

Per quanto riguarda le figure dei dirigenti e dei direttori generali, essi sono soggetti che svolgono attività di alta gestione all'interno della società. Entrambi sono al vertice della gerarchia dei lavoratori subordinati dell'impresa ed operano in rapporto diretto con gli amministratori, dando attuazione alle direttive generali dagli stessi impartite. Essi sono perciò investiti di ampi poteri decisionali nella gestione dell'impresa⁵⁵.

⁵³ Già la remota giurisprudenza affermava tale concetto. Cfr. Cass. Civ., sent. 29567, in *Diritto Fallimentare*, 1968, II, p. 455, in cui si legge: «La norma (penale) si riferisce non già all'aspetto formale delle qualifiche [...], bensì alle funzioni inerenti a tali qualifiche, che pongono il soggetto, in relazione all'interesse protetto dalla legge, nella particolare effettiva situazione personale e sociale, da cui scaturisce l'obbligo della lealtà e della correttezza nell'espletamento delle funzioni medesime. Se il soggetto si trova a svolgere effettivamente le funzioni previste dalla legge, esso si può ritenere in relazione con la norma incriminatrice».

⁵⁴ Cfr. Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 569 del 18/11/2003 e Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 10742 del 15/02/2008.

⁵⁵ G. F. Campobasso (2008), *Manuale di diritto commerciale*, UTET Giuridica, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), p. 265.

Soffermandoci sulla figura dei direttori generali, spesso presente all'interno delle organizzazioni amministrative societarie, è evidente come la disciplina fornita dal legislatore sia piuttosto scarna.

In sostanza, lo stesso si limita a parificare i direttori generali agli amministratori sotto il profilo delle responsabilità penali, come sancito dall'art. 2396 c.c. I direttori generali possono essere, pertanto, reputati responsabili del reato di false comunicazioni sociali, in quanto, come gli amministratori, sono preposti al compimento degli atti di gestione.

Come per i soggetti sinora illustrati, anche i sindaci assumono dei poteri ed un ruolo di garanzia nei confronti dei soci, dei creditori e della società stessa.

I sindaci possono svolgere la loro attività in un organo pluripersonale, il collegio sindacale, e sono nominati dall'assemblea ordinaria della società (ad eccezione dei primi sindaci, i quali sono nominati nell'atto costitutivo).

La funzione primaria del collegio sindacale è quella di controllo.

In base a quanto disposto dall'art. 2403, 1° comma, c.c. il collegio sindacale vigila «sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento».

Operativamente, i sindaci controllano l'intera attività svolta dagli amministratori e dall'assemblea (non a caso, sono tenuti a partecipare alle loro adunanze).

Per l'efficace svolgimento della loro attività, il collegio sindacale può procedere, in qualsiasi momento lo ritenga necessario, ad effettuare ispezioni, richiedere chiarimenti o documentazione agli amministratori ed anche convocare l'assemblea «qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere» (art. 2406, 2° comma, c.c.).

A partire dal 2004, con la riforma del diritto societario sancita con il D.Lgs. n. 6/2003, è stato sottratto al collegio sindacale l'importante potere di effettuare il controllo contabile, il quale è stato trasferito in capo alla figura del revisore legale (o società di revisione). Questa ultima figura, caratterizzata da interessanti

peculiarità, verrà analizzata nel prosieguo del presente lavoro, in cui saranno approfonditi alcuni aspetti relativi all'identificazione, da parte del professionista, degli errori presenti in bilancio.

Ritornando alla figura dei sindaci, la loro responsabilità è sancita dall'art. 2407 c.c., secondo il quale «i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica».

Pertanto, qualora i sindaci vengano a conoscenza di un evento illecito, come la redazione di un bilancio falso, saranno soggetti a responsabilità penale solo se consapevolmente non interverranno al fine di impedirlo.

Infine, per quanto riguarda, invece, la figura del liquidatore, egli è colui che, nominato dall'assemblea straordinaria, gestisce l'intera fase di liquidazione della società.

La liquidazione è la fase finale della vita di un'impresa ed è la conseguenza del verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge, quali ad esempio la decorrenza del termine imposto per il conseguimento dell'oggetto sociale, la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, oppure la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

Durante la fase della liquidazione, i liquidatori svolgono essenzialmente lo stesso ruolo e godono degli stessi poteri che risultavano in capo agli amministratori durante il periodo di ordinario svolgimento dell'attività di impresa.

Con l'iscrizione presso il Registro delle Imprese della nomina dei liquidatori, gli amministratori perdono i loro poteri ed effettuano il passaggio delle consegne ai liquidatori, i quali ricevono i beni facenti parte del patrimonio aziendale e tutti i documenti sociali.

Come sancito dall'art. 2489, 2° comma, c.c. «i liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori».

Sotto l'aspetto contabile, i liquidatori sono tenuti a redigere ogni anno il bilancio e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea e, al termine dell'attività di liquidazione di tutto il patrimonio sociale, a redigere il bilancio finale di liquidazione (ex art. 2492 c.c.) riportante il piano di riparto che indichi in quali percentuali l'attivo residuo debba essere suddiviso tra i soci.

2.3.4. I fatti di lieve entità e la non punibilità per particolare tenuità

Tra le novità introdotte dalla L. 69/2015 un importante ruolo viene assunto dai nuovi articoli 2621 bis e 2621 ter c.c. con i quali vengono inserite nuove circostanze attenuanti e cause di non punibilità.

Con l'art. 2621 bis intitolato “Fatti di lieve entità” il legislatore dispone che «salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267⁵⁶. In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

Dalla lettura del testo della norma appare evidente come l'art. 2621 bis suddivida la sussistenza di fatti di lieve entità in due categorie.

La prima categoria, disciplinata dal 1° comma, prevede che la circostanza attenuante sia direttamente collegata alla lievità del fatto, alle dimensioni

⁵⁶ Attualmente la legge fallimentare sta subendo la graduale sostituzione da parte del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), la cui entrata in vigore si sta svolgendo in maniera graduale e terminerà in data 15 agosto 2020.

(componente quantitativa) e natura (componente qualitativa) della società ed alla condotta tenuta.

La seconda categoria, invece, prevista dal 2° comma, associa la circostanza attenuante esclusivamente alle caratteristiche dell'impresa, senza far alcun riferimento alla condotta che ha generato l'esposizione di informazioni false o all'entità dell'illecito commesso. In questo caso il fatto viene considerato automaticamente di lieve entità, purché compiuto da società non soggette al fallimento in relazione ai limiti di cui all'art. 1, comma 2, R.D. n. 267/1942⁵⁷.

Si reputa opportuno, a questo punto, sollevare alcuni dubbi e perplessità in merito alla fattispecie di cui al 1° comma.

Il legislatore, ad avviso di chi scrive, non ha fornito una completa indicazione dei criteri da utilizzare al fine di comprendere se includere o meno una fattispecie di reato di falso in bilancio all'interno della suddetta circostanza attenuante.

La norma, infatti, non stabilisce quali siano concretamente, in una rappresentazione o omissione di fatti in bilancio, i fatti di lieve entità.

In aggiunta, facendo riferimento alle dimensioni dell'impresa da tenere in considerazione per la valutazione della sussistenza della "lieve entità", il legislatore non indica dei criteri da utilizzare o delle soglie dimensionali da rispettare. Su questo punto vige, infatti, la completa assenza di qualsiasi suggerimento normativo.

Tale circostanza, ad avviso di chi scrive, non può che avere la conseguenza di "autorizzare" gli interpreti ad utilizzare qualsivoglia coefficiente dimensionale, quale ad esempio il fatturato, il capitale sociale, il numero dei dipendenti dell'impresa e così via, esponendo, pertanto, la disciplina di cui al 1° comma dell'art. 2621 bis ad un'eterogenea applicazione.

⁵⁷ Secondo la Legge Fallimentare, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

La valutazione in merito alla lieve entità del fatto è, perciò, attribuita e rimandata esclusivamente all'interpretazione soggettiva dei giudici, i quali potrebbero inevitabilmente fornire interpretazioni differenti.

Un'ulteriore circostanza attenuante introdotta dal legislatore della riforma, è quella prevista dall'art. 2621 ter, intitolato "Non punibilità per particolare tenuità", il quale così dispone: «Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621 bis».

Il legislatore ha introdotto questo nuovo articolo con la finalità di estendere al reato di falso in bilancio la non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., il quale dispone che si possa addivenire ad una non perseguibilità dell'illecito penale laddove l'offesa sia di particolare tenuità ed il comportamento del reo risulti non abituale.

Sempre secondo lo stesso art. 131 bis c.p., l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nei casi in cui l'autore abbia agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, ed il comportamento è da considerarsi abituale «nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate».

Come per l'art. 2621 bis, anche per l'art. 2621 ter possono sorgere alcune perplessità in merito alla sua effettiva applicabilità.

In questo caso, infatti, è evidente come l'entità del danno eventualmente cagionato alla società, ai soci o ai creditori sia esclusivamente frutto di una stima giudiziaria, quindi della discrezionalità dei giudici che si troveranno di volta in volta a dover stabilire se il danno cagionato sia o meno quantitativamente rilevante.

Non solo, la norma, facendo esclusivo riferimento al solo “danno cagionato” dall’illecito commesso, non considera il fatto che il reato di false comunicazioni sociali sia a tutti gli effetti un reato di pericolo.

Il danno, pertanto, potrebbe essere anche assente.

Nel caso di assenza del danno, quindi, si può desumere all’atto pratico un’automatica integrazione della causa di non punibilità?

Nessuna soluzione è stata fornita dal legislatore.

Sia per la valutazione della lieve entità del fatto che per la sua particolare tenuità, perciò, spetta unicamente al giudice l’arduo compito di effettuare la stima più adeguata.

2.4 Il falso in bilancio nel contesto internazionale: un breve quadro sulla normativa francese, spagnola e tedesca

Dopo aver approfondito il contenuto della normativa nazionale che disciplina il reato di false comunicazioni sociali, si reputa opportuno, a questo punto del lavoro, esaminare come tale reato venga sanzionato a livello internazionale, in modo da poter scorgere eventuali similitudini o difformità rispetto al modello italiano.

Verrà in questa sede analizzato il contenuto saliente delle normative che disciplinano il reato in oggetto presso i tre stati europei che maggiormente si avvicinano al nostro sistema culturale: Francia, Spagna e Germania.

2.4.1. La disciplina del falso in bilancio in Francia: le disposizioni del Code de commerce

In Francia, la disciplina penale del falso in bilancio, originariamente contenuta nella legge delle società commerciali del 24 luglio 1966, n. 66-537, con ord. 18 settembre 2000 è stata trasposta nel Code de commerce e successivamente modificata dalla legge n. 2013-1117 del 6 dicembre 2013, art. 30, in materia di lotta alla frode fiscale e alla grande criminalità finanziaria.

Attualmente il legislatore francese, il quale dedica a tale delicato tema l'art. L241-3 del Code de commerce, stabilisce, per le società a responsabilità limitata, che vengano puniti con la reclusione di cinque anni ed una sanzione pecuniaria pari ad euro 375.000 i seguenti fatti:

- l'attribuzione fraudolenta, da parte di qualsiasi soggetto persona fisica, di un valore relativo ad un conferimento in natura superiore a quello reale,
- la distribuzione, da parte dei soggetti tenuti alla gestione della società, di dividendi fittizi in assenza di inventario o derivanti dalla redazione di inventari non veritieri,
- la presentazione, anche in assenza di distribuzione di utili, da parte dei dirigenti ai soci di conti annuali che, per ciascun esercizio, non diano un'immagine fedele dei risultati delle operazioni, della situazione finanziaria e del patrimonio a conclusione dell'esercizio di riferimento, al fine di dissimulare la reale situazione della società,
- l'utilizzo fraudolento, da parte dei dirigenti, di beni o crediti dell'impresa, in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
- l'esercizio, da parte dei dirigenti, di poteri o di voti di cui dispongono per scopi personali, a discapito dell'interesse della società.

Effettuando un breve confronto con la normativa italiana, si ravvisa immediatamente come la disciplina sanzionatoria d'oltralpe sia più severa in quanto, oltre alla pena della reclusione, di durata pressoché identica a quella stabilita dal nostro legislatore, dispone anche l'applicazione di una sanzione pecuniaria di ingente importo.

Non solo. In aggiunta a quanto disposto, infatti, il legislatore francese inserisce anche la possibilità, da parte dei giudici, di incrementare le sanzioni sinora illustrate mediante l'applicazione di pene complementari, come previste dall'art. L249-1 dello stesso codice (divieto di esercitare una funzione pubblica o di esercitare attività professionale o sociale nell'esercizio in cui è stato commesso il reato, divieto di esercitare una professione commerciale o industriale, dirigere, amministrare, gestire o controllare a qualsiasi titolo, direttamente o

indirettamente, per proprio conto o per conto di terzi, un'impresa commerciale o industriale o una società commerciale) e dall'art. 131-26 del Code pénal (interdizione dei diritti civili e familiari).

Con riferimento alle società per azioni le sanzioni non cambiano. Il legislatore francese dedica, infatti, l'art. L242-6 del Code de commerce alla disciplina relativa al reato di false comunicazioni sociali commesso nei confronti di una S.p.a., il quale prevede, nei confronti del presidente, degli amministratori e dei direttori generali della società, le medesime disposizioni di cui all'art. L241-3 stabilite per le società a responsabilità limitata.

Le stesse disposizioni si applicano, inoltre, come previsto dall'art. L243-1, anche alle società in accomandita per azioni.

Nessuna distinzione si ravvisa all'interno della normativa francese in merito alla disciplina sanzionatoria da applicare alle società a seconda che siano quotate o meno. Per entrambe le tipologie quindi, a differenza dell'ordinamento italiano che prevede una pena della reclusione più severa per le quotate (fino a otto anni), il regime sanzionatorio risulta essere esattamente identico.

2.4.2. Il reato di falso in bilancio nell'ordinamento spagnolo

Il legislatore spagnolo, differenziandosi da quello italiano, il quale colloca la normativa in tema di falso in bilancio all'interno del Codice civile, inserisce le disposizioni relative a tale reato all'interno del Codice penale.

Nello specifico, l'art. 290 del Código Penal prevede che gli amministratori, di fatto o di diritto, di una società costituita o in fase di costituzione, che falsificano i conti annuali o ogni altro documento atto a rappresentare la situazione giuridica o economica dell'ente, in modo idoneo a causare un danno economico alla stessa, a qualcuno dei suoi soci o ad un terzo, siano puniti con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da sei a dodici mesi. In aggiunta, nel caso in cui tale condotta fraudolenta abbia generato un reale pregiudizio economico nei confronti dei menzionati soggetti, le sanzioni previste dovranno essere applicate nella loro metà superiore.

Anche il legislatore spagnolo, come quello francese, aggiunge alla pena della reclusione una sanzione pecuniaria.

La particolarità di tale sanzione, cosiddetta dei “giorni di multa”, non presente nell’ordinamento italiano, merita un breve approfondimento.

Nel dettaglio, tale sistema sanzionatorio prevede che il pagamento della sanzione pecuniaria venga effettuato secondo le modalità previste dall’art. 50 del Código Penal, il quale stabilisce che la pena possa oscillare da un minimo di 10 giorni a un massimo di 2 anni (prorogabili fino a 5 anni per le persone giuridiche).

L’ammontare della sanzione previsto è pari ad una quota giornaliera compresa tra 2 e 400 euro (per le persone giuridiche, invece, da un minimo di 30 a un massimo di 5.000 euro).

Spetterà, in ogni caso, unicamente al giudice fissare l’entità dell’importo giornaliero, nonché determinare tempi e modalità di pagamento.

2.4.3. Falso in bilancio: il contenuto della normativa tedesca

In Germania il legislatore prevede, come enunciato nell’art. 331 del Codice di commercio (Handelsgesetzbuch - HGB), che venga punito con la reclusione fino a tre anni o con una sanzione pecuniaria, per la quale non è indicato un importo massimo, il soggetto che, come componente dell’organo di gestione o del consiglio di sorveglianza di una società di capitali, rappresenti in modo errato o nasconda la reale situazione della società nel bilancio di apertura, nel bilancio di esercizio, nella relazione sulla gestione o nei bilanci intermedi.

Mentre, come già illustrato, il legislatore italiano suddivide la normativa relativa al reato di falso in bilancio tra società non quotate (art. 2621 c.c.) e società quotate (art. 2622 c.c.), il legislatore tedesco dedica l’art 400 della Legge azionaria (Aktengesetz) alla disciplina prevista qualora il reato sia compiuto nell’ambito di una società per azioni e l’art. 82 della Legge sulle società a responsabilità limitata (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung) ai casi di reato commesso nei confronti di una società a responsabilità limitata.

Il primo dispone che vengano applicate le medesime sanzioni di cui all'art. 331 del Codice di commercio nei confronti dei soggetti membri del consiglio di amministrazione o dell'organo di sorveglianza o dei liquidatori che rappresentino in modo errato, forniscano dati falsi o mascherino la reale situazione della società nei prospetti sullo stato patrimoniale, nelle informazioni rese in assemblea e nelle dichiarazioni rese nei confronti dei revisori legali della società.

Relativamente alle società a responsabilità limitata, l'art. 82 della Legge sulle società a responsabilità limitata prevede la medesima pena di cui all'art. 331 del Codice di commercio nei confronti di chi, in qualità di amministratore, liquidatore, membro del consiglio di sorveglianza o di organi similari, presenti in una comunicazione pubblica una situazione finanziaria della società non veritiera ovvero la occulti.

Il legislatore tedesco specifica, in aggiunta, che entrambe le suddette disposizioni sono applicabili solo laddove la fattispecie fraudolenta non rientri nell'ambito di applicazione del già citato art. 331 del Codice di commercio. Questa scelta esclude, pertanto, l'applicabilità di tali due norme nel caso specifico di una redazione non veritiera dei bilanci della società, in quanto tale fattispecie trova già la sua collocazione all'interno del Codice di commercio.

CAPITOLO 3. GLI STRUMENTI DI CONTROLLO DEL BILANCIO: LE IMPLICAZIONI OPERATIVE SULL'ATTENDIBILITÀ

3.1 Il revisore dei conti e il suo giudizio sul bilancio

Il ruolo di organo preposto al controllo della società è assegnato dal legislatore alle seguenti due figure: il sindaco (il quale può operare sia nella qualifica di sindaco unico che come appartenente al collegio sindacale) ed il revisore.

In merito alla figura del sindaco, già approfondita nel precedente capitolo all'interno della sezione dedicata ai soggetti attivi del reato di falso in bilancio, si reputa sufficiente, a questo punto della trattazione, rilevare come di norma egli venga considerato responsabile penalmente qualora abbia esposto dati falsi nelle comunicazioni sociali o omesso fatti la cui comunicazione è imposta dalla legge.

L'ipotesi che più di frequente si riscontra nella prassi consiste in una attribuzione ai sindaci di responsabilità a titolo concorsuale fondata su una asserita dolosa omissione dei controlli che il collegio è istituzionalmente e normativamente tenuto a svolgere rispetto all'operato gestorio; omissione che si traduce appunto in condotta rilevante come partecipazione al reato commesso dagli amministratori¹.

La funzione e la responsabilità dei revisori, che, al contrario dei sindaci, sono soggetti esterni all'ente sottoposto al controllo, dotati di adeguata autonomia ed indipendenza rispetto al committente, possono risultare invece più complesse da rilevare ed analizzare.

Scopo del presente capitolo sarà, pertanto, non solo illustrare i tratti principali dell'attività svolta dal revisore, ma approfondire i suoi profili di responsabilità nel caso di sussistenza di reato di falso in bilancio.

¹ N. Mazzacuva (1996), *Il falso in bilancio. Profili penali: casi e problemi*, CEDAM, Padova, p. 15.

3.1.1. Gli obiettivi della revisione legale e la sua evoluzione storica

La revisione legale si sviluppò nel Regno Unito a partire dal secolo XIX con la Rivoluzione Industriale, periodo di espansione industriale e commerciale in cui sorgevano le prime società di capitali, con il conseguente distacco delle proprietà dall'amministrazione delle imprese.

Con la Rivoluzione Industriale, inoltre, i privati-investitori iniziarono ad effettuare rilevanti investimenti in nuovi settori.

Si delineava, pertanto, in questo contesto, l'emergente figura del risparmiatore privato che, investendo le sue risorse, aveva la necessità di essere tutelato contro le frodi e irregolarità eventualmente poste in atto dagli amministratori delle società oggetto del loro investimento.

Tale esigenza fu la causa grazie alla quale i bilanci che le società periodicamente pubblicavano cominciarono ad essere sottoposti ad un controllo da parte di professionisti autorizzati.

Nel 1862, con il British Companies Act, veniva sancito ufficialmente l'obbligo di sottoporre i bilanci delle società commerciali all'attività di revisione, per la quale venivano illustrati i principi da seguire al fine di giungere alla redazione, da parte del professionista, di una corretta certificazione².

In ambito comunitario, la normativa di riferimento relativa all'attività di revisione contabile risulta essere la seguente:

- Direttiva 78/660/CEE, che prevede l'obbligo di sottoporre tutti i bilanci redatti da società di capitali a revisione da parte di un soggetto abilitato da ciascun stato membro,
- Direttiva 83/349/CEE, che estende l'obbligo di revisione ai gruppi societari che redigono il bilancio consolidato,
- Direttiva 2006/43/CE, che chiarisce la definizione e la funzione della revisione dei conti annuali e consolidati in ambito europeo e che modifica le precedenti Direttive con la finalità di giungere ad una disciplina unitaria tra i vari

² Per approfondimenti sulla storia della revisione legale e sulle motivazioni che hanno portato alla nascita della figura dell'*auditor* si vedano S. Zambon (1997), *Alle origini della revisione contabile*, Il Mulino, Bologna e M. Power (1997), *The Audit Society: Rituals of Verification*, Oxford University Press, New York, U.S.A.

paesi europei, delineando inoltre i requisiti professionali che devono possedere i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di revisione³,

- Direttiva 2014/56/UE, accompagnata dal Regolamento 537/2014, a modifica della Direttiva di cui al punto precedente.

Il Regolamento 537/2014, obbligatoriamente ed automaticamente applicabile dagli Stati membri a partire dal 17 giugno 2016, a differenza della Direttiva, che contiene misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili, sancisce norme più stringenti in merito all'attività di revisione effettuata sui bilanci degli enti che operano in prevalenza nei mercati finanziari.

L'intero processo di continue modifiche e miglioramento della normativa effettuato nel tempo dalla Commissione Europea si reputa sia stato realizzato con lo scopo di rafforzare l'indipendenza della figura del revisore e l'attività di revisione nel suo complesso, in quanto utile strumento di prevenzione di eventuali crisi finanziarie⁴.

In Italia, l'attività di revisione trovò origine decisamente in ritardo non solo rispetto al Regno Unito, ma anche agli Stati Uniti e ad altri paesi europei industrializzati quali ad esempio la Germania e la Francia.

Lo scenario socio-politico, ma soprattutto quello economico, del periodo considerato richiedeva espressamente un utilizzo dello strumento di bilancio concettualmente diverso da come lo si intende attualmente. La funzione

³ A seguito dell'emanazione della Direttiva 2006/43/CE, la Commissione Europea ha avviato, inoltre, un dibattito sull'indipendenza della figura del revisore contabile, al fine di superare le criticità emerse nel corso dello svolgimento dell'attività di revisione, che non ha impedito il fallimento di grandi imprese durante la crisi finanziaria degli anni 2007-2010. Il dibattito si è effettuato tramite una consultazione pubblica, avvenuta il 13 ottobre 2010, in merito a "La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi". Essa ha evidenziato come la Direttiva 2006/43/CE contenesse aspetti da sottoporre ad un processo di miglioramento. In seguito alla consultazione, quindi, la Commissione Europea ha proceduto ad approvare, il 30 novembre 2011, una proposta di riforma della revisione legale sulla quale si è instaurato un ampio dibattito che si è concluso con l'approvazione della Direttiva 2014/56/UE.

⁴ «Auditors increase the trust between a firm and its current and prospective investors by giving an independent opinion as to whether financial statements give a true and fair view of the financial position of the company. As the auditors' role is important in helping investors in making informed decisions and enhancing the integrity of financial markets, regulators around the world always strive to improve the quality of audits performed by the auditors» (K. Shahzad, T. Pouw, G. Rubbaniy, O. El-Temtamy, 2017, *Audit quality during the global financial crisis: the investors' perspective*, Research in International Business and Finance, Volume 45, Ottobre 2018, Elsevier, Amsterdam, pp. 94-105).

prettamente “informativa” ed il conseguente concetto di “trasparenza” dello strumento è stata raggiunta solo con il trascorrere degli anni⁵.

L’attività di controllo dei bilanci italiani venne ufficialmente introdotta dal legislatore con l’emanazione della Legge n. 216 del 7 giugno 1974, con la quale veniva istituita la Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) e sorgeva l’obbligo per le società quotate di sottoporre il proprio bilancio di esercizio al controllo di un revisore.

Attualmente, la disciplina relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati è contenuta nel D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010⁶, di recepimento delle disposizioni contenute nella Direttiva 2006/43/CE, come modificato dal D. Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016 (nella G.U. n. 169 del 21/7/2016) con il quale è stata recepita dall’ordinamento italiano la Direttiva 2014/56/UE.

Il D. Lgs. 135/2016 ha apportato alcune variazioni sostanziali al D. Lgs. 39/2010 mediante la modifica di numerosi articoli, l’introduzione di nuovi e la sostituzione di altri⁷.

Sintetizzando, le principali novità introdotte dal D. Lgs. 135/2016 sono le seguenti:

- introduzione della definizione dei “principi di revisione internazionali”, vale a dire gli ISA (International Standards on Auditing), la cui applicazione è stata resa obbligatoria a partire dall’anno 2015 dalla Determina del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata in data 23.12.2014, prot. n. 100736, di concerto con le Associazioni e categorie professionali e la Consob,

⁵ R. Di Pietra (2002), *Indagine conoscitiva sui comportamenti contabili e di revisione in Italia*, Collana Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale, Serie n.7 – Casi, esercitazioni e ricerche sul campo, Laboratorio di Amministrazione e Controllo aziendale presso Università degli Studi di Siena, CEDAM, Padova, p.15.

⁶ Il D.lgs. 39/2010, con le modifiche ed integrazioni di cui al D.lgs. 135/2016, costituisce attualmente la cornice normativa unitaria nazionale di riferimento. Esso raccoglie i principali profili che caratterizzano l’attività di revisione, le modalità di svolgimento della revisione, la normativa in merito all’abilitazione, al tirocinio professionale e alla formazione continua da parte del revisore legale.

Per approfondimenti sulle principali disposizioni dettate dal D.lgs. 39/2010, alla luce delle più importanti novità introdotte dal D.lgs. 135/2016, si veda A. Redeghieri (2016), *Le novità del D.lgs.135/2016 sulla revisione legale*, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, n. 9/2016, Eutekne, Torino, pp. 70-79.

⁷ Per un dettaglio sulle modifiche effettuate, con riferimento al contenuto dei principali articoli del D. Lgs. 39/2010 oggetto di modifica, si veda A. Baldassari (2016), *Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati*, La Settimana Fiscale, 12 ottobre 2016, n. 38, Gruppo 24 Ore, Milano, pp. 36-42.

- introduzione di nuove procedure per l'organizzazione interna del lavoro da parte del revisore legale, il quale è tenuto anche a predisporre tutta la documentazione relativa alla sua attività (come ad esempio il fascicolo di revisione)⁸ e a conservarla per dieci anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferisce,

- introduzione di nuovi contenuti nella relazione di revisione, quali ad esempio la dichiarazione di eventuali incertezze significative sulla continuità aziendale ed il giudizio di conformità sulla relazione sulla gestione quale documento allegato al bilancio d'esercizio oggetto di revisione.

In merito a questo ultimo punto, con il D. Lgs. 139/2015 il legislatore italiano ha attribuito nuove funzioni e responsabilità al revisore legale, con riferimento alle relazioni sulla gestione presentate dalle società a corredo dei propri bilanci. In particolare il legislatore italiano, modificando l'articolo 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 39/2010, richiede ora che, oltre ad esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, il revisore debba: esprimere un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge e riportare una dichiarazione circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, basata sulle conoscenze e sulla comprensione dell'impresa e del relativo contesto, acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, fornendo indicazioni sulla natura di tali errori⁹.

In merito, invece, ai principi di revisione internazionali ISA, è lo stesso D. Lgs. 39/2010, agli articoli 11 e 12, a disporre che l'attività di revisione debba essere svolta in conformità ai principi di revisione ISA Italia, adottati con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014 e risultanti dalla collaborazione con le associazioni e gli ordini professionali (l'Associazione Italiana Revisori Contabili - Assirevi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - CNDCEC e l'Istituto Nazionale Revisori Legali - INRL) e la Consob.

⁸ Le cosiddette "carte di lavoro" o "working paper" consentono al revisore di formalizzare le procedure di revisione svolte, gli elementi probativi raccolti e le conclusioni raggiunte.

⁹ A. Pascali (2016), *Il revisore "controlla" il rispetto delle norme*, Norme e Tributi, 19 ottobre 2016, Gruppo 24 Ore, Milano, p. 7.

Gli ISA Italia sono composti da:

- i principi di revisione internazionali ISA, nella versione *Clarified 2009*, dal principio n. 200 al n. 720, opportunamente tradotti ed integrati con considerazioni finalizzate a supportarne l'applicazione nell'ambito delle disposizioni dell'ordinamento italiano;
- i principi di revisione predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano non previste dagli ISA *Clarified*, riguardanti le verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità sociale e la responsabilità del revisore nell'esprimere nella sua relazione un giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

In aggiunta ai principi ISA Italia, vige dal 1° gennaio 2015 il principio internazionale sul controllo della qualità ISQC Italia 1 intitolato "Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi", introdotto sulla base della traduzione in lingua italiana del testo del principio internazionale ISQC 1, integrandolo con elementi specifici che lo rendessero idoneo all'applicazione nell'ambito dell'ordinamento italiano¹⁰.

I principi di revisione ISA Italia non solo definiscono le regole di comportamento che il revisore è tenuto ad adottare, ma identificano anche quelli che sono i principali obiettivi dell'attività di revisione.

Come definito dall'art. 1 del D.lgs. 39/2010, l'attività di revisione legale consiste nella revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni normative nazionali o, nel caso in cui sia effettuata

¹⁰ Tale principio ha introdotto l'obbligo per il revisore di istituire un sistema interno del controllo della qualità indipendentemente dal numero di incarichi gestiti, dalla grandezza dello studio o della società di revisione, dalla grandezza e importanza del cliente oggetto di revisione, dal fatto che la revisione legale sia svolta da un revisore unico, da una società di revisione o dal collegio sindacale.
Per approfondimenti si veda V. Fazi (2018), *Il revisore legale: un professionista di qualità*, Bilancio, vigilanza e controlli, n. 6/2018, Gruppo Euroconference S.p.a., Verona, pp. 37 – 43.

in un altro Stato membro dell'Unione Europea, alle disposizioni di attuazione della Direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro.

Il principio ISA 200 afferma che «la finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio. Ciò si realizza mediante l'espressione di un giudizio da parte del revisore in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile».

Con la revisione legale vengono, infatti, effettuati, da parte del professionista revisore legale o della società di revisione, tutti quei processi e quelle verifiche al fine di accertare che il bilancio oggetto di revisione sia, con “ragionevole sicurezza”, conforme alle norme e ai principi contabili che ne disciplinano la redazione e che la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dallo stesso evidenziati rappresentino in maniera veritiera e corretta la realtà aziendale e corrispondano alle relative scritture contabili.

Tale attività deve essere svolta dal revisore con obiettività ed indipendenza rispetto alla società sottoposta a revisione¹¹, con lo “scetticismo professionale” proprio di chi assume tale ruolo¹².

L'organizzazione della revisione deve riguardare tutti gli aspetti dell'azienda, nei limiti in cui questi hanno rilevanza sul bilancio, ma i revisori devono anche ottenere ragionevoli garanzie sull'attendibilità e l'adeguatezza dei dati e delle informazioni¹³.

Lo scopo principale dell'attività di revisione è fornire una garanzia agli utilizzatori del bilancio che l'informativa dallo stesso presentata sia attendibile, pur non potendo attestare che tutti i dati ivi rappresentati siano in senso assoluto

¹¹ «There are three main ways in which the auditor's independence can manifest itself: programming independence, investigative independence and reporting independence. Each of these is vital to the auditor's credibility». Per approfondimenti su tali forme di indipendenza si veda J. Duhn (1991), *Auditing. Theory and practice*, Prentice Hall International, UK, p. 17.

¹² Il criterio dello scetticismo professionale, nuovo ed ispirato alla normativa europea, «introduce una ancor più robusta e inderogabile posizione di distacco e terzietà del revisore dal suo stesso committente, fino a fare del dubbio critico verso il suo operato un elemento costitutivo della qualità dell'espletamento dell'incarico professionale» (M. Cavallaro, 2016, “*Scetticismo professionale*” *criterio-guida del revisore*, Norme e Tributi, 22 agosto 2016, Gruppo 24 Ore, Milano, p. 20).

¹³ G. Bruni (1996), *Revisione aziendale*, UTET, Torino, p. 33.

veritieri. Il revisore non sarà, pertanto, tenuto a segnalare la presenza di errori o omissioni non significativi¹⁴.

La sicurezza assoluta che il bilancio sia privo di errori, infatti, non è perseguibile a causa delle limitazioni intrinseche nel processo di revisione che influenzano la capacità del revisore di individuare errori significativi (ad esempio, l'utilizzo delle verifiche a campione)¹⁵.

In ogni modo, un bilancio non potrà in alcun caso essere considerato vero in senso assoluto.

La verità di un bilancio può considerarsi assoluta esclusivamente per i valori aventi natura completamente oggettiva. Per tutti i valori aventi natura soggettiva, che indubbiamente costituiscono la maggioranza, non esistono quantità vere in assoluto, ma solo intorni di ragionevolezza, più o meno ampi, tali per cui ogni determinazione che si collochi al di fuori di essi risulti inaccettabile¹⁶.

Il compito del revisore è rilevare l'eventuale presenza in bilancio di situazioni che oltrepassino tale livello di accettabilità.

Gli errori non significativi non sono e non devono essere segnalati dal professionista.

Ciò risulta ragionevole, in quanto la presenza di valori inattendibili nel bilancio non implica automaticamente la falsità dell'intero documento.

Le singole inattendibilità potrebbero, infatti, essere non significative e, pertanto, non avere conseguenze distorsive sull'informativa fornita nel suo complesso dal bilancio.

¹⁴ Un giudizio positivo sul bilancio attesta che esso, nel suo complesso, è stato redatto in tutti gli aspetti significativi nel rispetto delle norme che ne regolano la redazione.

«La revisione non ha, pertanto, la funzione di garantire la completa e incondizionata attendibilità del bilancio, ma consente agli stakeholder di riporre credibilità nei valori ivi espressi e nell'informativa complementare, attesi i profili di indipendenza, professionalità e responsabilità del revisore» (N. Cavalluzzo, 2018, *Il revisore attesta anche la coerenza con le norme*, Il Sole24Ore, 21/02/2018, Milano, p.14).

¹⁵ F. Bava, A. Devalle (2011), *L'ISA 200 clarified e i "concetti chiave" della revisione contabile*, Bilancio e reddito d'impresa, n. 8/2011, vol. 2, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano, p. 63.

¹⁶ A. Pavan (2016), *Il problema della verità dei valori e la riforma del falso in bilancio*, Le Società, n. 6/2016, Wolters Kluwer, Milano, p. 761.

Oltre a quanto illustrato sinora, la funzione del revisore può anche essere considerata, proprio per la sua finalità, anche di carattere “sociale”, in quanto di interesse pubblico¹⁷.

Come sancito dal Considerando 9 della Direttiva 2006/43/CE, infatti, «per funzione di interesse pubblico dei revisori legali dei conti si intende il fatto che una vasta comunità di persone ed istituzioni fa affidamento sulla qualità del loro lavoro. La buona qualità della revisione contabile contribuisce al regolare funzionamento dei mercati, migliorando l'integrità e l'efficienza dei bilanci pubblicati».

L'attività di controllo svolta dal revisore può essere, infine, considerata sia di natura amministrativa che contabile.

Operativamente, infatti, il revisore è tenuto a verificare la correttezza delle procedure amministrativo-contabili svolte in azienda, come ad esempio la regolare tenuta delle scritture contabili, e la corretta effettuazione delle operazioni aziendali anche dal punto di vista strategico, fornendo parere professionale sulla convenienza o meno della loro attuazione.

L'attività principale del revisore rimane, comunque, quella di esaminare il contenuto del bilancio di esercizio, al fine di formulare, analizzando la concreta corrispondenza tra i valori in esso esposti e la documentazione contabile aziendale di supporto, un giudizio professionale su tale documento¹⁸.

3.1.2. La relazione al bilancio

Al termine della valutazione del rischio di revisione, delle opportune modalità di attuazione delle procedure e la successiva esecuzione dell'attività di revisione,


¹⁷ «L'attendibilità dei dati e delle notizie sull'andamento economico dell'impresa consente ai risparmiatori, sia a quelli titolari del capitale proprio, sia a quelli interessati a investimenti in capitali d'impresa, di procedere a scelte consapevoli, dettate dalle loro effettive convenienze economiche; viceversa, le informazioni alterate favoriscono scelte di gradimento degli amministratori, le quali non di rado sono pregiudizievoli agli interessi del risparmio» (V. Coda, 1966, *La certificazione dei bilanci d'impresa*, Giuffrè Editore, Milano, pp. 120-121).

¹⁸ «The end result of most examinations is the expression of an independent, professional opinion as to the fairness of the financial statements, by an independent accountant who sets himself forth as an expert» (W.B. Jekcks, 1960, *Auditing principles*, Mc Graw-Hill Book Company Inc., New York, U.S.A., p.5).

il revisore sarà tenuto ad emettere il suo giudizio professionale mediante la redazione di una relazione.

Il giudizio sul bilancio può definirsi il vero e proprio output dell'intero processo di revisione.

Qui di seguito si illustrano i concetti chiave e le principali fasi dell'intera attività di revisione grazie alle quali è possibile giungere al giudizio professionale sul bilancio¹⁹:



¹⁹ Fonte: F. Bava (2011), *Revisione legale e collegio sindacale. L'applicazione dei principi di revisione nelle PMI*, Giuffrè Editore, Milano.

Il giudizio sul bilancio si forma, pertanto, sulla base delle conclusioni che il revisore trae dagli elementi probativi da lui stesso acquisiti durante l'intera procedura di revisione.

La relazione di revisione rappresenta, quindi, una sintesi di una serie di attività che portano il revisore a concludere se abbia acquisito una ragionevole sicurezza che il bilancio, nel suo complesso, non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali²⁰.

Secondo il principio ISA Italia 200 «per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza. Essa si ottiene quando il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione (ossia il rischio che il revisore esprima un giudizio inappropriato in presenza di un bilancio significativamente errato) ad un livello accettabilmente basso. Tuttavia, una ragionevole sicurezza non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto, poiché nella revisione contabile ci sono limiti intrinseci che rendono di natura persuasiva, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali egli basa il proprio giudizio».

Il giudizio del revisore, tramite il quale egli esprimeva la sua valutazione professionale sull'attendibilità o meno del bilancio, veniva in passato denominato "certificazione".

L'art. 4 del D.P.R. 136/75 prevedeva che venisse rilasciata, al termine delle attività di verifica e accertamento sul bilancio, quale atto conclusivo dell'intero processo di revisione, la relazione di certificazione al fine di attestare la corrispondenza del contenuto del documento alle risultanze delle scritture contabili e la sua conformità alle norme di redazione vigenti²¹.

Come l'attuale relazione di revisione, la certificazione era un'attestazione della veridicità del bilancio non in senso assoluto, bensì un'opinione professionale

²⁰ L. Polignano (2014), *La revisione legale di aspetti significativi – Le conclusioni del revisore e la formazione del giudizio sul bilancio*, Il Revisore Legale, n. 07/2014, fascicolo n. 42, Gruppo 24 Ore, Milano, p. 68.

²¹ Per approfondimenti sul contenuto della previgente disciplina relativa alla relazione di certificazione, si veda S. Branciarì (2000), *Il bilancio falso e inattendibile e il giudizio del revisore contabile: legami e implicazioni*, Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano, p. 15.

sull'attendibilità con cui il bilancio presentava la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico ad una certa data²².

Il termine “certificazione” venne sostituito con il termine “giudizio” dal D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico sulla Finanza), il quale prevedeva che il giudizio professionale, a differenza della certificazione, doveva essere comunque rilasciato dal revisore, a prescindere dalla correttezza o meno del bilancio oggetto di controllo.

Il revisore è, infatti, tenuto in ogni caso ad esprimere il suo giudizio, sia esso positivo, con rilievi, negativo o impossibile da emettere.

Sulla base della successiva Comunicazione Consob n. DAC/99088450 del 1° dicembre 1999, emanata a seguito dell'introduzione del TUF, il revisore può esprimere:

- un giudizio positivo, vale a dire senza rilievi, se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;
- un giudizio con rilievi, se i vizi «non sono così rilevanti da compromettere l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio considerato nel suo insieme», pertanto non sono pervasivi per il bilancio che, ad eccezione dei rilievi evidenziati, rimane conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;
- un giudizio negativo, laddove il revisore concluda che gli errori siano «così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio nel suo complesso»;
- l'impossibilità di emettere un giudizio, da dichiarare nei casi in cui il revisore abbia incontrato impedimenti tecnici nell'acquisizione degli elementi probativi sui quali basare il suo giudizio e nello svolgimento delle procedure che hanno limitato il procedimento di revisione.

Sulla stessa linea il principio ISA Italia 700, intitolato “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”, il quale dispone che:

- a) il revisore debba esprimere un giudizio senza modifica (vale a dire positivo) nel caso in cui concluda che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti

²² G. Verrascina (1987), *Revisione aziendale e certificazione di bilancio*, Pirola Editore, Milano, p. 20.

significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;

b) il revisore debba, invece, esprimere un giudizio con modifica, in conformità al principio di revisione ISA Italia 705 (“Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”), qualora:

- concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi, ovvero
- non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

La relazione del revisore deve essere disposta con una struttura composta dai seguenti elementi:

- titolo;
- paragrafo introduttivo, il quale identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro normativo seguito per la sua redazione;
- paragrafo relativo alla responsabilità degli amministratori, in cui venga esplicitamente indicata la responsabilità in capo agli amministratori della società per la redazione del bilancio di esercizio²³;
- paragrafo relativo alla responsabilità del revisore, in cui lo stesso professionista dichiara di essere responsabile del giudizio che formulerà sul bilancio oggetto di revisione ed indichi i principi di revisione seguiti per lo svolgimento della sua attività²⁴;

²³ «Nella nuova versione della relazione di revisione, anche la descrizione delle responsabilità degli amministratori risulta ampliata, comprendendo ora riferimenti alle responsabilità degli stessi in merito al controllo interno e alla continuità aziendale» (Per approfondimenti in merito alle novità apportate alla relazione di revisione dalle determinate emesse in data 15 giugno 2017 e 31 luglio 2017 dalla Ragioneria Generale dello Stato, a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2017, si veda L. Polignano, 2017, *Con i bilanci 2017 debutta la nuova relazione di revisione*, Quotidiano del Fisco, n. 03/2018, Gruppo 24 Ore, Milano).

²⁴ Nello specifico, in tale paragrafo il revisore:

- segnala la centralità della valutazione del rischio di errori significativi in bilancio e della raccolta di elementi probativi nel processo di revisione;
- segnala che la valutazione del rischio, oltre alla considerazione degli errori dovuti a eventi non intenzionali, comprende anche quella degli errori dovuti a eventi intenzionali (c.d. frodi);
- precisa di aver considerato il controllo interno, ma solo per definire le procedure di revisione e non per esprimere un giudizio sulla sua efficacia;
- dichiara la sufficienza e l'appropriatezza degli elementi probativi acquisiti per esprimere il giudizio.

(G. Insaudo, 2015, *La nuova relazione finale di revisione secondo i principi ISA Italia*, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, n. 10/2015, Eutekne, Torino, p. 113).

- giudizio sul bilancio;
- giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge.

3.1.3. Errori significativi nel bilancio: giudizio e responsabilità del professionista

Riassumendo quanto sinora esposto, possiamo affermare come sia necessario che tutta l'attività del revisore sia dallo stesso pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento utile per accertare, con una ragionevole sicurezza, che il bilancio di esercizio nel suo complesso non sia viziato da errori significativi.

A questo punto, sorgono inevitabilmente delle domande: come può essere definito il concetto di errore? Con quali metodologie un revisore può scorgere la presenza di un errore nel bilancio?

Si reputa che l'errore inteso nell'ambito della revisione legale possa essere espresso come la traduzione italiana del termine inglese "misstatement", cioè "informazione sbagliata" o "non precisa".

L'errore così inteso è la differenza tra l'importo, la classificazione o la presentazione dell'informativa data nel bilancio con riferimento ad una o più voci e quelli che invece dovrebbero essere il corretto importo, la corretta classificazione o la corretta presentazione dell'informativa, come richiesto dalle norme che regolano la redazione del bilancio.

Ogni revisore sarà, pertanto, tenuto a confrontare l'informativa oggetto di esame e le norme di riferimento, per accertare o meno la conformità della prima alle regole date.

Le tipologie di errore che un revisore può riscontrare durante l'espletamento della propria attività possono essere molteplici.

Gli errori possono derivare, infatti, da:

- non appropriatezza dei principi contabili adottati. È questo il caso in cui si applica ad una voce di bilancio un principio contabile che, seppur corretto, non è inerente allo specifico elemento del bilancio a cui la voce si riferisce;

- applicazione non corretta di un principio contabile (ad esempio, nel caso in cui si valuti il magazzino mediante l'utilizzo di un metodo corretto, come il LIFO o il FIFO, ma il suo calcolo non sia eseguito correttamente).

L'errore può inoltre essere classificato come errore intenzionale o non intenzionale.

L'errore intenzionale è particolarmente critico per il revisore poiché più difficile da verificare rispetto ad un errore commesso involontariamente dal soggetto che ha redatto il bilancio. L'errore intenzionale, infatti, potrebbe essere prodotto in modo da non essere evidente o da non risultare immediato mediante l'utilizzo dei normali strumenti di verifica utilizzati dal revisore.

In merito alle modalità grazie alle quali il revisore può scorgere l'eventuale presenza di errori, come così definiti, è evidente che ogni professionista dovrà basarsi su uno o più elementi probativi e reperire "indizi" tramite l'utilizzo delle cosiddette "asserzioni", che devono segnare il perimetro della sua indagine.

Come affermato dal principio ISA Italia 315, per "asserzioni" devono intendersi le «attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi».

Le asserzioni sono in concreto quelle formulazioni necessarie per rappresentare, in tutti i suoi aspetti, l'informativa opportuna con riferimento a singole voci di bilancio. Ogni voce di bilancio può, infatti, essere analizzata attraverso le asserzioni che in essa devono essere contenute, pur non essendo automatico che ogni asserzione sia in ogni caso portatrice di un errore significativo.

Le asserzioni tendenzialmente presenti in ogni voce di bilancio sono le seguenti²⁵:

Asserzioni	Descrizione
Completezza	È stato incluso nel bilancio tutto ciò che avrebbe dovuto essere registrato oppure esposto in nota

²⁵ Fonte: F. Rizzi (2018), *La verifica delle "asserzioni" del bilancio nella revisione legale*, Euroconference News, 8 novembre 2018, Gruppo Euroconference S.p.a., Verona.

	integrativa. Non ci sono attività, passività, transazioni o eventi non registrati o non esposti: la nota integrativa non ha elementi mancanti o incompleti.
Esistenza	Tutto ciò che è registrato o esposto nel bilancio esiste e vi è incluso. Le attività, passività, le transazioni registrate e gli altri aspetti inclusi in nota integrativa esistono, si sono manifestati e sono pertinenti all'impresa.
Accuratezza e competenza	Tutti i ricavi, i costi, le attività e le passività sono di proprietà dell'impresa e sono stati registrati per un corretto importo e per competenza nell'esercizio corretto. Tale aspetto include anche l'appropriata classificazione degli importi e l'appropriata esposizione nella nota integrativa.
Valutazione	Le attività, le passività e il patrimonio netto sono registrati in bilancio ad un valore appropriato. Qualsiasi correzione causata da valutazioni richiesta dalla loro natura o dai principi contabili applicabili è stata correttamente registrata.

Il revisore è tenuto ad analizzare tutte le suddette asserzioni con riferimento ad ogni voce di bilancio e a tutte le attività svolte dalla società, in modo da poter esercitare una valutazione professionale che esprima se le asserzioni presentino o meno, in relazione alle voci di bilancio esaminate, elementi di criticità e siano quindi foriere della presenza di un errore significativo.

Non sempre l'analisi delle asserzioni sulle voci di bilancio è agevole per il revisore. Ciò dipende soprattutto dalla natura delle voci esaminate e dalle caratteristiche e peculiarità dell'azienda il cui bilancio è sottoposto a revisione.

Per esempio, non sempre semplice è per il revisore l'effettuazione della verifica delle asserzioni della completezza e dell'esistenza in relazione alla voce di bilancio Rimanenze.

La società che ha redatto il bilancio, infatti, potrebbe possedere numerosi depositi e magazzini dislocati in zone geografiche diverse. Potrebbe quindi in questo caso essere complesso determinare se la voce di bilancio analizzata sia correttamente rappresentata nella sua completezza.

Anche per quanto riguarda l'asserzione dell'esistenza ci sono complessità, in quanto il revisore può essere tenuto ad assistere alla verifica fisica del magazzino alla fine dell'anno.

Supponiamo, in aggiunta, che la società detenga nei propri magazzini anche beni di altre aziende o che, al contrario, alcune rimanenze siano depositate presso i magazzini di altre società. In questo caso, oltre alle complessità sinora presentate, si aggiungerebbe per il revisore anche la difficoltà nel verificare l'asserzione della valutazione.

A prescindere dalla complessità o meno della loro analisi, ogni revisore è tenuto ad esaminare tutte le asserzioni relative ai singoli elementi del bilancio, necessarie per valutare i rischi di errore significativo.

Il profilo più importante di ogni errore riscontrato dal professionista rimane, infatti, quello della significatività.

L'attività del revisore, appunto, è svolta con l'obiettivo di trovare all'interno del bilancio tutti gli errori o le omissioni pervasivi.

Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore:

- non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio;
- pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio;

- con riferimento all’informativa del bilancio, assumono un’importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori²⁶.

Un errore è considerato significativo quando si può ragionevolmente attendere che sia in grado di influenzare le decisioni economiche assunte dagli stakeholder sulla base del bilancio.

È chiaro, quindi, che un errore non significativo, pertanto non denso di significato quantitativo, in quanto non modifica sensibilmente i valori di bilancio, o qualitativo, poiché non ne modifica la comprensione²⁷, è da intendersi come non rilevante per l’attività di revisione.

È il revisore, con la sua professionalità, esperienza, ma anche soggettività, a dover individuare una soglia di significatività²⁸, vale a dire un parametro quantitativo oltre il quale un errore diventa significativo.

La dimensione della significatività deve essere fissata dal revisore tenendo conto delle caratteristiche dimensionali specifiche dell’azienda, del tipo di attività e degli obiettivi che si prefigge di raggiungere.

Nella prassi operativa, il revisore effettuerà una duplice individuazione della significatività: inizialmente durante la fase di pianificazione dell’intera attività di

²⁶ C. Mariani, L. Magnano San Lio (2015), *La revisione legale dei conti: risk based approach*, FrancoAngeli, Milano, p. 353.

²⁷ Un errore qualitativamente significativo può essere ad esempio l’omissione della voce relativa alle imposte nel bilancio, che rappresenta, anche qualora l’importo omesso fosse di scarso valore, comunque un errore qualitativamente grave, oppure l’iscrizione in conto economico di un importo relativo a spese di vendita tra le spese aventi natura diversa, come le spese amministrative. In entrambi i casi gli errori producono effetti modesti o addirittura nulli, come nel secondo esempio, sul risultato d’esercizio, ma contribuiscono comunque a distorcere l’informativa di bilancio.

Per approfondimenti sulla valutazione degli errori qualitativi si veda G. Desana (2018), *Giudizio sul bilancio: il revisore si esprime anche su aspetti qualitativi*, Ipsoa Quotidiano, 4 giugno 2018, Wolters Kluwer, Milano.

²⁸ Tale attività viene effettuata dal revisore durante la pianificazione della sua attività ed è fondamentale al fine di determinare un’attività di revisione efficiente.

Utili al fine della determinazione delle soglie di significatività sono le disposizioni dei principi ISA Italia 320 (“Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile”) e ISA Italia 450 (“Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile”), seppur non forniscano al revisore specifiche indicazioni pratiche quantitative.

Interessante è il concetto di errore “chiaramente trascurabile” introdotto dall’ISA Italia 450. Tale tipologia di errore si riferisce a tutti quegli errori che, anche qualora vengano cumulati con altri della stessa portata, non siano in grado di superare la significatività operativa. Per questa ragione non sono classificabili come veri e propri errori e, pertanto, non andranno comunicati dal revisore.

Per approfondimenti, invece, sulla determinazione della significatività in applicazione del principio ISA Italia 320 si veda A. Pascolin (2016), *Esistono ancora soglie di punibilità nel falso in bilancio? Il principio di revisione ISA Italia n.320 e la sua possibile applicazione*, Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, vol. 91, CEDAM, Padova, pp.1549-1556.

revisione, al fine di orientare correttamente le procedure da eseguire, e successivamente in sede di effettivo controllo.

In questa seconda fase, essa viene determinata applicando un valore percentuale ad alcune basi ritenute adeguate a tal fine²⁹.

La dottrina fornisce varie modalità che è possibile utilizzare per determinare la significatività di un errore.

In linea generale, i parametri utilizzati nella prassi sono³⁰:

Prassi nazionale

Ricavi	0,5-1%
Utile ante imposte	5-10%
Totale attivo	0,5-1%
Patrimonio Netto	1-5%

Prassi internazionale (ISA Guide IFAC)

Ricavi	1-3%
Risultato operativo	3-7%
Totale attivo	1-3%
Patrimonio netto	3-5%

Per ogni parametro di riferimento, il revisore sarà tenuto a scegliere, all'interno del range definito, quale percentuale sarà quella per la quale l'errore dovrà essere considerato significativo per il bilancio sottoposto a revisione.

Il revisore, inoltre, potrà variare tali parametri, adattarli al singolo caso di specie e alle caratteristiche intrinseche dell'azienda, senza esimersi, però, dal fornire un'adeguata motivazione.

È agevole a questo punto comprendere come la nozione di significatività sia prevalentemente soggettiva, poiché strettamente dipendente dalla professionalità,

²⁹ F. Bava (2016), *La revisione del bilancio: dalla pianificazione alla revisione delle voci del bilancio con gli Isa Italia*, Giuffrè Editore, Milano, p. 118.

³⁰ Fonte: A. Soprani (2011), *La determinazione della significatività nel lavoro di revisione legale dei conti, Bilancio, Vigilanza e Controlli*, n. 10/2011, Gruppo Euroconference S.p.a., Verona, p. 33-38.

esperienza, competenza e discrezionalità del revisore. Le soglie di significatività non possono essere considerate, infatti, delle semplici applicazioni di percentuali a valori di bilancio prescelti.

Il concetto di significatività implica spesso un apprezzamento in parte soggettivo. Non è quindi possibile, in astratto, stabilire precise regole o indici quantitativi che abbiano validità assoluta nel decidere intorno alla significatività di un accadimento³¹.

La significatività è influenzata sia dall'entità (quantità), che dalla natura (qualità) degli errori che emergeranno dal lavoro di revisione e, pertanto, rappresenta prima di tutto un processo di giudizio professionale più che di applicazione di formule matematiche³².

Un altro elemento fondamentale, in aggiunta alle soglie di significatività, che il revisore è tenuto a pianificare prima di cominciare materialmente la sua attività, è il rischio di revisione, cioè il rischio che un bilancio contenga uno o più errori significativi ma il giudizio del revisore non ne dia, erroneamente, conto.

Il rischio di revisione rappresenta, quindi, la situazione in cui il revisore esprima un giudizio inappropriato in presenza di un bilancio significativamente errato.

Tale rischio, non potendo essere annullato a causa dei limiti intrinseci dell'attività di revisione, deve però essere ridotto dal revisore ad un livello accettabilmente basso.

Il revisore incorre nel rischio di revisione non solo in tutti i casi in cui esistano degli errori significativi, ma soprattutto nei casi in cui, con la sua attività di verifica, non sia riuscito ad individuarne la presenza.

Il rischio che esistano all'interno del bilancio degli errori significativi dipende essenzialmente dai seguenti due parametri:

- Rischio intrinseco, cioè l'oggettiva possibilità che un'asserzione contenga un errore di valenza significativa, quindi tale da inficiare, singolarmente o assieme

³¹ A. Viganò, R. De Cicco (1983), *La revisione del bilancio di esercizio*, Giuffrè Editore, Milano, p.36.

³² A. Soprani (2011), *La determinazione della significatività nel lavoro di revisione legale dei conti*, Bilancio, Vigilanza e Controlli, n. 10/2011, Gruppo Euroconference S.p.a., Verona, p. 34.

ad altri errori, la visione complessiva del bilancio, indipendentemente dal fatto che nella società ci sia un sistema di controllo interno che svolga efficacemente la sua attività;

- Rischio di controllo, il quale deriva, invece, dal fatto che il sistema di controllo interno non sia in grado di svolgere in pieno la sua funzione, quindi che non riesca ad identificare la presenza di errori nel bilancio.

Entrambi questi rischi determinano insieme la possibilità che nel bilancio sottoposto a revisione sia presente un errore significativo che il revisore potrebbe non vedere, incorrendo quindi nel rischio di revisione.

Il fatto, invece, che un errore sia potenzialmente non identificato dal revisore viene denominato “rischio di individuazione”.

Accorpendo i tre elementi del rischio fin qui illustrati si può esprimere il rischio complessivo dell’attività di revisione mediante la seguente formula:

$$\text{Rischio di revisione} = \text{Rischio intrinseco} \times \text{Rischio di controllo} \times \text{Rischio di individuazione}$$

Prima dell’avvio dell’attività di revisione legale, il revisore è tenuto, inoltre, a valutare i rischi per l’indipendenza.

Come stabilito dall'articolo 10 del D. Lgs. 39/2010, il revisore deve essere indipendente dalla società sottoposta a revisione, pertanto la sua attività non deve in alcun modo essere influenzata da conflitto di interessi o da relazioni d'affari o di altro genere con la società.

Il revisore, in particolare, è tenuto a documentare la propria indipendenza, i possibili rischi ai quali può essere soggetto, le relative contromisure e le risorse a disposizione per svolgere la propria attività³³.

³³ G. Carucci, B. Zanardi (2016), *È l’indipendenza il presupposto della corretta revisione contabile dopo le ultime modifiche*, Quotidiano del Fisco, n. 08/2016, Gruppo 24 Ore, Milano.
Per approfondimenti in merito al requisito dell’indipendenza si veda anche P. Carrara (2017), *Indipendenza e modalità di svolgimento della revisione legale*, Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 4, 06 aprile 2017, Il Sole24Ore, Milano, pp. 50-55.

Interessante, ad avviso di chi scrive, è approfondire il caso in cui la soggettività e discrezionalità del revisore, che, come abbiamo visto, influenzano inevitabilmente la sua attività, siano in qualche modo condizionate da ragioni che si discostano dall'indipendenza.

Cosa succede nel caso in cui il professionista, per mera negligenza, attesti che un bilancio sia attendibile quando in realtà non lo è?

Come cambierebbe la sua responsabilità qualora, invece, avesse agito volontariamente con il fine di favorire la società sottoposta a revisione?

Non sono infrequenti, infatti, nelle realtà aziendali i casi in cui sia proprio il revisore, con il suo giudizio, a celare la reale situazione dell'impresa revisionata, a volte generando addirittura importanti conseguenze in termini patrimoniali in capo ai soggetti destinatari del bilancio³⁴.

Questo è ciò che è avvenuto, ad esempio, durante il clamoroso crac Parmalat di alcuni anni fa, in cui il professionista incaricato di svolgere l'attività di revisione legale, a fronte dell'ottenimento di forti incassi da parte della società, si rese complice del dissesto intervenuto non svolgendo con diligenza ed indipendenza la sua attività.

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la sentenza n. 37370 del 07/06/2011 con la quale infliggeva a tale soggetto una severa ed esemplare pena, pari a sette anni e quattro mesi di reclusione, disponeva quanto segue: «Il controllore si pone, così, dalla stessa parte del soggetto che dovrebbe controllare. [...] Siffatta commistione di ruoli – se in altri ambiti si traduce in disdicevoli trasgressioni di doveri di deontologia professionale – nel campo economico può avere effetti devastanti, stante le giustificate aspettative che una platea sconfinata di utenti (investitori istituzionali, piccoli risparmiatori, creditori e quant'altro) ripone nella serietà ed attendibilità del controllo [...]. E, secondo quanto è emerso in processo, nella vicenda Parmalat proprio il fallimento della funzione di

³⁴ Per un'analisi qualitativa del fenomeno delle pratiche di auditing irregolari si veda O. Herrbach (2005), *The art of compromise? The individual and organisational legitimacy of "irregular auditing"*, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 18, Emerald Publishing Limited, Bingley, UK, pp. 390-409.

controllo è stata una delle principali cause, se non la più importante in assoluto, del disastro economico e dei gravi danni procurati agli investitori»³⁵.

I revisori legali sono soggetti ad una duplice responsabilità: una responsabilità di tipo civile ed una responsabilità di tipo penale.

In merito alla responsabilità di tipo civile, l'art. 15 del D. Lgs. 39/2010 dispone che: «i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato» e «l'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento».

Viene dalla norma esplicitamente affermata, quindi, la responsabilità solidale tra revisori ed amministratori, ma con la precisazione che, nei rapporti interni, ciascun debitore solidale è responsabile nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

Spesso accade, però, che tra i soggetti coinvolti, siano solo i revisori (e a maggior ragione le società di revisione) a possedere beni o attività aggredibili dai soggetti danneggiati, mentre i diretti responsabili (amministratori e management in generale) spesso risultano nullatenenti³⁶.

Anche la responsabilità di tipo penale in capo al revisore viene disciplinata dal D. Lgs. 39/2010.

Esso prevede all'art. 27 che i revisori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle loro relazioni o comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestino il falso od occultino informazioni concernenti la reale

³⁵ Per maggiori dettagli in merito alle importanti motivazioni che hanno spinto la Suprema Corte ad infliggere la severa pena si veda P. Maciocchi, 2011, *Crac Parmalat, pena severa per il revisore che diventa complice: conseguenze devastanti sull'economia globale*, Il Sole24Ore, 17 ottobre 2011, Milano.

³⁶ M. Golda Perini (2010), *I punti critici: la responsabilità del revisore*, Il Revisore legale, n. 1, Il Sole24Ore, Milano, p. 84.

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, siano puniti con l'arresto fino ad un anno se la condotta non ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari.

Qualora, invece, la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale a tali soggetti, la pena, più severa, è della reclusione da uno a quattro anni.

La falsità nelle relazioni emessa dal revisore non è, però, la sola fattispecie di reato prevista dal legislatore.

Lo stesso D. Lgs. 39/2010, infatti, nei successivi articoli prevede ulteriori fattispecie di reato sanzionabili penalmente, quali:

- corruzione dei revisori (art. 28),
- impedito controllo (art. 29),
- compensi illegali (art. 30),
- illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (art. 31).

Appare evidente, a questo punto della trattazione, come il ruolo del revisore sia complesso e richieda particolare attenzione.

Esprimere un giudizio errato su un bilancio sottoporrebbe, infatti, il revisore ad una responsabilità di natura sia civile che penale e ricadrebbe, pertanto, unicamente su di lui l'onere di provare che l'errato giudizio espresso sia stato soltanto frutto di un errore involontario e non intenzionale.

Affinché si possa ritenere un revisore responsabile di un giudizio errato, è necessario, quindi, non solo che i vizi del bilancio siano innanzitutto significativi e quindi pervasivi, ma anche che il giudizio professionale sia frutto di una razionalmente negligente attività di revisione.

In conclusione, si è in questa sede illustrato come l'attività svolta dal revisore sia rilevante al fine di garantire l'attendibilità del bilancio oggetto di controllo, ma allo stesso tempo delicata ed in parte soggetta alla discrezionalità del professionista che la esegue.

Proprio a causa di tali caratteristiche, si reputa indubbiamente necessario che ogni revisore svolga la sua attività nel rispetto dell'imparzialità e dell'indipendenza che contraddistinguono la sua professione.

Tale atteggiamento dovrà caratterizzare l'intera attività di revisione e concentrarsi soprattutto nelle fasi di verifica ed analisi in merito all'affidabilità delle voci di bilancio che sono frutto di stime.

Come già esposto nel presente capitolo, inoltre, è bene rammentare che è possibile l'avverarsi di situazioni in cui il bilancio contenga valori singolarmente non attendibili, i quali, però, non contribuiscono in ogni caso ad invalidare l'attendibilità del documento nel suo complesso.

Un bilancio contenente singole inattendibilità potrebbe, infatti, essere considerato a tutti gli effetti attendibile e rispondente alla realtà aziendale che intende rappresentare.

L'attendibilità o meno del bilancio nella sua interezza dipende dal grado di significatività che caratterizza le singole inattendibilità, il quale dovrà essere ragionevolmente stabilito dal revisore.

Come lo stesso principio ISA 200 dichiara, infatti, il giudizio del revisore «riguarda il fatto se il bilancio sia presentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi». Inoltre, «il revisore applica il concetto della significatività sia nella pianificazione che nello svolgimento della revisione contabile e anche nella valutazione dell'effetto degli errori identificati sulla revisione contabile e dell'effetto degli eventuali errori non corretti sul bilancio».

L'attività di revisione, intesa sia a livello nazionale, che internazionale, dovrà essere, perciò, svolta con la finalità di comprendere in quali casi l'inattendibilità del singolo dato di bilancio abbia una rilevanza tale da provocare l'inattendibilità di tutto il documento, nella sua interezza.

CAPITOLO 4. IL FALSO VALUTATIVO: LE GRANDEZZE OGGETTO DI VALUTAZIONE E L'EVOLUZIONE DEGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

4.1 Il ruolo delle valutazioni nel bilancio: principali grandezze oggetto di stima e profili di inattendibilità

Illustrati il contenuto e le principali novità introdotti con la riforma di cui alla L. 69/2015, si ritiene opportuno, a questo punto del presente lavoro, approfondire il concetto del falso valutativo, il quale è stato oggetto nel tempo di numerose interpretazioni sia da parte della dottrina che da parte della giurisprudenza.

Nel presente paragrafo si cercherà di capire se, nonostante il legislatore della riforma abbia soppresso la clausola “ancorché oggetto di valutazioni” dal testo degli articoli 2621 e 2622 c.c., il falso insinuato nelle valutazioni estimative sia ancora penalmente rilevante.

Numerose sono le voci di bilancio che si possono considerare frutto di valutazioni estimative.

Secondo Zappa, «per la rilevazione dei complessi risultati d'esercizio, le scritture sistematiche debbono accogliere le “stime” di entrate e di uscite numerarie presunte [...]. Stime richiedono pure le eventuali dirette inserzioni nel sistema del reddito di quei “fatti” di gestione interna che non hanno avuto determinazione in scambi monetari», ed ancora «non sono pochi [...] i fenomeni aziendali che non sono atti a diretta rilevazione di conto, sul fondamento di “effettive” variazioni numerarie, e non sono pochi né di lieve importanza anche i componenti di reddito che la rilevazione contabile non può determinare direttamente»¹.

Nell'effettuazione di stime da parte dell'operatore, fondamentali sono le ipotesi dallo stesso formulate in merito all'andamento futuro della gestione aziendale ed i

¹ G. Zappa (1937), *Reddito*, Giuffrè, Milano, pp. 485 – 486.

calcoli che egli effettuerà al fine di attribuire un valore alle voci di bilancio considerate.

Si ricorda in questa sede che l'attività alla base della preparazione del bilancio consiste nella seguente serie di operazioni:

- individuazione e selezione dei fatti economici – amministrativi;
- analisi dei fatti amministrativi;
- determinazione in valore di conto dei fatti amministrativi;
- identificazione dei conti da imputare;
- registrazione dei fatti amministrativi;
- predisposizione del bilancio di verifica dei valori registrati per trasformarli da valori di conto in valori di bilancio;
- redazione delle scritture di assestamento;
- preparazione dei prospetti componenti il bilancio².

La soggettività e la complessità che caratterizzano il processo valutativo, il quale accompagna le suddette fasi, ne implicano la relatività, l'incertezza e la rischiosità. Tale processo è, infatti, relativo alle capacità ed ai limiti di ricerca e giudizio del soggetto che lo compie³.

Prima di effettuare un'interpretazione della normativa in merito alla valenza penale da associare o meno al falso valutativo, è opportuno brevemente ricordare quali siano tendenzialmente le voci che, inserite all'interno di un bilancio, possano considerarsi per loro natura frutto di valutazioni.

Come già affermato, in linea generale, quasi la totalità dei valori presenti in bilancio potrebbe ritenersi conseguenza del processo valutativo effettuato da parte del soggetto tenuto alla redazione del documento⁴.

² N. Cavalluzzo, A. Montinari (2016), *Falso in bilancio sotto la lente dei revisori*, Guida alla Contabilità & Bilancio, 10 maggio 2016, Il Sole24Ore, Milano, p. 6 – 9.

³ R. Corticelli (1979), *La crescita dell'azienda. Armonie e disarmonie di gestione*, Giuffrè Editore, Milano, p. 105.

⁴ Il reddito d'esercizio può essere interpretato come «una quantità astratta, variamente configurabile nel suo valore, in funzione delle ipotesi, delle astrazioni e delle congetture che si ammettono quando si determina, in modo diretto o indiretto, per i vari componenti di reddito la loro competenza economica in ragione di esercizio» (P. Onida, 1974, *Natura e limiti della politica di bilancio*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano, p. 903).

Esistono però, come già illustrato nel paragrafo 1.3 del presente lavoro, alcune quantità che maggiormente si prestano a subire la discrezionalità del soggetto addetto ad effettuare le stime.

Voci di bilancio che possiamo pertanto definire particolarmente “sensibili”.

Senza dubbio, ben si prestano alla possibilità di subire manipolazioni⁵ le poste relative ai crediti e alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, con il relativo procedimento di ammortamento. Sono senz’altro da considerarsi valutative anche le voci inerenti alle rimanenze e gli accantonamenti per rischi ed oneri futuri⁶.

Nell’effettuare la valutazione estimativa di tali voci, l’operatore sarà tenuto a rispettare quanto disciplinato dal codice civile e dai principi contabili. Le stime che lo stesso effettuerà dovranno, quindi, essere frutto di un’adeguata applicazione dei principi e delle regole contabili, pena l’inattendibilità del bilancio stesso⁷.

Spostandosi ora sugli aspetti penali relativi al concetto del falso valutativo, pare opportuno esporre sinteticamente i cambiamenti apportati dal legislatore, nel corso degli anni, al contenuto testuale della norma riferita a tale illecito.

Le modifiche e gli aggiornamenti hanno subito l’iter di seguito esposto: nel codice del commercio del 1882 il legislatore faceva riferimento ai “fatti falsi”, divenuti successivamente, nel codice civile del 1942, “fatti non rispondenti al

⁵ «La valutazione finale degli elementi del capitale ed in particolare di quelli di più difficile stima (capitali fissi) costituisce un potente mezzo, di cui dispongono gli amministratori dell’impresa, per far aumentare o diminuire, a loro volontà, i costi ed i ricavi che concorrono alla formazione del risultato economico d’in periodo e, conseguentemente, per migliorare o peggiorare la misura di questo risultato» (U. De Dominicis, 1966, *Lezioni di Ragioneria Generale*, vol. III, Azzoguidi, Bologna, p. 474).

«È ormai pacifico, nella dottrina, che le valutazioni di bilancio e, più precisamente, i criteri di queste valutazioni, possono mutare secondo i fini per i quali il bilancio viene composto o, per dir meglio, secondo le conoscenze che dal bilancio si vogliono trarre» (P. Onida, 1974, *Il bilancio d’esercizio nelle imprese*, Giuffrè, Milano, p. 4).

⁶ Per un approfondimento in merito ai procedimenti previsti dai principi contabili nazionali ed internazionali per quantificare tali voci di bilancio, si veda G. Lombardi Stocchetti (2016), *Valutazioni di bilancio. Aggiornato alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015*, Pearson Italia, Milano – Torino.

⁷ «Il riconoscimento del compito che le stime svolgono nella composizione del bilancio di esercizio, e la nativa libertà di quelle stime, richiedono necessariamente il riferimento a limiti cautelari, cioè a principi i quali valgano ad individuare i confini del campo entro cui può essere consentito il libero esercizio delle facoltà opinative ed estimative del valutatore» (D. Amodeo, 1965, *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli, p. 992).

«L’attendibilità dei valori stimati è qualificata dal livello di approssimazione al vero che li caratterizza» (S. Marasca, 1999, *Le valutazioni nel bilancio d’esercizio*, G. Giappichelli Editore, Torino, p. 5).

vero”, ed in seguito, con il D. Lgs. 61/2002, “fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni”.

L’ultima versione è stata, infine, fornita dal legislatore con la riforma di cui alla L. 69/2015, mediante la quale la norma è transitata nell’attuale locuzione “fatti materiali non rispondenti al vero”.

4.2 I contrasti giurisprudenziali in merito alle valutazioni economicamente scorrette ed il recupero del falso valutativo

Mentre la precedente versione degli articoli 2621 e 2622 c.c. richiama, quale oggetto della falsità, come già visto, i «fatti, ancorché oggetto di valutazione», l’attuale formulazione della norma, come introdotta dalla L. 69/2015, non menziona in alcun modo le valutazioni di bilancio, mentre si sofferma esclusivamente sull’aggettivo “materiali” per connotare i fatti la cui errata o omessa esposizione in bilancio sia penalmente rilevante.

Da un’interpretazione puramente letterale della norma, sembrerebbe, pertanto, che le valutazioni estimative di bilancio siano escluse dal perimetro di applicazione della normativa relativa alle false comunicazioni sociali.

Quasi tutte le voci di bilancio, però, non sono altro che il risultato di valutazioni. E proprio tali voci, come sopra ricordato, sono quelle più abitualmente oggetto di mendacio.

L’esclusione delle valutazioni dalle informazioni potenzialmente oggetto di falsificazione sembrerebbe essere, pertanto, un’impostazione senza dubbio restrittiva della tutela fornita dalla norma penale⁸.

Interpretando l’attuale normativa, possiamo, quindi, affermare che il falso valutativo sia stato totalmente eliminato? O, al contrario, sussiste ancora una sua rilevanza penale?

⁸ «Assodato che quasi tutte le voci di bilancio sono frutto di una qualche valutazione, laddove si fosse accolta una interpretazione restrittiva del termine “fatti” si sarebbe pervenuti ad un’evidente interpretatio abrogans della fattispecie penale» (Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione per la Quinta Sezione Penale, Riunione sezionale del 15 ottobre 2015, p. 5).

La giurisprudenza di legittimità, subito dopo l'entrata in vigore della L. 69/2015, si è pronunciata in molteplici occasioni, fornendo delle interpretazioni della norma non sempre coerenti, alternando impostazioni restrittive ad altre estensive.

Si procederà ora ad illustrare il dibattito giurisprudenziale rilevatosi nel corso degli anni, evidenziando eventuali disallineamenti tra le impostazioni fornite nel tempo, sino al raggiungimento dell'ultimo intervento della Corte di Cassazione che ha affermato definitivamente l'attuale formulazione in merito a quale posizione attribuire al falso valutativo all'interno della disciplina delle false comunicazioni sociali.

Il problema del falso valutativo, nonostante abbia acceso le più rilevanti e disparate reazioni da parte della giurisprudenza con l'introduzione della L. 69/2015, in realtà fu oggetto di riflessioni ed approfondimenti già a partire dagli anni precedenti alla riforma.

Già nel pieno del periodo di tangentopoli, in cui il reato di false comunicazioni sociali era stato enfatizzato, la Corte di Cassazione, con sentenza del 14/12/1994 affermava: «in materia di false comunicazioni sociali, il falso deve avere rigorosamente ad oggetto fatti e non mere valutazioni, in quanto la tutela ha per oggetto non un giudizio economico relativo alla società, ma l'aspetto documentale delle comunicazioni sociali, circa il quale soltanto è ravvisabile un affidamento ragionevole dei destinatari, soci o terzi che siano», escludendo, pertanto, la presenza del falso valutativo dalla disciplina relativa alle false comunicazioni sociali⁹.

Tale tesi subì successivamente delle modifiche.

In un secondo momento, veniva, infatti, assunta una posizione contraria da parte della stessa Corte di Cassazione, che, con sentenza del 18/05/2000, affermava: «nella norma incriminatrice vanno ricomprese le stime sul valore di

⁹ Anche la dottrina in parte concordava con quanto enunciato sino a quel momento dalla giurisprudenza. Nel senso di escludere la rilevanza penale delle valutazioni, cfr. F. Antolisei (1994), *Manuale di diritto penale, Leggi complementari*, vol. I, Giuffrè Editore, Milano, pp. 125 e ss.; A. Crespi (1986), *L'illegale ripartizione di utili e altri scritti di diritto penale societario*, 2° ed., Giuffrè Editore, Milano, pp. 52 e ss.; C. Paterniti (1995), *Diritto penale dell'economia*, G. Giappichelli Editore, Torino, p. 187.

entità economiche non precisamente calcolabili: invero, pur se la prova della non rispondenza al vero appare difficile da raggiungere quando il fatto si configura come operazione dell'intelletto, non avente un concreto parametro di riscontro, nondimeno, anche la stima o valutazione deve essere considerata attività fattuale».

Dopo l'entrata in vigore del "nuovo" falso in bilancio, a seguito della riforma apportata dalla L. 69/2015, i giudici di legittimità continuarono a fornire numerose e talvolta contrastanti impostazioni.

Immediatamente dopo l'introduzione della riforma, la Corte di Cassazione penale, sez. V, si esprimeva, infatti, con la sentenza n. 33774 del 30 luglio 2015 (udienza del 16 giugno 2015), in cui analizzava e forniva una prima interpretazione in merito alla scomparsa dell'esplicito riferimento alle valutazioni dal nuovo testo degli articoli 2621 e 2622 c.c.

In tale contesto la Corte affermava: «il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622, sono elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venir meno la punibilità dei falsi valutativi».

L'interpretazione iniziale che i giudici di legittimità attribuivano alla norma era, quindi, rigorosamente letterale.

Fornendo questa impostazione restrittiva, la Corte ribadiva l'estraneità delle valutazioni nel novero di ciò che era penalmente rilevante ai fini della falsità, consacrando, di fatto, il definitivo tramonto del reato¹⁰.

Tale lettura della norma veniva sostenuta dai giudici di legittimità mediante una serie di argomentazioni:

- il fatto che il legislatore del 2015 avesse ripreso il sintagma utilizzato dal legislatore del 2002 "fatti materiali", diverso dal sostantivo "fatti" contenuto nell'originario art. 2621 c.c., poteva ritenersi espressione dell'intenzione di sopprimere il falso valutativo. Stessa finalità era attribuibile al legislatore in merito alla condotta omissiva del reato, dato

¹⁰ S. Silvestri (2016), *L'impatto indolore delle recenti modifiche del falso in bilancio sulla responsabilità degli enti: tra interventi giurisprudenziali contrastanti e inesistenti difficoltà applicative*, La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, Plenum S.r.l., Torino, p. 52.

che egli aveva sostituito il sostantivo “informazioni” del testo previgente con l’attuale termine “fatti materiali”;

- la stessa locuzione “fatti materiali” era stata già utilizzata dal legislatore in ambito tributario con la Legge n. 154 del 1991, con il fine di estromettere dall'oggetto del reato di frode fiscale le falsità valutative relative alle componenti attive e passive del reddito dichiarato;
- i testi riformati degli artt. 2621 e 2622 c.c. si inserivano in un contesto normativo che faceva ancora esplicito riferimento alle valutazioni; nell'art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza), infatti, il legislatore, nel descrivere l’oggetto della falsità, utilizzava ancora l’espressione “fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni”¹¹.

Facendo riferimento all’interpretazione letterale dell’inciso “fatti materiali”, la Corte di Cassazione riteneva, inoltre, che fra le fattispecie di false comunicazioni sociali fossero incluse le seguenti quantità di bilancio: «i ricavi gonfiati, i costi effettivamente sostenuti, ma sottaciuti, le falsità aventi ad oggetto l’esistenza di conti bancari o rapporti contemplati da fatture emesse per operazioni inesistenti, [...] le condotte scaturenti da fatti storici: quali ad esempio l’iscrizione di crediti lasciati in bilancio, sebbene ormai definitivamente inesigibili per il fallimento senza attivo del debitore, [...] la mancata svalutazione di una partecipazione, nonostante l’intervenuto fallimento della società controllata».

Quantità di bilancio che in parte, ad avviso di chi scrive, altro non sono che il risultato di valutazioni.

Poco tempo dopo l’emissione della suddetta sentenza, la stessa V sezione penale della Corte di Cassazione, ribaltava la tesi precedentemente sostenuta, mediante la sentenza n. 890 del 12 novembre 2015, in cui affermava che il

¹¹ Secondo i giudici di legittimità «una lettura ancorata al canone interpretativo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” non può trascurare la circostanza dell’inserimento di modifiche normative in un sistema che riguarda la rilevanza penale delle attività societarie con una non giustificata differenziazione dell’estensione della condotta tipizzata in paralleli ambiti operativi, quali sono quelli degli artt. 2621 e 2622 c.c., da una parte, e art. 2638 c.c. dall’altra, norme che sebbene tutelino beni giuridici diversi, sono tutte finalizzate a sanzionare la frode nell’adempimento dei doveri informativi».

riferimento ai “fatti materiali” nel testo dei nuovi articoli non era sufficiente ad escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, i quali potevano anch’essi essere oggetto di falsità¹².

L’elisione della formula “ancorché oggetto di valutazioni”, quindi, non avrebbe legittimato l’esclusione del falso valutativo dalla disciplina relativa alle false comunicazioni sociali.

In tal senso la Corte affermava: «anche le valutazioni espresse in bilancio non sono frutto di mere congetture od arbitrari giudizi di valore, ma devono uniformarsi a criteri valutativi positivamente determinati dalla disciplina civilistica (tra cui il nuovo art. 2426 c.c.), dalle direttive e regolamenti di diritto comunitario [...] o da prassi contabili generalmente accettate (es. principi contabili nazionali elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità). Il mancato rispetto di tali parametri comporta la falsità della rappresentazione valutativa, ancor’oggi punibile ai sensi del nuovo art. 2621 c.c., nonostante la soppressione dell’inutile inciso “ancorché oggetto di valutazioni”».

A sostegno della sua tesi, la Suprema Corte così concludeva: «può, allora, affermarsi il principio secondo cui nell’art. 2621 c.c. il riferimento ai “fatti materiali” oggetto di falsa rappresentazione non vale a escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch’essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati. Infatti, qualora intervengano in contesti che implicino accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere ad una funzione informativa e possono, quindi, dirsi veri o falsi».

Tale tesi, tuttavia, venne successivamente ancora una volta smentita.

¹² Tale versione veniva già, d’altronde, sostenuta anche dalla Relazione del 15 ottobre 2015 emessa dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo per la Quinta Sezione Penale della Cassazione, la quale affermava come il venir meno dell’espressione “ancorché oggetto di valutazioni” nel testo vigente non avesse nella sostanza apportato alcun cambiamento rispetto alla precedente versione della fattispecie delle false comunicazioni sociali. Per un approfondimento sulle argomentazioni sostenute dall’Ufficio del Massimario si veda F. Silla (2016), *False comunicazioni sociali*, Guida alla Contabilità & Bilancio, 19 gennaio 2016, Il Sole24Ore, Milano, pp. 6 -9.

Anche in questo caso, infatti, la stessa V sezione penale della Corte di Cassazione ribaltò nuovamente la sua impostazione.

Con un'ulteriore decisione, vale a dire la sentenza n. 6916 del 8 gennaio 2016, i giudici di legittimità tornavano, infatti, sui loro passi, ribadendo nuovamente la tesi dell'irrelevanza penale delle valutazioni mendaci, come sostenuto nella precedente sentenza n. 33774/2015.

In questa nuova sentenza la Corte illustrava la sua tesi abrogazionista affermando che «la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c. sulle false comunicazioni sociali ha determinato – eliminando l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" e inserendo il riferimento, quale oggetto della condotta omissiva, ai "fatti materiali non rispondenti al vero" – una successione di leggi con effetto abrogativo, limitatamente alle condotte di errata valutazione di una realtà effettivamente sussistente».

Pare a questo punto evidente come, all'indomani dell'entrata in vigore della L. 69/2015, la giurisprudenza cominciò ad esprimersi in maniera del tutto altalenante, non fornendo un orientamento univoco e coerente in merito all'interpretazione della norma.

Gli anni 2015 e 2016, come visto, furono di fatto caratterizzati dall'emanazione di una serie di sentenze con orientamenti del tutto contrastanti.

Al fine di arginare tale contrasto interpretativo e stabilire definitivamente, in modo adeguato ed univoco, il perimetro della punibilità penale delle false comunicazioni sociali, la stessa V sezione penale, con ordinanza n. 9186 depositata in data 4 marzo 2016, rimetteva alle Sezioni Unite Penali il seguente quesito: «Se, in tema di false comunicazioni sociali, la modifica con cui l'art. 9 della Legge 27 maggio 2015, n. 69, che ha eliminato, nell'art. 2621 c.c., l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", abbia determinato un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie, ovvero se tale effetto non si sia verificato»¹³.

¹³ Per approfondimenti ed interpretazioni in merito al contenuto dell'ordinanza di rimessione alle SS.UU., si veda A. Iorio e S. Mecca (2016), *Per le Sezioni Unite il falso valutativo continua ad essere reato*, Ipsos Quotidiano, 30 maggio 2016, Wolters Kluwer, Milano.

Le Sezioni Unite Penali, al fine di dare garanzie di certezza del diritto, sono intervenute con la sentenza n. 22474 del 27 maggio 2016, la quale metteva definitivamente fine al problema dell'inclusione o meno del falso valutativo nella disciplina relativa al reato di false comunicazioni sociali.

Le Sezioni Unite giungevano, infatti, alla conclusione di mantenere la rilevanza penale delle valutazioni e considerare, pertanto, irrilevante l'abrogazione dell'inciso "*ancorché oggetto di valutazioni*" dagli artt. 2621 e 2622 c.c.

Esse si ponevano, quindi, in una posizione conservatrice, ribadendo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza della normativa antecedente alla L. 69/2015, che attribuiva pacificamente rilevanza penale ai falsi valutativi¹⁴.

Le Sezioni Unite stabilivano, infatti, che il falso valutativo dovesse mantenere la sua rilevanza penale ed affermavano il principio di diritto secondo cui «sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all'esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».

In sostanza, sulla base di quanto disposto dai giudici di legittimità, il falso valutativo integra il reato di false comunicazioni sociali in tutti quei casi in cui il soggetto addetto alla redazione del bilancio si discosti consapevolmente, e senza darne adeguata spiegazione in nota integrativa, dai criteri di valutazione che disciplinano la redazione del documento.

Il falso valutativo non è, perciò, scomparso.

Si può, quindi, concludere che la decisione circa la falsità di una valutazione di bilancio rilevante penalmente dipenda oggi dal rispetto dei criteri legali e tecnici di redazione del bilancio.

¹⁴ A. Scarcella (2016), *Falso in bilancio: per le Sezioni Unite è ancora reato il falso valutativo*, Ipsos Quotidiano, 1 aprile 2016, Wolters Kluwer, Milano.

La veridicità o la falsità di una componente di bilancio viene, dunque, determinata in relazione alla sua corrispondenza ai criteri di redazione.

Un bilancio si considera “vero” non già perché rappresenta fedelmente l’obiettiva realtà aziendale sottostante, bensì perché si conforma a quanto stabilito dalle prescrizioni legali in proposito.

Si tratta di un “vero legale”¹⁵.

Tale interpretazione letterale logico-sistematica della norma pare senza dubbio ragionevole, stante la considerevole presenza nel bilancio di valori che sono il risultato di stime¹⁶.

Si reputa, pertanto, coerente la rilevanza penale delle valutazioni con la funzione del bilancio.

Rimuovere da tale documento il contenuto valutativo, significherebbe, infatti, ostacolarne la sua funzione e modificarne la sua natura¹⁷.

Analizzando nel dettaglio le parole della sentenza n. 22474/2016, risulta evidente come il falso valutativo sussista, tuttavia, solo in presenza di determinate condizioni, cioè al verificarsi di specifici presupposti.

In primis, i fatti oggetto di valutazione integrano il reato di false comunicazioni sociali quando essi non vengono stimati nel rispetto dei criteri fissati dal legislatore (quali leggi o atti aventi forza di legge) o di criteri accettati generalmente dalla prassi.

Ciò potrebbe far sorgere la seguente riflessione: se in futuro venissero emanate linee guida da parte di ordini professionali o associazioni rappresentative di

¹⁵ Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione per la Quinta Sezione Penale, Riunione sezionale del 15 ottobre 2015, p. 19.

¹⁶ «Un fatto, per quanto “materiale”, per trovare collocazione in bilancio, deve essere “raccontato” in unità monetarie e, dunque, valutato: soltanto ciò che è già espresso in euro, essenzialmente cassa e banche, non necessita di tale conversione» (F. Roscini Vitali, 2016, *Il falso in bilancio alla prova dei criteri tecnici*, Il Sole24Ore, 1 giugno 2016, Milano).

¹⁷ A ribadire tale concetto, è anche il testo di una successiva sentenza, la n. 46689 del 30/06/2016, emessa dalla Corte di Cassazione penale, sez. V, in cui viene pronunciata la seguente disposizione: «La rilevanza penale delle valutazioni non consegue alla semplice violazione delle norme codicistiche in materia di redazione dei bilanci, non potendo, altrimenti, operare una distinzione tra illecito penale ed irregolarità di natura civile, bensì alla mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione dichiarati e quelli effettivamente seguiti, tanto da impedire la ricostruzione del processo logico di formazione del bilancio e la sua funzione informativa, ponendo così particolare attenzione alla capacità decettiva del falso».

professionisti, esse senza dubbio non potrebbero essere ricomprese nelle fonti normative che dettano criteri di valutazione fissate dal legislatore. Potrebbero, però, rientrare all'interno dei criteri tecnici di valutazione dettati dalla prassi e generalmente accettati?

I giudici di legittimità non forniscono informazioni in merito.

Si reputa, pertanto, che sarà onere di chi redige il bilancio contenente valutazioni potenzialmente false, dimostrare che i criteri tecnici utilizzati siano stati generalmente accettati dagli operatori.

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, il discostarsi da questi criteri non è di per sé foriero di reato, ma lo è solo nel caso in cui venga effettuato con consapevolezza, non fornendo una adeguata giustificazione e qualora tale condotta sia stata effettivamente idonea ad indurre i destinatari della comunicazione in errore.

Una riflessione può sorgere anche in questo caso: se consapevolmente ci si discosta dai criteri di valutazione, senza fornire una adeguata motivazione, ma non provocando un effettivo danno ai destinatari dell'informazione, si è esclusi dal reato?

Secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, sembrerebbe in questo caso che l'esclusione dal reato ci sia solo qualora la parte indagata sia in grado di dimostrare che lo scostamento dal criterio di valutazione non sia stato idoneo ad indurre in errore i destinatari dell'informazione.

In ultimo, ma non meno importante, è il fatto che, nel bilancio, la maggior parte dei fatti aziendali rappresentati sia il risultato di stime e previsioni (spesso fondate su eventi futuri e incerti) che sono inevitabilmente espressione del giudizio discrezionale del soggetto che lo redige.

Se si escludono, infatti, alcune rare quantità, come la "cassa" o i "costi di acquisto", tutte le voci di bilancio sono frutto di una valutazione estimativa la cui correttezza dipende essenzialmente dalla ragionevolezza del soggetto che effettua le stime, il quale è tenuto ad applicare in maniera attenta, imparziale ed appropriata i criteri di valutazione stabiliti.

La veridicità di una valutazione non potrà, comunque, in alcun caso essere oggettiva.

Non può esistere il valore vero di un bene, ma solo un valore coerente e il più possibile aderente alla realtà.

Stabilire, da parte del giudice penale, se una valutazione possa essere considerata mendace o meno, mette in gioco, quindi, alcune competenze.

Non si tratta, ad avviso di chi scrive, solo di comprendere se sia avvenuto o meno uno scostamento dai principi contabili, ma anche di riconoscere se la discrezionalità tecnica del redattore del bilancio abbia rispettato i limiti della ragionevolezza, o sia invece sfociata in arbitrio.

Operativamente, sembrerebbe opportuno, quindi, associare al criterio del “vero legale” un’analisi sulla congruità ed appropriatezza delle valutazioni effettuate.

Una stima può considerarsi falsa se concretamente si ripercuote sulle scelte decisionali degli stakeholder e non c’è congruità fra i criteri di valutazione dichiarati nella nota integrativa e quelli effettivamente utilizzati.

Spetterà in concreto al giudice, in sede penale, l’arduo compito di riscontrare la presenza o meno di tali complessi elementi¹⁸.

¹⁸ «Se da una prima lettura la sentenza delle SS.UU. può sembrare equilibrata ed ancorata al “buon senso”, non può invece sottacersi un pericolo imminente, rappresentato dalla rilevanza penale di fattispecie frutto di calcoli, di stime e di previsioni sul futuro andamento delle imprese, cosicché è lecito supporre che continueranno ad esserci forti contrapposizioni tra periti d’ufficio e periti difensivi, la cui soluzione sarà demandata ad un soggetto, quale il giudice penale, che, con tutto il rispetto, è privo delle adeguate conoscenze tecnico-contabili» (M. Boidi, 2016, *Un futuro incerto per il nuovo “falso in bilancio”*, Strumenti finanziari e fiscalità, n. 25/2016, Egea, Milano, p. 37).

CAPITOLO 5. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI ED EVOLUZIONE LEGISLATIVA: UN'INDAGINE EMPIRICA

5.1 Obiettivo ed oggetto dell'analisi

Dopo aver illustrato la normativa che disciplina il reato di false comunicazioni sociali, evidenziandone non solo i suoi punti di forza e di debolezza, ma anche la sua evoluzione nel tempo, si reputa opportuno analizzare, tramite l'elaborazione di dati empirici, l'andamento dei procedimenti relativi al reato di falso in bilancio presso i tribunali nazionali.

L'indagine empirica¹ è stata, pertanto, avviata con l'obiettivo di raccogliere il più ampio e completo numero di dati necessari per rispondere alle seguenti domande:

- 1) Considerando la diversità di contenuto tra l'attuale normativa (introdotta dalla L. 69/2015) e la previgente (sulla base del D. Lgs. 61/2002) in tema di falso in bilancio, è possibile rilevare un diverso andamento del numero di casi di tale reato commessi dalle imprese sul territorio nazionale tra il periodo ante ed il periodo post-riforma?
- 2) Confrontando il periodo ante con il periodo post-riforma, qual è il numero di procedimenti esauriti?

In questo capitolo si cercherà inizialmente di rispondere alle suddette domande analizzando i dati statistici ottenuti dagli uffici delle Procure della Repubblica contattati sul territorio nazionale, per poi effettuare un approfondimento sui dati relativi ai procedimenti penali per reato di falso in bilancio presso la Procura della Repubblica, Tribunale di Milano.

L'indagine è stata svolta mediante richiesta di dati statistici presso n. 25 Procure della Repubblica localizzate su tutto il suolo nazionale, cercando di coprire in maniera bilanciata tutto il territorio, da nord a sud Italia.

¹ Per approfondimenti in merito all'impostazione metodologica utilizzata si veda R. Ferraris Franceschi (1978), *L'indagine metodologica in Economia Aziendale*, Giuffrè Editore, Milano.

Nelle richieste formulate agli uffici sono stati domandati i seguenti dati:

- numero di procedimenti per falso in bilancio (violazione artt. 2621 e 2622 c.c.) avviati nel triennio 2013-2014-2015 e nel triennio 2016-2017-2018;
- numero di procedimenti per falso in bilancio (violazione artt. 2621 e 2622 c.c.) conclusi con condanna, archiviati e rinviati a giudizio nel triennio 2013-2014-2015 e nel triennio 2016-2017-2018.

Le suddette richieste sono state inoltrate alle seguenti Procure della Repubblica:

Ancona
Ascoli Piceno
Bologna
Cosenza
Firenze
Genova
Lecce
Macerata
Messina
Milano
Napoli
Pavia
Pesaro
Pescara
Piacenza
Rimini
Roma
Santa Maria Capua Vetere
Torino
Trapani
Trento
Urbino
Varese
Verona
Viterbo

Tra i sopra elencati uffici hanno fornito riscontro positivo unicamente le seguenti Procure:

Ancona
Bologna
Macerata
Milano
Pesaro

mentre hanno inoltrato istanza di diniego la Procura di Pescara e la Procura di Messina.

Gli altri uffici contattati non hanno, invece, fornito alcuna risposta.

In merito ai dati statistici rilasciati dal Direttore Amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, prima di effettuare una loro analisi, si farà in prima battuta riferimento alle informazioni estrapolate dai discorsi effettuati dal Presidente della Corte di Appello di Ancona, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, che si tengono ogni anno alla fine del mese di gennaio.

5.2 L'elaborazione dei dati e loro interpretazione

Al fine di mettere in luce l'andamento del numero dei casi di reato di falso in bilancio commessi dalle imprese nei due trienni di riferimento, come sopra delineati, verranno qui di seguito rappresentati i dati statistici ricevuti, con la finalità di effettuare una loro valutazione in merito alla presenza, o meno, di eventuali affinità tra le differenti Procure oggetto di analisi.

5.2.1. Il reato di falso in bilancio nel Distretto di Ancona: i dati estrapolati dalle relazioni per le inaugurazioni degli anni giudiziari presso la Corte di Appello


I dati estratti, che verranno di seguito riportati, sono collocati nell'appendice statistica posta in calce alle relazioni sull'amministrazione della giustizia nel Distretto di Ancona relative ai seguenti discorsi:

- discorso tenuto il 27 gennaio 2018 dal Presidente della Corte di Appello di Ancona Dott. Eugenio Cetro, correlato dall'intervento del Procuratore Generale Dott. Sergio Sottani, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 (periodo rendicontato 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017);
- discorso tenuto il 26 gennaio 2019 dal Presidente della Corte di Appello di Ancona Dott. Luigi Catelli, correlato dall'intervento del Procuratore Generale Dott. Sergio Sottani, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 (periodo rendicontato 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018).

I dati disponibili sono relativi all'andamento delle denunce di reato di falso in bilancio ad opera di soggetti noti ed ignoti, così come di seguito riportati:

Riferimenti normativi	01/07/14 - 30/06/15			01/07/15 - 30/06/16			01/07/16 - 30/06/17			01/07/17 - 30/06/18		
	Noti	Ignoti	Totale									
Artt. 2621, 2622 c.c.	8	2	10	10	2	12	24	7	31	14	1	15

È possibile sintetizzare tale andamento mediante il seguente grafico:



Da tale rappresentazione risulta evidente come il minor numero di denunce per i reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. si sia registrato nell'arco temporale 01/07/2014 – 30/06/2015, periodo in cui il reato di falso in bilancio era disciplinato dal D. Lgs. 61/2002.

Successivamente all'introduzione da parte del legislatore della nuova normativa, vale a dire della L. 69/2015, entrata in vigore a partire dal 14 giugno 2015, il numero dei casi di falso in bilancio risulta visibilmente incrementato, mostrando un particolare picco nel periodo 01/07/2016 – 30/06/2017, nel quale si contano n. 31 denunce effettuate nel Distretto di Ancona.

Come illustrato nel Capitolo 2 del presente lavoro, la disciplina dettata dal D. Lgs. 61/2002 in tema di falso in bilancio suscitò non pochi dubbi in merito al suo presunto intento di depenalizzare tale reato.

La stessa applicazione delle soglie di punibilità, come prevista dalla precedente normativa, poteva d'altronde comportare una riduzione del perimetro di applicabilità di tale reato societario.

Da una prima analisi dei dati numerici appena illustrati, tali tesi sembrerebbero confermate, in quanto il numero di casi di falso in bilancio risulta essere senza dubbio aumentato con il passaggio dalla precedente alla nuova normativa.

Tali dati, seppur utili, non sono tuttavia sufficienti per poter confermare in linea generale che con l'introduzione della L. 69/2015 si sia generata una nuova penalizzazione del reato di falso in bilancio, declassificato invece dalla previgente normativa.

Si ritiene opportuno, quindi, eseguire un'analisi dettagliata dei dati statistici ricevuti da parte delle Procure che hanno prestato collaborazione al fine dell'elaborazione del presente lavoro.

5.2.2. L'andamento dei casi di reato di falso in bilancio nella prospettiva nazionale: un approfondimento sulle casistiche presso il Tribunale di Milano

Si illustreranno qui di seguito i dati statistici ottenuti dagli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Ancona, Bologna, Macerata, Pesaro e Milano, effettuando al termine un approfondimento sui dati relativi al Tribunale di Milano.

Prima di esporre i dati ottenuti, si ritiene doveroso informare che:

- i dati forniti dal Tribunale di Ancona sono parziali, in quanto hanno inizio a partire dalla data del 1° gennaio 2014, omettendo interamente l'anno 2013,
- i dati forniti dal Tribunale di Bologna hanno inizio a partire dalla data del 17 marzo 2014 e non 1° gennaio 2013, come richiesto, in quanto, come comunicato dall'ufficio competente in ambito di rilevazioni statistiche presso la Procura della Repubblica di Bologna, i dati antecedenti non risultano disponibili poiché gestiti dal precedente sistema di rilevazione statistica RE.GE, sostituito in data 14 marzo 2014 dall'attuale sistema informatico SICP,
- i dati forniti dai Tribunali di Macerata e di Pesaro non includono il numero dei procedimenti pendenti all'inizio dei periodi considerati.

Di seguito vengono riportati i dati registrati dal sistema di rilevazione statistica SICP in possesso degli uffici menzionati, concernenti la violazione degli artt. 2621 e 2622 c.c. da parte di autori noti ed ignoti nel corso dei trienni 2013-2014-2015 e 2016-2017-2018.

Tribunale di Ancona (notizie di reato ex artt. 2621 e 2622 c.c. – totale complessivo autori identificati ed ignoti):

	Anni 2014 – 2015	Anni 2016 - 2017 - 2018
1) Pendenti all'inizio del periodo	9	4
2) Sopravvenuti nel periodo	2	15
3) Esauriti nel periodo	7	14
4) Pendenti alla fine del periodo (1+2-3)	4	5

Tribunale di Bologna (notizie di reato ex artt. 2621 e 2622 c.c. – totale complessivo autori identificati ed ignoti):

	Anni 2014 ² - 2015	Anni 2016 - 2017 - 2018
1) Pendenti all'inizio del periodo	36	35
2) Sopravvenuti nel periodo	33	31
3) Esauriti nel periodo	34	49
4) Pendenti alla fine del periodo (1+2-3)	35	17

Tribunale di Macerata (notizie di reato ex artt. 2621 e 2622 c.c. – totale complessivo autori identificati ed ignoti):

	Anni 2013 - 2014 – 2015	Anni 2016 - 2017 - 2018
1) Pendenti all'inizio del periodo	(dato non fornito)	(dato non fornito)
2) Sopravvenuti nel periodo	10	19
3) Esauriti nel periodo	5	14
4) Pendenti alla fine del periodo (1+2-3)	-	-

Tribunale di Milano (notizie di reato ex artt. 2621 e 2622 c.c. – totale complessivo autori identificati ed ignoti):

	Anni 2013 - 2014 – 2015	Anni 2016 - 2017 - 2018
1) Pendenti all'inizio del periodo	32	61
2) Sopravvenuti nel periodo	76	107
3) Esauriti nel periodo	47	111
4) Pendenti alla fine del periodo (1+2-3)	61	57

² A partire dalla data del 17 marzo 2014.

Tribunale di Pesaro (notizie di reato ex artt. 2621 e 2622 c.c. – totale complessivo autori identificati ed ignoti):

	Anni 2013 - 2014 – 2015	Anni 2016 - 2017 - 2018
1) Pendenti all’inizio del periodo	(dato non fornito)	(dato non fornito)
2) Sopravvenuti nel periodo	1	4
3) Esauriti nel periodo	1	1
4) Pendenti alla fine del periodo (1+2-3)	-	-

Soffermandoci sui dati relativi ai reati “sopravvenuti nel periodo” sopra esposti, si procede ora ad effettuare il calcolo del numero medio annuo di procedimenti sopravvenuti, utilizzando la seguente formula:

$$P = \frac{S}{\text{Anni}}$$

In cui:

P = numero medio di procedimenti avviati in un anno,

S = numero di procedimenti sopravvenuti nel triennio/biennio di riferimento,

Anni = n. di anni inclusi nel triennio/biennio di riferimento

Applicando la suddetta formula, e considerando convenzionalmente come periodo ante riforma il triennio 2013-2014-2015 e come periodo post riforma il triennio 2016-2017-2018, è possibile giungere ai seguenti risultati:

- Tribunale di Ancona - Numero medio di procedimenti per reato di falso in bilancio avviati in un anno
Periodo ante riforma: 1
Periodo post riforma: 5

- Tribunale di Bologna - Numero medio di procedimenti per reato di falso in bilancio avviati in un anno
Periodo ante riforma: 16,50
Periodo post riforma: 10,33
- Tribunale di Macerata - Numero medio di procedimenti per reato di falso in bilancio avviati in un anno
Periodo ante riforma: 3,33
Periodo post riforma: 6,33
- Tribunale di Milano - Numero medio di procedimenti per reato di falso in bilancio avviati in un anno
Periodo ante riforma: 25,33
Periodo post riforma: 35,67
- Tribunale di Pesaro - Numero medio di procedimenti per reato di falso in bilancio avviati in un anno
Periodo ante riforma: 0,33
Periodo post riforma: 1,33

Osservando i dati ottenuti, è possibile affermare come il passaggio dalla normativa in tema di falso in bilancio dettata dal D. Lgs. 61/2002 a quella stabilita dalla L. 69/2015 abbia generato un incremento del numero di procedimenti penali avviati per tutte le Procure considerate³, ad eccezione della Procura di Bologna, che mostra, invece, un andamento opposto rispetto alle altre.

Dai dati statistici utilizzati emerge, pertanto, come nella quasi totalità dei casi esaminati il minor numero di reati di falso in bilancio si sia registrato proprio

³ Per le tre Procure marchigiane si nota, ancor più della Procura di Milano, una crescita notevole del numero annuo dei procedimenti avviati per falso in bilancio. Per quanto riguarda le Procure di Ancona e Pesaro tale parametro, infatti, risulta addirittura più che quadruplicato nel periodo post riforma.

nell'arco temporale in cui vigeva la precedente normativa, alla quale risulterebbe a questo punto attribuibile il presumibile intento di depenalizzare il reato in questione.

In merito al secondo quesito posto alle Procure contattate, vale a dire il numero dei procedimenti definiti nei due trienni considerati, i dati più rilevanti e dettagliati, estrapolati anch'essi dal programma statistico SICP, sono stati forniti dai Tribunali di Ancona, Bologna e Milano.

Tribunale di Ancona - Attività di definizione dei procedimenti:

	Anni 2014 - 2015	Anni 2016 - 2017 - 2018
Procedimenti esauriti per trasmissione atti per competenza (art.54 e ss.)	0	2
Procedimenti esauriti per riunione ad altro procedimento (art. 17)	0	1
Procedimenti esauriti per passaggio ad altro modello (registro)	2	0
INVIO AL GIP/GUP		
Con richiesta di archiviazione per mancanza di condizioni	1	4
Con richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408)	3	1
Con richiesta di archiviazione per estinzione per oblazione	0	0
Con richiesta di archiviazione per altro motivo (art. 411)	0	1
Con richiesta di archiviazione per fatto non previsto	1	1
Con richiesta di archiviazione per amnistia	0	0
Con richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato	0	0

(art. 415)		
Con richiesta di archiviazione per amnistia per condono fiscale	0	0
Con richiesta di archiviazione per prescrizione	0	1
Con richiesta di rinvio a giudizio ordinario (art. 416 e legge n.479/99 per monocratico)	0	1
Con richiesta di decreto penale di condanna (artt.459)	0	0
Con richiesta di giudizio immediato (art.454)	0	0
Con richiesta di applicazione della pena su richiesta (art.444)	0	0
Con richiesta di sentenza ex art.129	0	0
INVIO AL TRIBUNALE		
Per il giudizio direttissimo (artt. 449,450)		
Per il giudizio ordinario (artt. 550, 552)		1

Tribunale di Bologna - Attività di definizione dei procedimenti:

	Anni 2014 - 2015	Anni 2016 - 2017 - 2018
Procedimenti esauriti per trasmissione atti per competenza (art.54 e ss.)	0	1
Procedimenti esauriti per riunione ad altro procedimento (art. 17)	3	2
Procedimenti esauriti per passaggio ad altro modello (registro)	2	1
INVIO AL GIP/GUP		
Con richiesta di archiviazione per mancanza di condizioni	1	4
Con richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia	11	18

di reato (art. 408)		
Con richiesta di archiviazione per estinzione per oblazione	0	0
Con richiesta di archiviazione per altro motivo (art. 411)	1	3
Con richiesta di archiviazione per fatto non previsto	0	0
Con richiesta di archiviazione per amnistia	0	0
Con richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato (art. 415)	0	0
Con richiesta di archiviazione per amnistia per condono fiscale	0	0
Con richiesta di archiviazione per prescrizione	5	2
Con richiesta di rinvio a giudizio ordinario (art. 416 e legge n.479/99 per monocratico)	10	18
Con richiesta di decreto penale di condanna (artt.459)	0	0
Con richiesta di giudizio immediato (art.454)	0	0
Con richiesta di applicazione della pena su richiesta (art.444)	1	0
Con richiesta di sentenza ex art.129	0	0
INVIO AL TRIBUNALE		
Per il giudizio direttissimo (artt. 449,450)	0	0
Per il giudizio ordinario (artt. 550, 552)	0	0

Tribunale di Milano - Attività di definizione dei procedimenti:

	Anni 2013 - 2014 - 2015	Anni 2016 - 2017 - 2018
Procedimenti esauriti per trasmissione atti per competenza (art.54 e ss. c.p.p.)	0	2
Procedimenti esauriti per riunione ad altro procedimento (art. 17)	3	14
Procedimenti esauriti per passaggio ad altro modello (registro)	1	7
INVIO AL GIP/GUP		
Con richiesta di archiviazione per mancanza di condizioni	15	31
Con richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408)	3	7
Con richiesta di archiviazione per estinzione per oblazione	0	0
Con richiesta di archiviazione per altro motivo (art. 411)	0	0
Con richiesta di archiviazione per fatto non previsto	0	2
Con richiesta di archiviazione per amnistia	0	0
Con richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato (art. 415)	2	5
Con richiesta di archiviazione per amnistia per condono fiscale	0	0
Con richiesta di archiviazione per prescrizione	2	2
Con richiesta di rinvio a giudizio ordinario (art. 416 e legge n.479/99 per monocratico)	18	34

Con richiesta di decreto penale di condanna (artt.459)	0	0
Con richiesta di giudizio immediato (art.454)	1	2
Con richiesta di applicazione della pena su richiesta (art.444)	0	2
Con richiesta di sentenza ex art.129	0	0
INVIO AL TRIBUNALE		
Per il giudizio direttissimo (artt. 449,450)	0	0
Per il giudizio ordinario (artt. 550, 552)	3	0

In merito alle modalità di definizione dei procedimenti, i dati sopra illustrati mostrano una certa similarità intercorrente tra i procedimenti avviati presso le tre Procure considerate.

In linea generale, infatti, la modalità di definizione dei procedimenti più frequente, sia nel periodo ante riforma che durante il periodo post riforma, consiste nell'invio della proposta di archiviazione della notizia di reato da parte del Pubblico Ministero al GIP. Solitamente tale richiesta viene inoltrata nei casi in cui, al termine della indagini preliminari, il P.M. ritenga di non aver acquisito elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Per quanto riguarda il periodo precedente all'introduzione della L. 69/2015, le modalità di definizione più frequenti sono:

- per la Procura di Ancona, l'invio al GIP/GUP con richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. In questo caso il P.M. presenta al giudice la richiesta di archiviazione in quanto ritiene infondata la notizia di reato, poiché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono risultati idonei a sostenere l'accusa in giudizio⁴;
- per la Procura di Bologna, l'invio al GIP/GUP con richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ed anche con richiesta

⁴ Tale inidoneità ricorre nel caso in cui gli elementi analizzati dal P.M. mostrano l'oggettiva non necessità di proseguire il processo o l'evidente innocenza dell'indagato.

di rinvio a giudizio ordinario. In questo secondo caso il P.M. decide di optare per il giudizio ordinario formulando al giudice richiesta di rinvio a giudizio davanti al Giudice del Dibattimento;

- per la Procura di Milano, l'invio al GIP/GUP con richiesta di archiviazione per mancanza di condizioni, a causa della riscontrata mancanza, da parte del P.M., di una condizione di procedibilità, e la richiesta di rinvio a giudizio ordinario.

Per quanto riguarda, invece, il periodo successivo alla riforma, le modalità di definizione più frequenti sono:

- per la Procura di Ancona, l'invio al GIP/GUP con richiesta di archiviazione per mancanza di condizioni;
- per la Procura di Bologna, in maniera identica a quanto rilevato nel periodo ante riforma, l'invio al GIP/GUP con richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ed anche con richiesta di rinvio a giudizio ordinario;
- per la Procura di Milano, anche in questo caso in maniera analoga a quanto rilevato nel periodo ante riforma, l'invio al GIP/GUP con richiesta di archiviazione per mancanza di condizioni e con richiesta di rinvio a giudizio ordinario.

Risulta a questo punto evidente che le modalità di definizione dei procedimenti, relativamente alle tre Procure considerate, non abbiano subito particolari modifiche dovute al passaggio dalla precedente all'attuale disciplina in tema di falso in bilancio. Le casistiche di conclusione dei procedimenti rilevate a livello statistico, infatti, rimangono pressoché le stesse per quanto riguarda le modalità adottate.

Si rilevano variazioni, invece, in merito al numero dei procedimenti definiti, che risulta più elevato nel periodo post riforma.

Tale dato era, d'altronde, senza dubbio prevedibile, in quanto in linea con l'incremento generale del numero dei casi di falso in bilancio segnalati alle Procure durante il periodo post riforma.

Al fine di effettuare un ulteriore approfondimento, si reputa a questo punto opportuno eseguire un'analisi sui dati a disposizione relativi all'andamento dei procedimenti per reato di falso in bilancio avviati presso la Procura di Milano. Essi sono, infatti, non solo oggettivamente i più numerosi, ma, ad avviso di chi scrive, anche i più significativi, data la rilevanza economica dell'area geografica a cui gli stessi si riferiscono.

Nel panorama nazionale, la maggior concentrazione di realtà imprenditoriali si colloca, infatti, proprio nel Nord Italia e soprattutto nella provincia milanese, in cui le imprese sono senza dubbio di dimensioni maggiori e più complesse rispetto a quelle presenti nel resto del territorio italiano.

Rimanendo nell'ambito del numero di procedimenti per reato di falso in bilancio esauriti, la Procura di Milano ha fornito dei dati di dettaglio, che si riassumeranno qui di seguito, dai quali è stato possibile estrapolare informazioni in merito alla durata dei procedimenti, dal loro avvio alla loro conclusione.

Dai dati in possesso si rilevano le seguenti durate medie dei procedimenti:

- Anni 2013 - 2014 - 2015: durata media dei procedimenti per falso in bilancio (violazione dell'art. 2621 c.c.) pari a 704 giorni e per falso in bilancio (violazione dell'art. 2622 c.c.) pari a 415 giorni;
- Anni 2016 - 2017 - 2018: durata media dei procedimenti per falso in bilancio (violazione dell'art. 2621 c.c.) pari a 410 giorni e per falso in bilancio (violazione dell'art. 2622 c.c.) pari a 592 giorni.

Dalla lettura di tali dati, di particolare interesse è il fatto che in nessuno dei due trienni considerati i procedimenti superino i due anni di tempo. Ciò risulta essere un dato incoraggiante, considerando che i tempi medi delle procedure penali in Italia siano tutt'altro che brevi.

In merito ad un'eventuale incidenza della riforma sui tempi medi dei procedimenti, da tali dati si può rilevare un andamento differente a seconda della tipologia di violazione normativa considerata.

Mentre la durata dei procedimenti per violazione dell'art. 2621 c.c. ha subito una riduzione nel triennio post riforma, i dati ci mostrano come la durata dei procedimenti per violazione dell'art. 2622 c.c. abbia subito, invece, un andamento contrario con l'introduzione della nuova normativa.

La durata media dei procedimenti avviati presso la Procura di Milano per il reato di false comunicazioni sociali compiuto da società quotate ha subito, infatti, un incremento, passando da una media di 415 giorni ad una durata pari a 592 giorni.

Non è possibile fornire una spiegazione certa sul motivo per cui i processi per il reato di cui all'art. 2622 c.c. abbiano subito un incremento della loro durata.

Si potrebbe, però, presumibilmente dare un'interpretazione a tale andamento considerando il fatto che, con la riforma della L. n. 69/2015, l'art. 2622 c.c. sia stato completamente riscritto ed il suo contenuto abbia subito una sostanziale modifica, rappresentata soprattutto dall'eliminazione delle soglie quantitative di punibilità.

Ad avviso di chi scrive, la maggiore durata dei procedimenti nel periodo post riforma potrebbe presumibilmente essere considerata come una conseguenza del fatto che il reato ex art. 2622 c.c. abbia subito con la L. 69/2015 un'essenza più marcata, ripristinando in concreto il valore che aveva parzialmente perso tramite la depenalizzazione effettuata dal D. Lgs. 61/2002.

Di fronte ad un reato di importante e ritrovata valenza, come quello di cui all'art. 2622 c.c., pare, infatti, possibile che gli operatori in sede di processo penale, quali il P.M. o il GIP, siano più propensi a portare a termine i procedimenti fino alla loro conclusione piuttosto che procedere ad un'archiviazione.

Tale ipotesi potrebbe trovare sostegno anche nella differente quantità delle richieste di archiviazioni promosse dal P.M. per mancanza di condizioni o per infondatezza della notizia di reato nei due trienni considerati.

Dai dati statistici in possesso relativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano è possibile, infatti, calcolare, all'interno di tutte le casistiche di definizione dei procedimenti come sopra illustrate, la percentuale relativa ai due casi di richiesta di archiviazione menzionati.

Dai dati a disposizione, seppur riferiti complessivamente sia alla casistica di reato ex art. 2621 c.c. che ex art. 2622 c.c., emerge, infatti, che nel triennio ante riforma le richieste di archiviazione per mancanza di condizioni e per infondatezza della notizia di reato rappresentavano il 37,50% dei casi di definizione, mentre nel triennio successivo il 35,18%.

Il passaggio dalla depenalizzazione, apportata dalla previgente normativa, alla restituita valenza del reato di falso in bilancio mediante la riforma, può essere supportato anche dall'interpretazione del dato relativo al numero di persone indagate coinvolte nei processi.

La Procura di Milano ha fornito, oltre agli elementi sopra illustrati, anche informazioni in merito al numero di persone coinvolte nei procedimenti per il reato di falso in bilancio compiuto da autori definiti, quindi noti, che hanno trovato conclusione (mediante archiviazione, riunione ad altro procedimento, rinvio a giudizio ordinario) nei due trienni considerati.

I dati forniti dalla Procura di Milano sul numero delle persone indagate relativamente ai procedimenti conclusi sono i seguenti:

	Anni 2013 - 2014 - 2015	Anni 2016 - 2017 - 2018
Numero persone indagate per reato ex art. 2621 c.c.	64	113
Numero persone indagate per reato ex art. 2622 c.c.	53	89
TOTALE	117	202

È agevole notare come il numero di persone coinvolte risulti aver subito un importante incremento con il passaggio dalla precedente all'attuale normativa, passando da un totale di n. 117 persone nel primo triennio ad un totale di n. 202 persone nel secondo triennio considerato.

Tale aumento, pari circa al 73%, non può solo essere, ad avviso di chi scrive, unicamente frutto dell'incremento del numero dei procedimenti avviati nel triennio post riforma.

Riprendendo il numero dei procedimenti sopravvenuti presso la Procura di Milano nei due trienni considerati, è possibile rilevare come esso abbia subito una crescita pari circa al 41% con il passaggio dal primo al secondo triennio (si passa, infatti, da n. 76 nuovi procedimenti avviati nel periodo ante riforma a n. 107 nuovi procedimenti avviati nel periodo post riforma).

Questo incremento è senza dubbio significativo, ma si presume che non possa da solo spiegare la crescita del 73% del numero di persone indagate.

A supporto di tale crescita potrebbe presumersi, infatti, un'ulteriore condizione: la procedibilità solo su querela di parte, prevista dalla previgente normativa, in merito al reato di falso in bilancio per le società non quotate.

La precedente normativa prevedeva, infatti, la procedibilità a querela per il reato di falso in bilancio in tutte le società, ad esclusione delle quotate, per cui si poteva avviare e proseguire un procedimento solo se i soci della società o i creditori avessero sporto querela.

Il fatto che la procedura potesse essere avviata solo mediante querela da parte del soggetto offeso potrebbe aver contribuito ad ampliare la depenalizzazione già in atto con l'introduzione delle soglie di punibilità.

Tale situazione potrebbe perciò costituire una delle cause per cui il numero di persone indagate sia stato decisamente inferiore proprio nel periodo in cui vigeva tale disposizione ed abbia, invece, subito un'importante crescita, come già detto pari al 73%, con l'introduzione della L. 69/2015, la quale impone unicamente la procedibilità d'ufficio in ogni caso di presunto reato di falso in bilancio, eliminando pertanto la procedibilità su querela di parte.

L'analisi interpretativa dei dati sopra esposti, con gli utili approfondimenti in merito alle casistiche della Procura di Milano, è stata condotta con l'obiettivo di rappresentare l'andamento a livello nazionale dei procedimenti per falso in bilancio, mettendo a confronto il periodo antecedente alla riforma con il periodo successivo.

Purtroppo gli uffici che hanno deciso di collaborare a tale ricerca non si sono rivelati numerosi; nonostante ciò, coloro i quali hanno fornito risposta al questionario proposto, hanno mostrato disponibilità ed inoltrato la maggior parte dei dati richiesti.

Non si può con oggettiva certezza sostenere che gli andamenti statistici rilevati in merito ai processi penali per reato di falso in bilancio si siano generati avendo come unica causa il passaggio dalla precedente all'attuale normativa.

I dati analizzati, seppur non sufficienti per poter affermare una tendenza generale valida a livello nazionale, forniscono, però, delle utili indicazioni in merito alle variazioni che hanno subito nel corso degli anni tali procedimenti.

Come sopra illustrato, infatti, grazie agli elementi a disposizione, è stato possibile rilevare come il passaggio dalla previgente all'attuale normativa abbia avuto, in linea generale, riscontro nella realtà processuale mediante un incremento del numero di procedimenti per reato di falso in bilancio.

Tale tendenza si è riscontrata altresì nel numero di processi conclusi e, per quanto riguarda la Procura di Milano, anche nel numero delle persone indagate.

Dall'interpretazione dei dati, infatti, appare plausibile che l'introduzione della nuova normativa possa aver restituito centralità al reato di falso in bilancio, il quale sembra aver ritrovato efficacia di perseguimento in sede penale.

Pertanto, si presume che l'apprezzabile introduzione della perseguibilità d'ufficio per il reato in questione in ogni sua casistica, l'inasprimento della disciplina sanzionatoria ed ancor più la scomparsa delle criticate soglie di punibilità, avrebbero, dalla lettura degli elementi in questa sede interpretati, contribuito a rivitalizzare il reato di falso in bilancio.

CONCLUSIONI

Il tema delle false comunicazioni sociali può essere considerato un argomento estremamente delicato e complesso, nonché sempre attuale.

La prima disciplina relativa al reato di false comunicazioni sociali, seppur piuttosto scarna, venne introdotta dal Codice del commercio del 1882.

Essa transitò successivamente nella Legge n. 660/1931 e più tardi, in pieno regime fascista, venne trasferita nel Codice civile del 1942, di prima costituzione, all'interno dell'art. 2621.

In seguito, nei primi anni '90, il reato venne ulteriormente enfatizzato durante il periodo di tangentopoli, in quanto teso a contrastare e reprimere i fenomeni corruttivi e i finanziamenti illeciti ai partiti, posti in essere mediante condotte di falsificazione dei bilanci.

In linea generale, si può affermare che l'enfatizzazione di questo reato da parte del legislatore sia stata da sempre dipendente dai fenomeni sociali che caratterizzavano la storia economica delle società e della politica italiane.

Chi ha avuto il merito di avviare una vera e propria riforma del reato di false comunicazioni sociali e che ha avviato l'ingranaggio per poi giungere all'attuale formulazione del reato, è stata la Commissione ministeriale Mirone, istituita nel 1998 con il compito di progettare la disciplina penale delle società.

Dalla sua proposta di legge si giunse, con sostanziali modifiche, alla Legge delega n. 366/2001 per la riforma del diritto societario, al D. Lgs. n. 61/2002 e, infine, all'attuale formulazione dell'illecito, come disposta dalla riforma introdotta mediante la L. 69/2015.

Nel presente lavoro di tesi si è cercato di fornire innanzitutto un contributo teorico alla letteratura già presente relativamente al tema del falso in bilancio, creando un collegamento tra il concetto economico-aziendale di "bilancio inattendibile" ed il concetto giuridico di "falso in bilancio".

Si è cercato, inoltre, di illustrare ed approfondire, laddove ritenuto opportuno, l'evoluzione legislativa che ha caratterizzato il reato di falso in bilancio, con una

visione critica in merito alle possibili motivazioni che possano aver spinto il legislatore ad introdurre o abrogare determinate disposizioni.

È stata svolta, nel dettaglio, un'analisi sulle differenze tra la presente normativa, contenuta nell'attuale testo degli articoli 2621 e 2622 c.c., ed il contenuto testuale degli stessi sulla base di quanto stabilito dall'antecedente disciplina di cui al D.lgs. 61/2002.

Tra le due norme messe a confronto si sono riscontrate numerose e considerevoli diversità.

Innanzitutto, la nuova normativa prevede, rispetto alla previgente, una rafforzata disciplina sanzionatoria.

Inoltre, suddivide la disciplina in due categorie (società non quotate e società quotate) ed elimina le criticate soglie di punibilità presenti nella precedente normativa.

In merito alla cancellazione di tali soglie, sono stati analizzati sia i punti deboli che i punti di forza relativi a suddetta manovra.

Sintetizzando le ipotesi formulate nella presente tesi, si reputa che tale manovra abbia senza dubbio ristabilito la piena rilevanza penale del reato di falso in bilancio, precedentemente depenalizzato, ma, al tempo stesso, si ritiene anche che abbia reso più difficile l'applicazione della norma da parte degli operatori. Dal punto di vista operativo, infatti, saranno unicamente i giudici, con la loro discrezionalità e soggettività, i soggetti tenuti a stabilire la rilevanza penale di un eventuale comportamento illecito.

Al fine di ampliare il contributo teorico fornito dal presente lavoro, si è ritenuto opportuno approfondire, inoltre, la figura del revisore legale, quale principale soggetto tenuto al controllo del bilancio.

La sua attività, infatti, può avere importanti implicazioni operative sull'attendibilità dello stesso, poiché svolta mediante processi volti ad accertare che il bilancio oggetto di revisione sia, con "ragionevole sicurezza", conforme alle norme e ai principi contabili che ne disciplinano la redazione e che la situazione

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dallo stesso evidenziati rappresentino in maniera chiara, veritiera e corretta la realtà aziendale.

Il revisore svolge, pertanto, la sua attività di controllo sul bilancio al fine di fornire un'adeguata garanzia agli stakeholder che l'informativa ivi esposta sia attendibile.

Fondamentale è, in questa circostanza, l'assunto secondo cui nessun bilancio possa essere considerato di per sé vero in senso assoluto.

Il revisore, infatti, sarà tenuto a segnalare l'eventuale presenza nel bilancio di errori significativi, vale a dire di tutte quelle singole inattendibilità pervasive, che sono in grado di distorcere l'informativa fornita dal bilancio inteso nel suo complesso.

L'aspetto critico e delicato di questa fase dell'attività di revisione, tuttavia, consiste nel fatto che la soglia di significatività, oltre la quale un errore o un'omissione possano essere considerati pervasivi, debba essere stabilita esclusivamente dal revisore con la sua professionalità e discrezionalità. Non esiste, infatti, una disposizione normativa che fornisca stringenti indicazioni in merito alle modalità da applicare per poter effettuare tale stima.

Pur essendo presente, nella prassi operativa, un insieme di parametri quantitativi abitualmente utilizzati dai professionisti per la determinazione della soglia di significatività, tale fase dell'attività di revisione rimane, infatti, pur sempre ancorata alla soggettività del professionista.

Per sua natura, il concetto di significatività implica, di fatto, un apprezzamento parzialmente discrezionale.

Se, come abbiamo visto, una voce di bilancio, singolarmente considerata inattendibile, può di per sé non danneggiare l'attendibilità del bilancio nel suo complesso, tuttavia sussistono delle voci "sensibili" all'interno di un bilancio le quali, a causa di loro particolari caratteristiche intrinseche, richiedono una più approfondita analisi.

È questo il caso delle immobilizzazioni, in primis gli intangibles, con il loro processo di ammortamento, ma anche dei crediti, delle rimanenze e degli accantonamenti per rischi ed oneri futuri.

Tali sono le principali voci di bilancio che possono essere considerate a tutti gli effetti frutto di valutazioni estimative.

In merito al concetto del falso valutativo, il legislatore ha fornito nel corso degli anni delle impostazioni differenti, di pari passo con le modifiche apportate all'intera disciplina concernente il tema delle false comunicazioni sociali.

Ad oggi, il testo degli articoli 2621 e 2622 c.c. non fa alcun riferimento esplicito alle valutazioni di bilancio, a differenza del testo degli articoli previgente alla riforma, il quale, invece, richiamava quale oggetto della falsità i «fatti, ancorché oggetto di valutazione».

Nel presente lavoro si è cercato di illustrare ed analizzare le reazioni giurisprudenziali innescate dall'eliminazione di tale inciso dalla norma, menzionando le più rilevanti sentenze emesse dai giudici di legittimità in merito alla sussistenza o meno del falso valutativo all'interno del reato di falso in bilancio.

L'analisi interpretativa è stata svolta con la finalità di rispondere alla seguente domanda: le valutazioni estimative sono ancora penalmente rilevanti?

La Corte di Cassazione ha emesso, nel corso del biennio 2015-2016, una serie di sentenze con orientamenti tra loro discordanti, sino al raggiungimento della definitiva impostazione, attualmente in vigore, espressa dalle Sezioni Unite Penali mediante la sentenza n. 22474 del 27 maggio 2016.

Attraverso l'analisi del disposto di tale sentenza è stato possibile rispondere alla suddetta domanda di ricerca, la quale ha trovato risposta affermativa.

Dall'analisi del testo della sentenza, tuttavia, nonostante sia evidente la rilevanza penale del falso valutativo, è stato possibile riscontrare alcuni punti di criticità, i quali possono, ad avviso di chi scrive, creare complicazioni operative.

Secondo i giudici di legittimità, il falso valutativo sussiste, infatti, solo in presenza di determinate condizioni, cioè al verificarsi di specifici presupposti.

Tale impostazione fa esclusivamente riferimento a quello che possiamo definire il “vero legale”, vale a dire la corrispondenza dei dati del bilancio ai criteri di redazione.

La correttezza di una valutazione, però, non può essere solo valutata in merito alla misura con cui essa si discosta da quanto sancito dai principi contabili, bensì richiede un’analisi interpretativa sulla sua congruità ed appropriatezza. Analisi che può essere condotta, con tutte le sue ovvie problematiche, esclusivamente dal giudice in sede di processo penale.

Completata l’analisi teorica sul tema del falso in bilancio, è stata svolta un’indagine empirica, la quale è stata finalizzata a rispondere alle seguenti domande di ricerca:

- è possibile rilevare un diverso andamento del numero di casi di reato di falso in bilancio commessi dalle imprese tra il triennio ante ed il triennio post-riforma?

- confrontando il triennio ante con il triennio post-riforma, qual è l’andamento del numero dei procedimenti penali esauriti?

Per rispondere a queste domande è stato scelto di sviluppare un’indagine empirica, condotta mediante la metodologia di ricerca di tipo qualitativo, effettuata tramite un approccio interpretativo.

La ricerca è stata compiuta mediante l’elaborazione di dati statistici riguardanti l’andamento dei processi per reato di falso in bilancio presso alcuni Tribunali nazionali.

Nel dettaglio, si è cercato di osservare dapprima i dati empirici a disposizione, per poi procedere ad una loro elaborazione attraverso un approccio interpretativo, con l’obiettivo di fornire un contributo pratico relativo all’analisi dell’andamento del numero di procedimenti penali per il reato di falso in bilancio avviati e conclusi, confrontando il trend del periodo ante riforma (convenzionalmente ricondotto al triennio 2013 – 2014 – 2015) con quello rilevato nel periodo post riforma (convenzionalmente ricondotto al triennio 2016 – 2017 – 2018).

L'indagine empirica si è svolta mediante le seguenti fasi:

- 1) richiesta di dati statistici inoltrata mediante questionario a n. 25 Procure della Repubblica;
- 2) raccolta dei dati quantitativi, provenienti dal sistema di rilevazione statistica SICP, pervenuti da parte degli uffici che hanno prestato collaborazione alla ricerca (Tribunali di Ancona, Bologna, Macerata, Milano e Pesaro);
- 3) elaborazione dei suddetti dati statistici e loro interpretazione, effettuando, inoltre, un approfondimento sui dati forniti dal Tribunale di Milano.

I risultati ottenuti hanno mostrato in linea generale come il passaggio dalla normativa in tema di falso in bilancio dettata dal D. Lgs. 61/2002 a quella attuale, stabilita dalla riforma di cui alla L. 69/2015, abbia generato un incremento del numero di nuovi procedimenti penali avviati.

Anche per quanto riguarda il numero dei procedimenti esauriti, i dati empirici hanno mostrato un incremento dovuto al passaggio dalla previgente all'attuale normativa in tema di falso in bilancio.

Non sono state, invece, rilevate particolari diversità in merito alle modalità adottate di definizione dei processi per il reato di falso in bilancio relativamente alle Procure considerate.

Dopo un'analisi complessiva sui dati statistici di tutte le cinque Procure considerate, si è scelto di effettuare un approfondimento sugli elementi forniti dal Tribunale di Milano, mediante un'indagine sulla durata media dei procedimenti e sul numero di persone indagate relativamente ai procedimenti conclusi.

L'elaborazione dei dati ha permesso di mettere in evidenza come, nel caso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, l'eliminazione delle soglie di punibilità, elemento cardine della disciplina ante riforma, possa aver contribuito ad aumentare la durata media dei processi per il reato di falso in bilancio relativo alle società quotate.

Tale interpretazione può essere sostenuta anche dal fatto che, successivamente all'introduzione della L. 69/2015, risulta diminuito il numero di richieste di archiviazione per mancanza di condizioni e per infondatezza della notizia di reato.

Per quanto riguarda il numero di persone indagate, i dati mostrano un rilevante incremento con il passaggio dalla precedente all'attuale normativa. Incremento che, ad esclusiva interpretazione di chi scrive, potrebbe essere ricondotto non solo all'evidente crescita del numero dei processi avviati, ma anche alla procedibilità d'ufficio prevista dall'attuale normativa per ogni caso di presunto reato di falso in bilancio, la quale subiva, invece, limitazioni nel testo della previgente norma.

In linea generale, dalla quasi totalità dei dati statistici analizzati, emerge come la L. 69/2015 abbia restituito al reato di falso in bilancio una rinnovata efficacia di perseguimento in sede di procedura penale.

I dati empirici elaborati, quindi, rivelano una tendenza pressoché diffusa.

È bene ricordare, però, che essi sono relativi ad un numero relativamente esiguo di Tribunali collocati sul territorio nazionale.

Non è possibile, pertanto, non considerare la limitatezza del numero di evidenze empiriche a disposizione.

Tale circostanza non permette di generalizzare i risultati ottenuti.

I dati non possono, infatti, essere considerati esaustivi per poter fornire una visione d'insieme sull'andamento dei procedimenti per reato di falso in bilancio a livello nazionale.

Si reputa, nonostante ciò, che essi possano essere ad ogni modo un utile contributo per poter delineare, anche se per ora in maniera del tutto parziale, la tendenza che ha caratterizzato e che attualmente caratterizza i processi penali in tema di false comunicazioni sociali.

Lo sviluppo di successive ricerche empiriche, analizzando dati provenienti da altri Tribunali italiani, potrà essere utile al fine di confermare o contraddire i risultati sinora evidenziati, con l'obiettivo di giungere ad un'attendibile e completa analisi sull'andamento dei processi penali generalizzata nel contesto nazionale.

BIBLIOGRAFIA

- Agliata F. [et al.] (2013), *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni*, Giappichelli, Torino.
- Airoldi G., Brunetti G., Coda V. (2005), *Corso di economia aziendale*, Il Mulino, Bologna.
- Alberti G. B. (2007), *Il bilancio di esercizio. Fini e principi*, Aracne Editrice S.r.l., Roma.
- Amaduzzi A. (1949), *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell'impresa*, in Studi di Economia Aziendale, Edizioni Kappa, Roma.
- Amaduzzi A. (1966), *L'Azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino.
- Amodeo D. (1965), *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli.
- Amodeo D. (1970), *Il bilancio della società per azioni come strumento di informazione*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano.
- Antolisei F. (1994), *Manuale di diritto penale, Leggi complementari*, vol. I, Giuffrè Editore, Milano.
- Baldassari A. (2016), *Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati*, La Settimana Fiscale, 12 ottobre 2016, n. 38, Gruppo 24 Ore, Milano.
- Bava F. (2011), *Revisione legale e collegio sindacale. L'applicazione dei principi di revisione nelle PMI*, Giuffrè Editore, Milano.
- Bava F. (2016), *La revisione del bilancio: dalla pianificazione alla revisione delle voci del bilancio con gli Isa Italia*, Giuffrè Editore, Milano.
- Bava F., Devalle A. (2011), *L'ISA 200 clarified e i "concetti chiave" della revisione contabile, Bilancio e reddito d'impresa*, n. 8/2011, vol. 2, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano.
- Beretta Zanoni A. (2005), *Il valore delle risorse immateriali*, Il Mulino, Bologna.
- Besta F. (1920), *La Ragioneria*, Vol. II, Vallardi, Milano.
- Boidi M. (2016), *Un futuro incerto per il nuovo "falso in bilancio"*, Strumenti finanziari e fiscalità, n. 25/2016, Egea, Milano.

- Bolognini S., Busson E., D'Avirro A. (2002), *I reati di false comunicazioni sociali*, Giuffrè Editore, Milano.
- Branciarì S., De Minicis M.B. (1998), *Il bilancio falso e inattendibile*, Il Sole24Ore, Milano.
- Branciarì S. (2000), *Il bilancio falso e inattendibile e il giudizio del revisore contabile: legami e implicazioni*, Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano.
- Branciarì S., Poli S. (2009), *Il principio di rilevanza nella prassi dei bilanci italiani*, G. Giappichelli Editore, Torino.
- Branciarì S., Poli S. (2009), *Incomparabilità dei bilanci IAS-IFRS? Prime riflessioni*, Analisi Finanziaria, fascicolo n. 74, IFAF, Milano.
- Bricchetti R., Pistorelli L. (2015), *Per le "non quotate" la tenuta del fatto salva la condanna*, Guida al Diritto, n. 26/2015, Il Sole 24 Ore, Milano.
- Bruni G. (1996), *Revisione aziendale*, UTET, Torino.
- Campobasso G. F. (2008), *Manuale di diritto commerciale*, UTET Giuridica, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI).
- Carrara P. (2017), *Indipendenza e modalità di svolgimento della revisione legale*, Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 4, 06 aprile 2017, Il Sole24Ore, Milano.
- Carucci G., Zanardi B. (2016), *È l'indipendenza il presupposto della corretta revisione contabile dopo le ultime modifiche*, Quotidiano del Fisco, n. 08/2016, Gruppo 24 Ore, Milano.
- Castellano G. (1986), *Riserve e fondi nel bilancio d'esercizio*, Giuffrè Editore, Milano.
- Cattaneo M. (1979), *Il bilancio d'esercizio nelle imprese. Finalità e strutture*, Etas, Milano.
- Cattaneo M. (1979), *Il bilancio d'esercizio nelle imprese*, Etas, Milano.
- Cattaneo M. (1982), *Gli scopi del bilancio d'esercizio: aspetti generali e aspetti particolari del bilancio bancario* in A.A.V.V., *Il bilancio d'esercizio delle aziende di credito*, Vol. I, Iceb, Assbank, Milano.
- Catturi G. (2000), *L'azienda e l'ambiente in cui vive e opera*, Cedam, Padova.

- Cavallaro M. (2016), *“Scetticismo professionale” criterio-guida del revisore*, Norme e Tributi, 22 agosto 2016, Gruppo 24 Ore, Milano.
- Cavalluzzo N. (2018), *Il revisore attesta anche la coerenza con le norme*, Il Sole24Ore, 21/02/2018, Milano.
- Cavalluzzo N., Montinari A. (2016), *Falso in bilancio sotto la lente dei revisori*, Guida alla Contabilità & Bilancio, 10 maggio 2016, Il Sole24Ore, Milano.
- Cavazzoni G. (2003), *Il falso in bilancio. Riflessioni sulle novità della legge di riforma*, G. Giappichelli Editore, Torino.
- Ceccherelli A. (1939), *Il linguaggio dei bilanci*, Le Monnier, Firenze, Prima Edizione.
- Cecchi M. (2010), *Aggregazioni, gruppi e bilancio consolidato*, FrancoAngeli S.r.l., Milano.
- Coda V. (1966), *La certificazione dei bilanci d'impresa*, Giuffrè Editore, Milano.
- Colombo G.E. (1994), *Il bilancio d'esercizio*, in Trattato delle società per azioni, Vol. VII, UTET, Torino.
- Colombo G. E. (1996), *La “moda” dell'accusa di falso in bilancio nelle indagini delle Procure della Repubblica*, Giuffrè Editore, Milano.
- Comoli M., Provasoli A. (2002), *La nuova disciplina del reato di falso in bilancio*, Rivista dei dottori commercialisti, vol. 53, Giuffrè Editore, Milano.
- Comuzzi E., Marasca S., Olivotto L. (2009), *Intangibles. Profili di gestione e di misurazione*, Franco Angeli Editore, Milano.
- Corno F., Lombardi Stocchetti G. (1998), *Le valutazioni di bilancio*, Ed. Guerini, Milano.
- Corticelli R. (1979), *La crescita dell'azienda. Armonie e disarmonie di gestione*, Giuffrè Editore, Milano.
- Corticelli R. (1981), *Carattere specifico della valutazione di bilancio e accoglimento generale dei principi contabili: considerazioni*, in Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in onore di Pietro Onida, Giuffrè editore, Milano.

- Crespi A., (1986), *L'illegale ripartizione di utili e altri scritti di diritto penale societario*, 2° ed., Giuffrè Editore, Milano.
- D'Alessio L. (1992), *Il Bilancio d'esercizio delle imprese: finalità e principi*, Giappichelli Editore, Torino.
- D'Alessio R. (2008), *La valutazione delle rimanenze di magazzino nel sistema dei bilanci d'impresa. Un'interpretazione storico dottrinale*, G. Giappichelli Editore, Torino.
- D'Altilia L. (2017), *Il caos italiano del falso in bilancio: dall'eterogenesi orizzontale e verticale della comparazione, alla nascita di una fattispecie "a formazione regressiva"*, L'Indice Penale, n. 3/2017, Dike Giuridica Editrice, Roma.
- D'Avirro A. (2015), *Il nuovo falso in bilancio*, Giuffrè Editore, Milano.
- D'Ippolito T. (1958), *La contabilità in partita doppia a sistema unico e duplice ed il bilancio d'esercizio*, Abbaco, Palermo - Roma.
- De Dominicis U. (1966), *Lezioni di Ragioneria Generale*, vol. 3 e 4, Azzoguidi, Bologna.
- De Nuccio E. (2010), *Analisi della disciplina delle perdite e riserve da "fair value"*, Guida alla Contabilità & Bilancio, Il Sole24Ore, Milano, 16 febbraio 2010.
- De Santis G., Ventrella A.M. (1980), *Il bilancio sociale dell'impresa*, Franco Angeli Editore, Milano.
- Di Feo G. (2012), *Mani pulite, vent'anni dopo*, L'Espresso del 17/02/2012, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.a., Roma.
- Di Sabato F. (2011), *Diritto delle società*, Giuffrè Editore, Milano.
- Desana G (2018), *Giudizio sul bilancio: il revisore si esprime anche su aspetti qualitativi*, Ipsa Quotidiano, 4 giugno 2018, Wolters Kluwer, Milano.
- Di Pietra R. (2002), *Indagine conoscitiva sui comportamenti contabili e di revisione in Italia*, Collana Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale, Serie n.7 – Casi, esercitazioni e ricerche sul campo, Laboratorio di Amministrazione e Controllo aziendale presso Università degli Studi di Siena, CEDAM, Padova.

- Duhn J. (1991), *Auditing. Theory and practice*, Prentice Hall International, UK.
- Fattore G. (2005), *Metodi di ricerca in economia aziendale*, Egea, Milano.
- Fazi V. (2018), *Il revisore legale: un professionista di qualità*, Bilancio, vigilanza e controlli, n. 6/2018, Gruppo Euroconference S.p.a., Verona.
- Ferrajoli L. (2015), *Falso in bilancio: un raffronto tra la versione previgente e le novità introdotte dalla L. n. 69/15*, Bilancio, Vigilanza e Controlli, n. 8/2015, Euroconference, Verona.
- Ferraris Franceschi R. (1978), *L'indagine metodologica in Economia Aziendale*, Giuffrè Editore, Milano.
- Ferrero G. (1981), *La formazione del bilancio d'esercizio nella dottrina e nella pratica amministrativa: unicità del bilancio e pluralità di obiettivi, unitarietà del bilancio e unicità delle connesse valutazioni*, Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese, Giuffrè Editore, Milano.
- Ferrero G. (1991), *I complementari principi della "chiarezza", della "verità" e della "correttezza" nella redazione del bilancio di esercizio*, Giuffrè Editore, Milano.
- Galletto C. T. (2012), *Manuale del Commercialista*, Il Sole24Ore S.p.a., Milano.
- Gasparini A., Doni F. (2014), *La comunicazione delle informazioni non finanziarie: l'attuale quadro normativo*, in Amministrazione & Finanza, vol. n. 8/2014, IPSOA, Milanofiori Assago (MI).
- Gavioli F. (2018), *Finalità e postulati del bilancio di esercizio: approvato il principio OIC 11*, Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 5, Il Sole24Ore, Milano.
- Gennai S., Traversi A. (2002), *Le false comunicazioni sociali*, Esselibri S.p.a., Napoli.
- Giannessi E. (1978), *Osservazioni intorno al significato dei bilanci*, in AA. VV., Studi in memoria di Federico Melis, Giannini, Pisa.
- Giannessi E. (1979), *Appunti di Economia Aziendale*, Pacini, Pisa.
- Golda Perini M. (2010), *I punti critici: la responsabilità del revisore*, Il Revisore legale, n. 1, Il Sole24Ore, Milano.

- Grasso F., Terazzi P. (2009), *Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento*, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Scuola di Alta Formazione, I quaderni, n. 25.
- Greco G. (2015), *Le politiche di bilancio aziendali: metodi di ricerca e analisi delle determinanti*, Franco Angeli Editore, Milano.
- Healy P.M., Wahlen J.M. (1999), *A review of the earnings management literature and its implications for standard setting*, Accounting Horizons, American Accounting Association, Lakewood Ranch - U.S.A., Vol. 13.
- Herrbach O. (2005), *The art of compromise? The individual and organisational legitimacy of "irregular auditing"*, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 18, Emerald Publishing Limited, Bingley, UK.
- Insaudo G. (2015), *La nuova relazione finale di revisione secondo i principi ISA Italia*, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, n. 10/2015, Eutekne, Torino.
- Iorio A. e Mecca S. (2016), *Per le Sezioni Unite il falso valutativo continua ad essere reato*, Ipoa Quotidiano, 30 maggio 2016, Wolters Kluwer, Milano.
- Iraldo F., Melis M. (2012), *Green marketing. Come evitare il greenwashing comunicando al mercato il valore della sostenibilità*, Il Sole24Ore, Milano.
- Jekcks W.B. (1960), *Auditing principles*, Mc Graw-Hill Book Company Inc., New York, U.S.A..
- Jones S., Finley A. (2011), *Have IFRS made a difference to intra-country financial reporting diversity?*, The British Accounting Review, n. 43, Elsevier, Amsterdam.
- Lacchini M. (2002), *Ascesa e declino del principio di prudenza nel sistema contabile italiano: riflessioni critiche*, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, vol. 102, fascicolo 7-8, Roma.
- Laux C., Leuz C. (2009), *The crisis of fair-value accounting: making sense of the recent debate*, Accounting, Organizations and Society, vol. 34.
- Libonati B. (1978), *Formazione del bilancio e destinazione degli utili*, Edizioni Scientifiche Italiane, Pubblicazioni della Scuola di perfezionamento in diritto civile dell'Università di Camerino.

- Lombardi Stocchetti G. (2016), *Valutazioni di bilancio. Aggiornato alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015*, Pearson Italia, Milano – Torino.
- Maciocchi P. (2011), *Crac Parmalat, pena severa per il revisore che diventa complice: conseguenze devastanti sull'economia globale*, Il Sole24Ore, 17 ottobre 2011, Milano.
- Magnano San Lio L., Polignano L. (2019), *Le modifiche agli OIC apportate dal secondo ciclo di emendamenti*, Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 2, Il Sole24Ore, Milano.
- Mangano P. (2001), *Elemento soggettivo del falso in bilancio e prossime riforme*, Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, vol. 14/2001, CEDAM, Padova.
- Mangili M., Artina V. (2019), *Bilancio e OIC 29: quando assumono rilievo i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, Ipsoa Quotidiano, Wolters Kluwer, Milano.
- Marasca S. (1999), *Le valutazioni nel bilancio d'esercizio*, G. Giappichelli Editore, Torino.
- Mariani C., L. Magnano San Lio (2015), *La revisione legale dei conti: risk based approach*, FrancoAngeli, Milano.
- Matacena A. (1979), *Introduzione allo studio del bilancio di esercizio*, CLUEB, Bologna.
- Mazzacuva N. (1996), *Il falso in bilancio. Profili penali: casi e problemi*, CEDAM, Padova.
- Mazzacuva N. (2004), *Il falso in bilancio. Casi e problemi*, CEDAM, Padova.
- Mezzabotta C. (2015), *OIC 17: come cambierà il bilancio consolidato con il D.lgs. 139/15*, Bilancio e reddito d'impresa, n. 12/2015, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano.
- Melis A., Melis G., Pili A. (2007), *I postulati della prudenza e della competenza nella reda-zione del bilancio d'esercizio: normative italiana e principi contabili IASB*, in Gruppo di studio e di attenzione Aidea, L'analisi degli effetti dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, Rirea, Roma.

- Mucciarelli F. (1989), *Responsabilità penale dell'amministratore di fatto*, in Società, vol. 8, Ipsoa, Milano.
- Odorizzi C. (2018), *Il processo di ammortamento dei beni materiali. Aspetti contabili e fiscali*, Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 10, Il Sole24Ore, Milano.
- Onida P. (1951), *Il bilancio d'esercizio nelle imprese: significato economico del bilancio, problemi di valutazione*, Giuffrè Editore, Milano.
- Onida P. (1974), *Il bilancio d'esercizio nelle imprese*, Giuffrè, Milano.
- Onida P. (1974), *Natura e limiti della politica di bilancio*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano.
- Painizza A. (2018), *La gestione del credito: priorità per le aziende nella valutazione dei rischi*, 23 aprile 2018, Ipsoa Quotidiano, Wolters Kluwer, Milano.
- Pascali A. (2016), *Il revisore "controlla" il rispetto delle norme*, Norme e Tributi, 19 ottobre 2016, Gruppo 24 Ore, Milano.
- Pascolin A. (2016), *Esistono ancora soglie di punibilità nel falso in bilancio? Il principio di revisione ISA Italia n.320 e la sua possibile applicazione*, Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, vol. 91, CEDAM, Padova.
- Paterniti C. (1995), *Diritto penale dell'economia*, G. Giappichelli Editore, Torino.
- Pavan A. (2016), *Il problema della verità dei valori e la riforma del falso in bilancio*, Le Società, n. 6/2016, Wolters Kluwer, Milano.
- Perini A (2015), *Giustizia: il falso in bilancio torna reato, ma non farà male a nessuno*, Italia Oggi, 1 giugno 2015, Milano.
- Pini M. (1991), *Politiche di bilancio e direzione aziendale*, Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas S.p.a., Milano.
- Pisoni P., Busso D., Rizzato F. (2014), *La comunicazione economico-finanziaria nei gruppi di imprese: gli strumenti operativi di supporto alla redazione del bilancio consolidato*, Bilancio, vigilanza e controlli, n. 5/2018, Gruppo Euroconference Spa, Verona.

- Polignano L. (2014), *La revisione legale di aspetti significativi – Le conclusioni del revisore e la formazione del giudizio sul bilancio*, Il Revisore Legale, n. 07/2014, fascicolo n. 42, Gruppo 24 Ore, Milano.
- Polignano L. (2017), *Con i bilanci 2017 debutta la nuova relazione di revisione*, Quotidiano del Fisco, n. 03/2018, Gruppo 24 Ore, Milano.
- Power M. (1997), *The Audit Society: Rituals of Verification*, Oxford University Press, New York, U.S.A..
- Prencipe A., Tettamanzi P., Mancini C. (2017), *Bilancio consolidato*, Egea, Milano.
- Quagli A. (2006), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli Editore, Torino.
- Quagli A. (2015), *La riforma del bilancio d'esercizio: gli schemi di bilancio*, Amministrazione & Finanza, n. 11/2015, IPSOA, Milanofiori Assago (MI).
- Quagli A. (2018), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli Editore, Torino.
- Ranalli F. (1988), *Il bilancio di esercizio. Caratteristiche e postulati*, Clua, Pescara.
- Ravaccia M. (2019), *Perdite su crediti: dalla rilevazione contabile agli effetti fiscali*, 05 aprile 2019, Ipsoa Quotidiano, Wolters Kluwer, Milano.
- Redeghieri A. (2016), *Le novità del D.lgs.135/2016 sulla revisione legale*, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, n. 9/2016, Eutekne, Torino.
- Relazione Solmi e Fera alla Camera dei Deputati del 25 aprile 1931, in Rivista Diritto Commerciale, 1931, I, Casa Editrice Vallardi, Milano.
- Rescigno M. (2017), *Valenza tecnica dei Principi contabili Oic e falso in bilancio*, Guida alla Contabilità & Bilancio, num. 7-8, Il Sole24Ore, Milano.
- Rescigno M. (2018), *L'eliminazione della sezione straordinaria e l'informativa in nota integrativa*, Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 6, Il Sole24Ore, Milano.
- Rizzi F. (2018), *La verifica delle "asserzioni" del bilancio nella revisione legale*, Euroconference News, 8 novembre 2018, Gruppo Euroconference S.p.a., Verona.

- Rizzi R., Castellani M. (2019), *Bilancio consolidato: rappresentazione veritiera e corretta della situazione del gruppo*, Ipsoa Quotidiano, 5 febbraio 2019, Wolters Kluwer, Milano.
- Roscini Vitali F. (2016), *Il falso in bilancio alla prova dei criteri tecnici*, Il Sole24Ore, 1 giugno 2016, Milano.
- Rossi N. (1957), *Il bilancio nel sistema operante dell'impresa*, Same, Milano.
- Russo R. (2018), *Il falso in bilancio: evoluzione*, Amministrazione & Finanza, n. 3/2018, Wolters Kluwer, Milano.
- Savioli G. (1998), *Verità e falsità nel bilancio di esercizio. Interpretazione del concetto di falso in bilancio alla luce dei principi dell'economia aziendale*, G. Giappichelli editore, Torino.
- Scarabelli A. – Direttore Generale Assolombardia (2018), *Scarabelli, Assolombardia: il bilancio è il biglietto da visita delle aziende*, IX Forum Bilancio, 10 febbraio 2018, Ipsoa Quotidiano, Wolters Kluwer, Milano.
- Scarcella A. (2016), *Falso in bilancio: per le Sezioni Unite è ancora reato il falso valutativo*, Ipsoa Quotidiano, 1 aprile 2016, Wolters Kluwer, Milano.
- Sesana T. (2018), *I crediti v. clienti da svalutare e costo ammortizzato*, Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 12, Il Sole24Ore, Milano.
- Shahzad K., Pouw T., Rubbaniy G., El-Temtamy O. (2017), *Audit quality during the global financial crisis: the investors' perspective*, Research in International Business and Finance, Volume 45, Ottobre 2018, Elsevier, Amsterdam.
- Silla A. (2016), *Ammortamento del costo dei beni strumentali*, Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 2, Il Sole24Ore, Milano.
- Silla F. (2016), *False comunicazioni sociali*, Guida alla Contabilità & Bilancio, 19 gennaio 2016, Il Sole24Ore, Milano.
- Silvestri S. (2016), *L'impatto indolore delle recenti modifiche del falso in bilancio sulla responsabilità degli enti: tra interventi giurisprudenziali contrastanti e inesistenti difficoltà applicative*, La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, Plenum S.r.l., Torino.

- Soprani A. (2011), *La determinazione della significatività nel lavoro di revisione legale dei conti*, Bilancio, Vigilanza e Controlli, n. 10/2011, Gruppo Euroconference S.p.a., Verona.
- Soprani A. (2018), *Il bilancio consolidato: i metodi di consolidamento delle partecipazioni e l'applicazione del metodo integrale alle controllate*, Bilancio, vigilanza e controlli, n. 2/2018, Gruppo Euroconference Spa, Verona.
- Sostero U. (1998), *Il postulato della competenza economica nel bilancio d'esercizio*, Giuffrè Editore, Milano.
- Sostero U., Cerbioni F., Saccon C. (2016), *Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS*, McGraw Hill-Education, Milano.
- Sostero U., Ferrarese P. (1995), *Il rendiconto finanziario*, Giuffrè Editore, Milano.
- Tardia T. (2015), *Dal bilancio sociale e ambientale, al bilancio sostenibile*, in PMI, vol. 10/2015, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milanofiori Assago (MI).
- Teodori C. (2015), *Il rendiconto finanziario: ruolo informativo, analisi, interpretazione e modelli contabili*, Giappichelli, Torino.
- Terzani S. (1992), *Il bilancio consolidato*, CEDAM, Padova.
- Verona R. (2006), *Le politiche di bilancio: motivazioni e riflessi economico-aziendali*, Giuffrè Editore, Milano.
- Verrascina G. (1987), *Revisione aziendale e certificazione di bilancio*, Pirola Editore, Milano.
- Viganò A., De Cicco R. (1983), *La revisione del bilancio di esercizio*, Giuffrè Editore, Milano.
- Viganò E. (1990), *L'impresa e il bilancio europeo*, CEDAM, Padova.
- Yuh-Jen Chen, Wan-Ching Liou, Yuh-Min Chen, Jyun-Han Wu (2018), *Fraud detection for financial statements of business groups*, International Journal of Accounting Information Systems, 6 december 2018, Elsevier, Amsterdam.
- Zambon S. (1997), *Alle origini della revisione contabile*, Il Mulino, Bologna.
- Zappa G. (1920), *La determinazione del reddito nelle imprese commerciali*, Anonima Libreria Italiana, Roma.
- Zappa G. (1937), *Reddito*, Giuffrè, Milano.

Zappa G. (1950), *Il reddito di impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali*, Giuffrè Editore, Milano.

Zappa G. (1957), *Le produzioni nell'economia delle imprese*, tomo II, Giuffrè Editore, Milano.

Zattoni A. (2000), *Economia e governo dei gruppi aziendali*, Egea, Milano.